



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI (30 DICEMBRE 2020)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **09-02-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Il Dirigente ad interim dell'Area Amministrativa propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Regolamento del Consiglio Comunale prevede all'art. 47 comma 3, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

Visti i verbali delle delibere C.C. della seduta del 30.12.2020: **56, n. 57, n. 58, n. 59, n. 60, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64.**

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i.

DELIBERA

Di approvare i verbali delle delibere C.C. della seduta del 30.12.2020: **56, n. 57, n. 58, n. 59, n. 60, n. 61, n. 62, n. 63, n. 64.**

L'Assessore al bilancio propone:

Il Consiglio Comunale

Richiamato l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 che definisce le competenze del Consiglio Comunale;

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

– all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma indipendentemente dall'oggetto della prestazione solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ex art. 42, comma 2, lett. b), del Tuel”*;

– all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto l'art. 7, c. 6, D.Lgs. n. 165/2001 che recita: *“6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...)”.

Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 37 del 04.03.2008 nonché la successiva deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle autonomie n. 6 del 14.03.2008,, le quali pronunciandosi con riferimento alla normativa sopra richiamata, precisano che non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge n. 244/2007 gli incarichi conferiti per attività istituzionali stabilite dalla legge e quelli relative a materie, come l'appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs n. 50/2016 in quanto già autonomamente disciplinati

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

Considerato che:

– il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a

collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti con gli atti di programmazione generale dell'ente;

- la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, c. 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture o uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2020;

Visto il Documento unico di programmazione (D.U.P.) per il periodo 2020/2022, posto all'ordine del giorno di convocazione del Consiglio comunale in data odierna;

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale;

Visto il vigente regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto di provvedere in merito;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il periodo 2021-2023 annualità 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;
- sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del quadro tecnico economico dell'opera da realizzare;
- l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs . n. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER AFFIDAMENTO
INCARICHI PER IL PERIODO 2021/2023 (ART. 3 COMMA 55 L.
24.12.2007 N. 244)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **12-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER AFFIDAMENTO
INCARICHI PER IL PERIODO 2021/2023 (ART. 3 COMMA 55 L.
24.12.2007 N. 244)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **12-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

<i>Finalità e obiettivi generali</i>	Incarichi di assistenza legale in giudizio
<i>Area di intervento</i>	Servizi generali - Area Amministrativa
<i>Motivazione dell'incarico e individuazione professionalità necessarie</i>	Mancanza Avvocatura interna - curriculum professionale
<i>Durata dell'incarico</i>	indeterminabile
<i>Stanziamiento previsto per incarichi legali</i>	Euro 100.000,00

<i>Finalità e obiettivi generali</i>	Incarichi per indagini geofisiche sul territorio
<i>Area di intervento</i>	Servizi generali - Area Tecnica
<i>Motivazione dell'incarico e individuazione professionalità necessarie</i>	Mancanza nell'area Tecnica di professionalità interne - curriculum professionale
<i>Durata dell'incarico</i>	Massimo annuale
<i>Stanziamiento previsto per procedura obbligatoria</i>	Euro 15.000,00

<i>Finalità e obiettivi generali</i>	Incarichi relativi allo svolgimento delle funzioni dell' Area tecnica relativi al territorio ed all'edilizia abitativa (pratiche condono edilizio, Piano strutturale, Regolamento Edilizio, demanio...)
<i>Area di intervento</i>	Assetto del territorio ed edilizia abitativa - Area Tecnica
<i>Motivazione dell'incarico e individuazione professionalità necessarie</i>	Mancanza nell'area di professionalità interne - curriculum professionale e colloquio
<i>Durata dell'incarico</i>	Massimo annuale
<i>Stanziamiento previsto per le collaborazioni in conto capitale</i>	€ 195.140,00

<i>Finalità e obiettivi generali</i>	Incarichi relativi allo svolgimento delle funzioni proprie del Servizio patrimonio relativi all'accatastamento di alcuni beni immobili ed alla stima per beni immobiliari che possono entrare a far parte del piano delle alienazioni nonché alla rielaborazione degli inventari dei beni comunali
<i>Area di intervento</i>	Patrimonio Comunale - Area Economico Finanziaria
<i>Motivazione dell'incarico e individuazione professionalità necessarie</i>	Mancanza nell'area 3 di professionalità interne obblighi di legge per le stime curriculum professionale per gli accatastamenti
<i>Durata dell'incarico</i>	Massimo annuale
<i>Stanziamiento previsto per le collaborazioni</i>	Euro 35.000,00

L'Assessore al Bilancio propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 58 del DL 25 giugno 2008, n. 112, recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*" nel testo vigente come risulta dopo i diversi interventi del legislatore nazionale e della Corte Costituzionale:

Art. 58 - "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali"

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica [Comma modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'art. 27, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.]

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1 è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.[...]"

Considerato il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023", riportato nell'allegato "A" della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia altresì il valore attribuito ad

ogni singola U.I., per un importo complessivo, a valere sul bilancio pluriennale, pari ad € 4.046.000,00 suddiviso nelle varie annualità contemplate dal bilancio nel seguente modo:

Anno 2021

Proventi delle alienazioni dei fabbricati € 1.100.000,00
Proventi delle alienazioni dei terreni € 123.000,00

Anno 2022

Proventi delle alienazioni dei fabbricati € 1.459.000,00
Proventi delle alienazioni dei terreni € 208.000,00

Anno 2023

Proventi delle alienazioni dei fabbricati € 819.000,00
Proventi delle alienazioni dei terreni € 337.000,00

Dato atto che l'adozione del piano non comporta la necessità di variare lo strumento urbanistico generale,

Richiamato infine il comma 11 dell'articolo 56-bis del citato decreto legge n. 69/2013, come modificato dal decreto legge n. 78/2015 (conv. in legg n. 125/2015) il quale prevede che, *“Il. In considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di riduzione del debito pubblico, al fine di contribuire alla stabilizzazione finanziaria e promuovere iniziative volte allo sviluppo economico e alla coesione sociale, è altresì destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente. Per gli enti territoriali la predetta quota del 10% è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Per la parte non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, resta fermo quanto disposto dal comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228”*;

Visto il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023, approvato con delibera di giunta Comunale n. 11 del 12/02/2021 e posto, per l'approvazione, all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato in data odierna e nel quale è contenuto il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Considerato che ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e modificato dall'art. 27, c. 1, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023;

Visto il parere contabile formulato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame;

Visti:

l'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella L. 06/08/2008 n. 133;

l'art. 42 lett. l) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il vigente statuto comunale;

il vigente regolamento di contabilità;

D E L I B E R A

1. Di approvare le premesse sopra esposte ritenendole parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di approvare il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2021/2023 ” di cui all'allegato “A” alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che riporta altresì il valore attribuito ad ogni singola U.I., per un importo complessivo pari ad €. 4.046.000,00 e predisposto ai sensi dell'articolo 58 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 06/08/2008 n. 133, costituito dall'elenco degli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni e valorizzazioni;

3. Di stabilire che eventuali integrazioni e/o rettifiche al Piano potranno essere effettuate ogni qualvolta si renderanno necessarie, sempre con l'adozione di apposito provvedimento del Consiglio Comunale, con conseguente variazione da apportare ai relativi bilanci ed allegati;

4. Di provvedere alla pubblicazione del Piano in oggetto a termini di legge;

5. Di allegare il Piano in oggetto al bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021-2023;

6. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARE 2021/2023 (ART. 58 DL. 25.06.2008 N. 112,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 06.08.2008 N. 133)**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI
IMMOBILIARE 2021/2023 (ART. 58 DL. 25.06.2008 N. 112,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 06.08.2008 N. 133)**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

PIANO ALIENAZIONI 2021

INDIRIZZO	FG	P.LLA/NUM	SUB	VALORE
-----------	----	-----------	-----	--------

TERRENI

Via della Grotta	11	1276	85	€ 10.000,00
Via Panoramica/Appetito	7	952	80	€ 10.000,00
Via della Grotta	11	35		
	7	960		€ 45.000,00
	7	961		
Via Capalbio	74	253	190	€ 27.000,00
via delle Buche	82	220		€ 6.000,00
via del Mandorlo	7	243		€ 25.000,00
				€ 123.000,00

FABBRICATI

Loc. Giannella	58	34		€ 1.100.000,00
				€ 1.100.000,00
				€ 1.223.000,00

PIANO ALIENAZIONI 2022**TERRENI**

Loc. Cannelle	77	236	610	
	77	239	60	€ 139.000,00
Loc. Podere Fossato	75	555	231	€ 69.000,00
				€ 208.000,00

FABBRICATI

Via Capalbio	74	73		€	219.000,00
Scalo Colombo	13	889	1	€	416.000,00
Scalo Colombo	13	889	2	€	269.000,00
Scalo Colombo	13	889	3	€	269.000,00
Scalo Colombo	13	889	5	€	286.000,00
					€ 1.459.000,00

€ 1.667.000,00

PIANO ALIENAZIONI 2023

TERRENI

Via Panoramica	7	952	400	€	82.000,00
Via della Grotta	11	35			
	7	960		€	255.000,00
	7	961			
					€ 337.000,00

FABBRICATI

via Spaccabellezze	12	707		€	250.000,00
C.so Umberto n. 51	7	10	11	€	283.000,00
Scalo Colombo	13	889	7	€	286.000,00
					€ 819.000,00

€ 1.156.000,00

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA PROPONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-Che l'art.16 del dl 786/1981,convertito con legge n.51/1982 ha stabilito che i comuni sono tenuti ad evidenziare, con particolari annotazioni di bilancio, relativi all' acquisizione ,urbanizzazione, alienazione e concessione in diritto di superficie di aree e fabbricati da destinare alla residenza e dalle attività produttive. Il piano di alienazione o di concessione deve essere determinato in misura tale da coprire le spese di acquisto, gli oneri finanziari, gli oneri e le opere di urbanizzazione eseguite o da eseguire, ad eccezione di quelli che la legislazione vigente pone a carico delle amministrazioni comunali;

-che l'art.14 del dl55/1983, convertito con legge131/1983, stabilisce che i comuni provvedano annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a verificare la quantità e la qualità di aree e di fabbricati da destinare a residenza, ad attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 167/1962, 865/1971 e 457/1978,

-che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

-che l'art. 172 del dlgs 267/2000 stabilisce che il bilancio di previsione è allegata la deliberazione da adottarsi annualmente prima delle approvazione del bilancio, con il quale i comuni verificano la quantità delle aree e dei fabbricati da destinare secondo quanto disposto dall'art.14 del dl55/1983 sopra richiamato;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 23/04/2001 veniva approvata la variante al PRG per la formazione di un piano di zona PEEP in loc.Cala Galera di Porto Ercole,come da soluzione progettuale redatta da professionisti incaricati dall'Amministrazione Comunale;-che dagli atti depositati presso l'ufficio urbanistica del Comune, risulta che questo ente ha approvato un piano P.E.E.P. in loc .Cala Galera di Porto Ercole, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25/2001, mentre non risultano aree P.I.P.relative ad insediamenti produttivi;

-che ai sensi dell'art. 172 del dlgs 267/2000 il prezzo di cessione delle predette aree P.E.E.P. viene determinato in €81,65 al mc, salvo conguaglio, mentre le spese di urbanizzazione sono a carico del Consorzio PEEP Cala Galera, costituito con atto notarile rep.n.13144/04 registrato in data 28/09/2004 al n.100540 ;

-che con deliberazioni della Giunta Municipale n.65 del 22/03/2005, rettificata con deliberazione della Giunta Municipale n.110 del 05/05/2005, venivano stabiliti i prezzi di cessione delle aree ricomprese nel suddetto piano PEEP, quantificati in €81,65/mc, mentre il prezzo per metro quadrato di superficie di ciascun lotto risulterà variabile in relazione alla volumetria di ciascun lotto;

-che il Comune di Monte Argentario con deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 23/03/2012 ha approvato il Regolamento Urbanistico pubblicato sul BURT l'11/07/2012;

-che con deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 29/04/2016, venivano stabiliti i prezzi di cessione;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n.55 del 30/12/2019 con la quale si determina va il prezzo di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà ed in diritto di superficie per l'anno 2020 in € 86,31 l mc;

Vista la Legge della Regione Toscana n. 65/2014;Visto il dlgs 267/00;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12/02/2021 che approva i prezzi di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà ed in diritto di superficie;

Viste le disposizioni di legge in precedenza citate;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del dlgs 267/00;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono qui riportati e formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di riconfermare il prezzo determinato delle aree PEEP del territorio comunale in €86,31 al mc. Detto importo può essere oggetto di conguaglio al momento della definitiva acquisizione delle aree in ragione del prezzo effettivamente corrisposto.

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023, ai sensi dell'art.172,c.1,lett.b).del dlgs 267/2000 e ss.mm.ii.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**PIANO DI ZONA PEEP E PIP –DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI
CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ
ED IN DIRITTO DI SUPERFICIE.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **16-03-2021**

**IL RESPONSABILE
LUCA VECCHIESCHI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**PIANO DI ZONA PEEP E PIP –DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI
CESSIONE DELLE AREE DA CEDERE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ
ED IN DIRITTO DI SUPERFICIE.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **16-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**IL RESPONSABILE UNITA'
OPERATIVA AUTONOMA POLIZIA MUNICIPALE**

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Delibera di Giunta n. 9 del 12-02-2021 avente ad oggetto: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA AI SENSI DELL'ART. 208 CDS;

Visto l'art. 208 del D.Lgs 285/1992, nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, il quale recita quanto segue:

Comma 4: "Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Comma 5: "gli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'Ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4."

Comma 5-bis. "La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Nel dettaglio ne consegue che ai sensi dell'art. 208 CdS, l'importo pari al 50% del totale dei proventi delle violazioni spettanti ai comuni è destinato:

1. ai sensi del comma 4, lett. a) nella misura non inferiore a un quarto della quota citata, (cioè non inferiore al 12,5% del totale) a:
 - interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
2. ai sensi del comma 4, lett b) nella misura non inferiore a un quarto della quota citata, (cioè non inferiore al 12,5% del totale) a:
 - potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
3. ai sensi del comma 4, lett. c) e del comma 5 –bis, in misura non superiore alla metà della quota citata

(cioè non inferiore al 25% del totale), ferma restando la facoltà del comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4, per finalità connesse a:

- assunzioni stagionali di personale della P.M. nelle forme di contratti a tempo determinato
- previdenza integrativa per il personale della P.M.
- acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi i polizia municipale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di controllo;
- acquisti ed interventi per miglioramento della sicurezza urbana e stradale;

In applicazione da quanto previsto dalle disposizioni normative riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali di cui al D.Lgs n°118/2011, così come modificato ed integrato dal D.L. n° 126/2014, le sanzioni per violazioni al Codice della Strada trovano la loro disciplina nell'esempio n°4 dell'allegato n°4/2 riguardante il principio contabile applicato della contabilità finanziaria del citato decreto legislativo, in particolare in sede di previsione iniziale la somma da destinare è rappresentata dal: " totale entrate da sanzione meno il fondo debiti di dubbia esigibilità meno le spese previste per compenso al concessionario";

Visto il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, basato sugli accertamenti da violazioni al codice della strada, dal quale si evince una percentuale di accantonamento al suddetto fondo pari al 22,22 %;

Considerato che per l'anno 2021 si prevede che l'importo relativo all'accertamento derivante da sanzioni per violazioni al Codice della Strada sarà quantificabile in € 777.800,00;

Richiamato altresì l'art. 393 del D.P.R. 495/1992;

Vista la delibera n° 104/2010/Reg del 15/09/2010 della Corte dei conti – sezione regionale di controllo della Toscana;

Atteso che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2021, ai sensi dei precitati articoli, sarà prevista, a titolo di accertamento dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al D.Lgs 285/1992, una apposita risorsa d'entrata pari a € 1.000.000,00;

Visto l'art. 9 comma 28 DL 78/2010, come modificato dall'art.4, comma 102 L. 183/2011, dall'art. 1, comma 6 bis L. 14/2012 e dall'art. 4-ter comma 12 L. 44/2012 che ha introdotto un limite invalicabile alla spesa per le assunzioni a tempo determinato che non può essere superiore alla spesa sostenuta nell'anno 2009;

Visto il parere ANCI rilasciato a seguito di quesito in data 22/03/2013 in merito alla derogabilità del suddetto limite di spesa per esigenze di sicurezza della circolazione stradale determinate dai picchi di presenza turistica stagionale, data la vocazione turistica del Comune di Monte Argentario, mediante contratti stagionali nei mesi estivi finanziati con i proventi di cui all'art.208 CdS;

Ritenuto pertanto di destinare la somma di € **388.900,00** ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992, derivante dall'accertato previsto di € 1.000.000,00 quale quota derivante da sanzioni al CdS, detratto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità del 22,22%, pari a € 222.200,00 - diviso 2 prevista nel bilancio preventivo 2021 quale risorsa per finanziare, anche solo parzialmente, i seguenti interventi di spesa:

REIMPIEGO 50% DEI PROVENTI ammontanti alla somma di € **388.900,00**, così come di seguito ripartiti ai sensi dell'art. Art. 208, comma 4 lett. a), lett. b), lett. c) e comma 5-bis1

Cap. 441.001 Intensificazione servizi-Assunzione personale tempo det.to-stipendi € 109.400,00

Cap. 441.002 Assegni fissi assunzione personale stagionale € 1.900,00

Cap. 441.005 Assunzione personale PM a t. d. – Oneri prev. ed assist. € 31.400,00

Cap. 494.001 Irap Assunzione personale PM a t. d. € 9.300,00

Cap.451.005 Previdenza integrativa Polizia Municipale ex art.208C.d.S. € 18.500,00

TOTALE € 170.500,00

la quota rimanente dovrà essere riversata su

Cap. 483.000 Postalizzazione – Gestione verbali € 50.925,00

Cap. 483.002 Gestione verbali – spese postali € 119.075,00

TOTALE lett. C) art. 208 C.d.S.

€ 340.500,00 *

* La Giunta ai sensi del comma 5 applica parte della restante quota del 50% ai fini del finanziamento di cui al comma 4.

Di conseguenza le quote previste per l'anno 2021 in relazione alle lettere a) e b) del comma 4 dell'art. 208 C.d.S., vengono così determinate:

Let. A)

Cap.474.141 Segnaletica orizzontale e verticale ex art. 208C.d.S.

€ 97.225,00

TOTALE lett. A) art. 208 C.d.S.

€ 97.225,00

Let. B)

Cap. 482.000 Mezzi tecnici e attrezzature per attività controllo violazioni

€ 52.225,00

Cap. 489.000 Noleggio autovetture a lungo termine

€ 15.000,00

Cap. 442.106 Divise e Dotazioni sicurezza ex D. Lgs. n. 81/2008 per il personale

€ 30.000,00

TOTALE lett. B) art. 208 C.d.S.

€ 97.225,00

Visto l'art. 48 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

Di destinare la somma di € **388.900,00** ai sensi del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs 285/1992, derivante dall'accertato previsto di € 1.000.000,00 quale quota derivante da sanzioni al CdS, detratto della quota del fondo crediti di dubbia esigibilità del 22,22%, pari a € 222.200,00 - diviso 2, prevista nel bilancio preventivo 2021 in fase di predisposizione, quale risorsa per Finanziare, anche solo parzialmente, gli interventi di spesa così come sopra riportati, preventivati nel bilancio di previsione 2021 alla risorsa 3.200.0100 per le finalità indicate dal comma 4 e 5-bis dell'art. 208 del D.Lgs 85/1992 sopra citato.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI EX ART. 208 DEL CDS

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2021**

**IL RESPONSABILE
DELLA MONACA
VINCENZO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: DESTINAZIONE PROVENTI SANZIONI EX ART. 208 DEL CDS

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore ai tributi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Vista la delibera consiliare n. 35 del 29/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote IMU, incrementate rispetto all'anno precedente solo della percentuale già adottata a titolo di maggiorazione TASI (1 per mille):

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 741, lett. c), n. da 1) a 5) che sono assimilate per legge all'abitazione principale le seguenti fattispecie:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a

ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Considerato inoltre che:

- A decorrere dall'anno 2020, non è più assimilata all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- da Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (NUOVA IMU 2020 - ART. 1 COMMI 738/783 - LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160) approvato con delibera di C.C. n. 35 del 29/09/2020 Articolo 4 – è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso a terzi. [art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), legge n. 160 del 2019].

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere

adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che le garanzie dell'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei servizi propri dell'amministrazione possono essere soddisfatte con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	9,6 per mille
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977 con detrazione di € 200,00	9,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0 per mille

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato il comma 755, sopra riportato, della citata legge di bilancio 2020, come modificato dall'art. 108 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 c.d. "Decreto Agosto" che consente di aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione TASI, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 e ritenuto di non applicare tale facoltà di aumento dell'aliquota;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021.

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 , in data 29.05.2008 e s.m.i.;

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto la Statuto Comunale;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di € 200,00 e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9)	5 per mille
Aliquota Unità immobiliare censite catastalmente nella categoria A ad eccezione della cat. A/10 concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori – figli e viceversa) a condizione che il concedente ed il concessionario abbiano residenza e stabile dimora nel Comune di Monte Argentario	9,6 per mille
Aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati agli IACP e agli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP, comunque denominati (ATER, ACER ...) e istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR n. 616/1977 con detrazione di € 200,00	9,6 per mille
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D	7,6 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso strumentale cat. D (maggiorazione del Comune)	2 per mille
Aliquota fabbricati locati quando il contratto di locazione e/o affitto sia regolarmente registrato e la durata dello stesso non sia inferiore all'anno	9,6 per mille
Aliquota terreni agricoli e Fabbricati rurali strumentali	0,0 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,0 per mille

A) di stimare in € 6.200.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

B) di dare atto che le aliquote stabilite dal presente dispositivo hanno effetto dal giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto D);

C) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021

Infine il consiglio comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n.267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

**OGGETT
O:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

**OGGETT
O:**

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
(IMU) 2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti Comune di Monte Argentario

Parere n. 7/2020

Oggetto: Espressione parere sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2021.

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

VISTI

- i commi dal 738 al 815 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- l'art.1 comma 780 della L. 160/2019 con la quale si dispone l'abrogazione dell'imposta comunale unica;
- i commi 756 e 757 della legge 160/2019;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per l'esercizio 2021.

VISTE

- la delibera consiliare n. 35 del 29/09/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;
- delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 29/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote IMU, incrementate rispetto all'anno precedente solo della percentuale già adottata a titolo di maggiorazione TASI (1 per mille).

TENUTO CONTO CHE:

- l'equilibrio di bilancio e l'erogazione dei servizi propri dell'amministrazione, risulta possano essere garantiti dalle aliquote IMU riportate nella proposta di deliberazione così come presentata;

- l'entrata prevista dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni stabilite, al netto delle trattenute a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, ammonta, per l'anno 2021, ad € 6.200.000;

RICHIAMATI

- l'art. 175 del TUEL;
- il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente.
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;


ESPRIME

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta in oggetto.

Terranuova Bracciolini, 13/03/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi



Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014, per cui "Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la propria deliberazione n. 5/2007 con la quale questo Consiglio comunale ha adottato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le deliberazioni del Consiglio Comunale n.33/2011 e n.24/2012 con le quali sono state apportate modifiche al regolamento.

Vista la propria deliberazione n. 106 del 21/12/2018 con la quale questo Consiglio comunale ha determinato l'aliquota dell'imposta in parola nella misura dello 0,8% e fissato una soglia di esenzione di €. 9.000,00;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 105 del 15/11/2017;

Acquisiti i pareri favorevole tecnico e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile;

Visto il D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1. di determinare, anche per l'anno d'imposta 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%;
2. di confermare, anche per l'anno d'imposta 2021, una soglia di esenzione di € 9.000,00, chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;
3. di trasmettere la presente deliberazione, attraverso il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di consentire l' immediata esecuzione della programmazione economico-finanziaria

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

**OGGETT
O:**

APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE ALL'IRPEF ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

**OGGETT
O:**

APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE ALL'IRPEF ANNO 2021

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Parere n. 8/2021

Riferimento proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE ALL'IRPEF ANNO 2021".

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

Vista la proposta di deliberazione di consiglio comunale, avente per oggetto: "APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE ALL'IRPEF ANNO 2021".

Visti

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'articolo 193, comma 3 del TUEL, così come novellato dal decreto legislativo n. 126/2014;
- la deliberazione n. 5/2007 di Consiglio comunale di adozione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le deliberazioni del Consiglio Comunale n.33/2011 e n.24/2012 con le quali sono state apportate modifiche allo stesso regolamento;
- la deliberazione n. 106 del 21/12/2018 di Consiglio comunale con cui è stata stabilita l'aliquota dell'imposta di cui trattasi nella misura dello 0,8% e fissata una soglia di esenzione pari ad €. 9.000,00;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Dato atto che con la proposta di deliberazione in oggetto viene stabilito di confermare, anche per l'anno d'imposta 2021, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione di € 9.000,00.

Visti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile favorevoli espressi ai sensi dell'Articolo 49, Comma 1 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, dal responsabile del servizio interessato;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 2687/2000, laddove si prevede che l'organo di revisione esprima il parere di competenza anche in materia di tributi locali;

Esprime

Parere favorevole sulla proposta di cui all'oggetto.

Il presente parere viene chiuso, previa rilettura e sottoscrizione.

Terranuova Bracciolini, 13/03/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi



L'assessore al bilancio propone:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Considerato che il termine fissato per la deliberazione del bilancio di previsione è il 31.03.2021 e l' Ato Toscana Sud, soggetto competente, non ha ancora potuto redigere il Piano Economico Finanziario (PEF) per la gestione dei rifiuti ;

Ritenuto, per quanto suddetto ed in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, confermare provvisoriamente anche per l'anno 2021 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019;

Visto altresì che il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA;

Viste la deliberazione C.C. n. 109 del 21-12-2018 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per il 2019

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Richiamato gli articoli 23 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto;

Visto il del Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 01.09.2014 e s.m.i. e richiamati in particolare l'art. 11 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art 23 il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e

delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.9 in data .25.09.2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

DELIBERA

1) di confermare provvisoriamente per l'anno 2021, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 109 del 21-12-2018;

2) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Infine il consiglio comunale

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n.267/2000



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - CONFERMA PROVVISORIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - CONFERMA PROVVISORIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore ai Tributi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari ;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita:

“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Visti i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita:

“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle

aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 837 a 847 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Visti i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 843 dello stesso articolo di legge;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Visto l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

«Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»;

Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, termine ulteriormente prorogato al 31 marzo con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021.

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.”

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.9 , in data 29.05.2008 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal sig. presidente:

DELIBERA

- 1) di approvare il **«Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria»** e relative tariffe, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 85 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 9 del presente dispositivo;
- 3) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- 4) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;
- 5) di approvare il **«Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate»** e relative tariffe, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 16 articoli;
- 6) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2021 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 9 del presente dispositivo;
- 7) di dare atto che il suddetto "canone" sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
- 8) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati
- 9) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

**OGGETT
O:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL REGOLAMENTO DEL
CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E
RELATIVE TARIFFE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

**OGGETT
O:**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL REGOLAMENTO DEL
CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E
RELATIVE TARIFFE**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **15-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Comune di Monte Argentario

REGOLAMENTO COMUNALE: NUOVO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE	2
TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO	4
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI.....	4
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI.....	6
CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI	12
CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE	18
TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI.....	29
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	29
CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI	31
CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE	35
TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	41
TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI.....	43
TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI.....	45
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	47
ALLEGATO "A" OCCUPAZIONI - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI	
ALLEGATO “B” DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLITARI - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI.....	

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI SUL CANONE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 816 a 836, denominato "canone", in sostituzione delle seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2. Il regolamento contiene la regolamentazione organica e coordinata del canone, disciplinando le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, voltura e revoca dell'atto di concessione e di autorizzazione, la misura della tariffa di occupazione o esposizione pubblicitaria in base alla classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento, la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni e riduzioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla Legge, l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati, il loro numero massimo per tipologia, la loro superficie, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o esposizione pubblicitaria avvenuta in assenza di concessione o autorizzazione, anche quando in difformità rispetto a quanto consentito dal titolo e i criteri per la predisposizione del piano degli impianti pubblicitari .

3. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Articolo 2 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone sono disciplinati dal presente Regolamento.

3. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare di affidare a terzi la gestione e la riscossione del canone nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 446/1997.

Articolo 3 - Soggetto passivo e titolarità del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal

soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. Il pagamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile.

4. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

5. In caso di omessa comunicazione nel termine di cui al comma 4 sarà irrogata al nuovo amministratore la sanzione amministrativa prevista all'art. 86, comma 5 del presente Regolamento.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

Articolo 4 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

2. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

3. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), non sono oggetto del canone i fabbricati e gli impianti di proprietà del Comune, anche se hanno natura demaniale, ad eccezione delle aree interne o di pertinenza degli edifici comunali se aperte all'uso pubblico.

4. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. a), è ugualmente presupposto del canone l'utilizzo del suolo comunale per la gestione della sosta a pagamento, nonché l'autorizzazione concessa al proprietario frontista avente per oggetto la libera disponibilità dell'area antistante al passo carrabile ancorché non contraddistinta da alcun manufatto, ma comunque identificata con segnale di divieto di sosta.

5. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:

- i messaggi effettuati con qualsiasi forma visiva od acustica, diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;

- i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
- i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

6. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata. Ne fanno parte, oltre che la diffusione mediante parole o frasi, anche quella realizzata con immagini, fotografie, disegni, dipinti che per i loro contenuti svolgono funzione di richiamo pubblicitario all'occhio distratto del passante.

7. Relativamente al presupposto di cui al comma 1, lett. b), si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

8. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1, lett. b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al comma 1, lett. a).

9. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

TITOLO II – OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CONCESSIONI

Articolo 5 - Disposizioni generali in materia di occupazione

1. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

2. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive.

3. Sono considerate altresì abusive le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima o strutturalmente difformi dal provvedimento di concessione.

4. Sono inoltre abusive le occupazioni occasionali per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro il divieto dell'Autorità ed eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente.

5. La mancata istanza di volturazione, corredata da tutti i documenti occorrenti, da parte del soggetto che subentra in una preesistente concessione all'occupazione in capo ad altro soggetto entro il termine di trenta giorni, è parimenti da considerarsi come occupazione abusiva, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. E' fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 5.

6. Ogni richiesta di concessione deve essere corredata di adeguata documentazione anche planimetrica, secondo quanto previsto dalla modulistica comunale. La concessione del suolo è sottoposta all'esame tecnico degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia commerciale e turistica e quant'altro previsto dalla specifica disciplina comunale. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e

progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni che riguardano aree di pregio ambientale (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, eccetera).

7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della concessione può imporre al titolare della concessione stessa ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente Regolamento, o da altri Regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata entro la tempistica prevista dalla specifica disciplina settoriale comunale.

11. E' posto, a carico del richiedente la concessione, l'onere di acquisire, prima dell'inizio dell'attività per cui si chiede l'occupazione di suolo pubblico, tutti i titoli ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente, nell'osservanza di leggi e regolamenti, alla cui acquisizione è comunque subordinata la validità del provvedimento di concessione. Qualora vengano effettuati lavori edili nei condomini (singoli appartamenti o unità immobiliari pertinenziali) è necessario altresì notificare previamente l'amministratore.

12. Qualora venga richiesta un'occupazione di suolo pubblico mediante cassoni (anche posizionati su automezzi) finalizzati allo scarico di materiale edile (cosiddette "macerie") le Ditte sono tenute ad autocertificare il luogo di smaltimento autorizzato dove intendano depositare tali macerie, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia ambientale.

13. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico.

Articolo 6 - Titolarità della concessione

1. La concessione può essere richiesta:

- a) dal proprietario dell'opera, dal titolare di altro diritto reale, dal concessionario di beni immobili comunali o dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni permanenti;
- b) dal responsabile dell'attività oggetto della richiesta per le occupazioni temporanee;
- c) dal concessionario del servizio pubblico o di pubblica utilità per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- d) dai soggetti intestatari di pratica di leasing finanziario muniti di delega della società di leasing;
- e) dall'utilizzatore del veicolo a titolo di locazione finanziaria, responsabile in solido con il conducente, in luogo del proprietario del veicolo, ai sensi dell'articolo 196 del D.Lgs. 285/1992;
- f) dai soggetti intestatari di contratti di franchising e/o afferenti ad altre formule finanziarie muniti di delega del soggetto proprietario dell'immobile.

2. Nelle occupazioni superiori all'anno, il soggetto passivo del canone, ancorché occupante di fatto, è tenuto a regolarizzare il pagamento dell'occupazione di suolo pubblico, fatto salvo il diritto del Comune di recupero nei termini prescrizionali di cui all'articolo 2948 del Codice Civile.

Articolo 7 - Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono **temporanee** le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per il Comune di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 8 - Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a) le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
 - b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c) le occupazioni di durata non superiore a 6 ore con transennamenti atti a garantire il transito di pedoni e veicoli in caso di lavori in altezza su corda per riparazioni o manutenzione di pareti o coperture o taglio del verde senza mezzi meccanici;
 - d) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, all'Ufficio comunale competente secondo la tempistica e le modalità previste dalla specifica disciplina comunale, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
3. L'occupazione di suolo pubblico con banchi all'esterno di attività commerciali per le aperture straordinarie notturne, domenicali e, comunque, in tutte le occasioni di particolari manifestazioni promosse dal Comune non necessita di specifica autorizzazione, si intende accordata senza la presentazione di apposita comunicazione e può essere effettuata purché non sia di ostacolo alla fruibilità pedonale degli spazi pubblici. La dimensione dei banchi non potrà eccedere il fronte dell'esercizio commerciale e dovranno essere rispettati i requisiti di sicurezza e accessibilità.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI

Articolo 9 - Rilascio delle concessioni

1. Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda al competente Ufficio comunale, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune. Laddove previsto, la domanda dovrà

essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente ovvero, quando previsto, con le diverse modalità indicate.

2. Nel caso di trasmissione tramite il Servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini della decorrenza del termine del procedimento amministrativo, è quello risultante dal timbro a data, apposto dall'ufficio protocollo comunale.

3. Ove l'istanza risulti incompleta ovvero carente nella documentazione necessaria, il responsabile del procedimento formula all'interessato, entro 7 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante la procedura on line o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite altra forma equivalente.

4. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione di cui al comma precedente. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima richiesta di integrazione.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede se necessario ad inoltrarla ai competenti uffici ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici ovvero ad attivare la Conferenza dei Servizi qualora necessario od opportuno per la complessità dell'istruttoria.

6. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. Il termine procedimentale può essere sospeso a norma dell'art. 2, c.7, L. 241/1990.

7. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposita modulistica comunale e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore; nel caso di assenza dell'amministratore la domanda va sottoscritta da tutti i condomini;
- d) l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- e) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle occupazioni oggetto della richiesta;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere (destinazione d'uso), nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

8. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". In mancanza dei suddetti documenti, il responsabile del procedimento attiva il procedimento previsto dall'art. 10-bis, L. 241/1990. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze.

9. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
10. Anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone, il concessionario deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
11. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina vigente in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali
12. Le occupazioni occasionali sono soggette alla sola procedura prevista all'art. 8, comma 2.

Articolo 10 - Concessioni

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio. Ricontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente - anche tramite l'ufficio competente o l'eventuale concessionario - con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica.
2. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento abilita l'occupazione.
3. L'atto di concessione deve contenere:
 - a) gli elementi indicati nella domanda di rilascio;
 - b) l'esatta quantificazione e localizzazione della occupazione nonché le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) l'obbligo di corrispondere il canone;
 - d) l'obbligo di osservare quanto previsto al comma 8.
4. Le concessioni sono inviate telematicamente o, nei casi previsti, ritirate presso i competenti uffici. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.
5. La concessione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
6. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.
7. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria l'ordinanza del Sindaco in caso di modifica della viabilità veicolare.
8. Il soggetto titolare della concessione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune

con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia dei materiali;

- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.

9. Limitatamente alle occupazioni realizzate da attività commerciali o produttive il rilascio, il rinnovo e la validità della concessione è subordinata alla regolarità nel versamento dei tributi locali e delle altre entrate patrimoniali di competenza del Comune da parte dei soggetti richiedenti o titolari della concessione. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

10. L'Amministrazione Comunale, con atto di organizzazione interna, determina quali uffici comunali sono competenti ad emettere gli atti amministrativi di concessione nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e per realizzare una gestione del canone improntato alla massima efficienza ed efficacia.

11. Nel caso di richiesta di occupazione di suolo pubblico funzionali a eventi/manifestazioni il richiedente dovrà dichiarare di svolgere l'attività prevista nel pieno rispetto dei valori costituzionali.

12. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, al soggetto cui competono le attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 11 - Istanze d'urgenza

1. Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non possono essere previsti e programmati, gli interessati possono avvalersi dell'"autorizzazione d'urgenza". L'interessato ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori e la superficie occupata. La comunicazione dovrà avvenire mediante compilazione on line della domanda attraverso il portale dedicato o attraverso altra modalità prevista dall'ufficio competente. Nelle successive 48 ore lavorative l'occupazione dovrà essere regolarizzata presentando regolare istanza on line tramite sportello telematico, con tutti gli ulteriori adempimenti richiesti per la procedura ordinaria. La mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art 86 comma 5 del presente Regolamento.

2. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza ed al rilascio del provvedimento, adeguatamente motivato, a sanatoria. Verranno sanzionate come abusive le occupazioni non ritenute d'urgenza. In mancanza della dichiarazione delle misure di cantiere, all'atto della presentazione dell'istanza di occupazione, l'ufficio imputerà 20 mq di occupazione a titolo forfettario.

3. In ogni caso, resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione.

4. Per quanto si riferisce alle misure da adottare per la circolazione, si rinvia alle norme del Codice

della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

Articolo 12 - Rinnovo delle concessioni

1. Le occupazioni permanenti sono considerate confermate per l'anno successivo se non viene data disdetta entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La concessione permanente può essere volturata, in osservanza delle norme di legge e dei regolamenti comunali, previa apposita istanza. La voltura della concessione non dà luogo a rimborso.
3. In caso di voltura della concessione permanente, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero anno. Il canone versato vale anche per il successore che dimostri di essere un diretto avente causa del concessionario e purché non siano modificate le condizioni e l'oggetto della concessione già rilasciata.
4. Per le concessioni permanenti rilasciate ad operatori del commercio, in caso di voltura per subingresso perfezionata amministrativamente entro il 30 giugno, il concessionario cedente ha l'obbligo del pagamento del canone per l'intero primo semestre e il pagamento del canone del semestre successivo incombe sul successore avente causa del concessionario.
5. Per le occupazioni per le quali è prefissata la data di scadenza non è ammessa la cessione né la surrogazione, eccetto nel caso di cessione di proprietà o di usufrutto d'azienda, in cui il subentrante conserva il diritto di utilizzare la concessione per cui è già stato versato il canone, fino al termine previsto. E' tuttavia a carico del soggetto subentrante l'onere della comunicazione ai competenti uffici comunali, ai fini della volturazione.

Articolo 13 - Trasferimento, revoca, mancato o ridotto utilizzo e proroga della concessione

1. Il canone liquidato in base ad una concessione è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, nell'ambito della superficie e della durata dell'occupazione, salvo nei casi di trasferimento, revoca e mancato o ridotto utilizzo della concessione per i quali si osservano le norme che seguono. Il trasferimento della stessa concessione di occupazione da un luogo ad un altro su richiesta del concessionario comporta il pagamento anticipato della differenza del canone annuo dal giorno della nuova concessione. Qualora il nuovo canone sia inferiore a quello versato, non si dà luogo ad alcun rimborso.
2. La concessione è revocata d'ufficio:
 - a) se viene occupato suolo pubblico in misura maggiore di quella concessa, qualora il titolare della concessione sia incorso in tale violazione per almeno due volte nel periodo di validità della concessione;
 - b) se il concessionario utilizza il suolo per usi diversi da quelli per il quale esso è stato concesso;
 - c) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.
3. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area da parte del concessionario occorre prendere in esame le seguenti ipotesi:
 - a) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area non dipende dal concessionario: il Comune provvederà all'annullamento o sospensione della concessione dal semestre solare successivo alla constatazione dell'evento e al rimborso del rateo relativo dal giorno di

presentazione della conseguente domanda, da effettuarsi ad avvenuta estinzione della concessione ed eventuale ripristino del suolo, qualora necessario;

b) se la causa del mancato o parziale utilizzo dell'area deriva da rinuncia unilaterale scritta del concessionario:

1) per le concessioni permanenti: se la domanda è presentata e l'occupazione risulta rimossa entro il 30 giugno, sarà concesso il rimborso del canone relativo al secondo semestre, altrimenti si procederà all'annullamento della concessione dall'anno successivo;

2) per le concessioni temporanee: verrà concesso il rimborso relativamente al periodo successivo alla data di presentazione della domanda, purché essa sia stata presentata prima della cessazione dell'occupazione e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata. Qualora la comunicazione di mancato utilizzo della concessione venga presentata dopo la data di inizio occupazione, il canone sarà comunque dovuto fino alla data di presentazione della comunicazione stessa, oppure per l'intero periodo richiesto, se la comunicazione viene presentata dopo la data di fine occupazione;

c) per le concessioni con scadenza superiore all'anno, rilasciate ad operatori del commercio, in caso di cessazione di attività, il canone non è dovuto con decorrenza dal giorno di inizio del mese successivo alla data di cessazione dell'occupazione.

4. Salvo che sia diversamente previsto da altri Regolamenti comunali vigenti, la proroga di una concessione temporanea deve essere richiesta almeno dieci giorni prima della scadenza della concessione originaria e deve essere ritirata prima della scadenza della concessione originaria.

Articolo 14 - Estinzione della concessione

1. Sono causa di estinzione della concessione:

a) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del concessionario;

b) il trasferimento a terzi della attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;

c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile;

d) la cessazione dell'attività;

2. Nelle fattispecie di estinzione della concessione di cui alle lettere a) b) ed e) del comma precedente è fatto obbligo di rimuovere l'occupazione entro 15 giorni dall'avvenuta estinzione. Decorso tale termine l'occupazione è da considerarsi abusiva.

Articolo 15 – Occupazioni abusive

1. Nei casi di occupazione abusiva, il soggetto abusivo occupante di fatto il suolo pubblico, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone.

2. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le

occupazioni.

3. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso l'occupazione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'occupazione abusiva sia successivamente regolarizzata.

4. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

CAPO III – TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE OCCUPAZIONI

Articolo 16 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

1. Le tariffe del canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826, dell'art. 1, della L. 160/2019 è ridotta a un quarto.

Articolo 17 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, tutte le strade, le aree e gli spazi pubblici sul territorio comunale sono classificati in un'unica categoria.

Articolo 18 - Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata in base alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata l'area, al valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività.

2. La tariffa base in riferimento alla quale è determinato il canone da corrispondere costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate ed è fissata, con

riferimento all'unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari, su base giornaliera per le occupazioni temporanee e su base annuale per quelle permanenti

3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

4. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 19 - Determinazione del canone

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata, alla durata dell'occupazione e alla relativa tariffa.

2. Le occupazioni di spazio soprastante e sottostante il suolo sono calcolate in base alla superficie prodotta dalla proiezione dell'oggetto della concessione sul suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

3. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nel medesimo indirizzo e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici effettive delle singole occupazioni con arrotondamento al metro quadrato superiore della somma risultante, qualora contenente decimali. La superficie così determinata non dà luogo al pagamento del canone qualora risulti inferiore al mezzo metro quadrato.

4. Il canone netto da versare è comprensivo di ogni altro canone riscuotibile dal Comune per la medesima concessione, e può essere maggiorato degli eventuali oneri che il Comune stesso deve sopportare per la manutenzione dell'area occupata manomessa per effetto dell'occupazione.

Articolo 20 - Durata dell'occupazione

1. Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico il calcolo del canone viene effettuato su base giornaliera. Per le occupazioni collegati ad interventi edilizi di durata inferiore a 12 ore si applica un moltiplicatore di 0,75 sull'importo giornaliero.

Articolo 21 - Dimensione dell'occupazione

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 22 - Occupazioni non assoggettate al canone

1. Sono oggettivamente escluse dall'applicazione del canone, nei limiti precisati da ciascuna di esse, le seguenti tipologie di occupazione:

- a) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria, nonché i coprirullo, le scale e i gradini;
- b) le occupazioni di aree cimiteriali;

- c) gli accessi carrabili, le rampe, gli scivoli d'accesso e le riserve di posteggio su aree pubbliche destinati a soggetti portatori di handicap;
- d) le pensiline, gli spazi pubblici riservati e le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea;
- e) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- f) gli innesti ed allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- g) la fossa biologica, il cavalcafosso e/o ponticello, il dissuasore, le serie di dissuasori, il paracarro;
- h) la bocca di lupo se complessivamente inferiore a 0,50 mq., la copertura bealera;
- i) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- l) le occupazioni per l'esercizio di mestieri di strada nei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione;
- m) le occupazioni con elementi di arredo urbano, addobbi natalizi, zerbini, passatoie, vasi ornamentali in numero non superiore a due e di superficie non superiore a 0,50 mq. ciascuno, orologi, aste di bandiere, specchi parabolici, lampade, faretti e simili;
- n) le occupazioni effettuate mediante insegne, targhe, fregi.
- o) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- p) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
- q) le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a 0,5 mq. e le occupazioni con sporgenza non superiore a cm. 4. Tale esenzione non si applica nel caso di richieste per più occupazioni con oggetti seriali, singolarmente anche inferiori a 0,5 mq., presentate dal medesimo soggetto, nell'ambito del territorio cittadino;
- r) le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune e strutture di proprietà del Comune. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate dal Comune per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile all'impresa. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone sulle predette aree per l'intero periodo oggetto di proroga;
- s) le occupazioni temporanee effettuate per lo svolgimento di iniziative di carattere politico o sindacale, purché la superficie non ecceda i 10 metri quadrati.
- t) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

u) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

v) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

2. Sono soggettivamente escluse dall'applicazione del canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) tutte le occupazioni di suolo pubblico richieste dal Comune di Monte Argentario per attività di pubblico interesse;

3. Per gli impianti pubblicitari posizionati su suolo pubblico è dovuto esclusivamente il canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari, determinato in base alle disposizioni contenute nel seguente Titolo III del presente Regolamento.

4. A norma dell'art. 57, comma 9 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e s.m.i., convertito con L. n. 120/2020, il canone non è dovuto per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e per i relativi stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

5. Se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, sarà richiesto il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del canone di occupazione, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo, in applicazione del successivo art. 86.

Articolo 23 - Commisurazione del canone per occupazioni particolari

1. Tenuto conto della natura patrimoniale del canone, l'Amministrazione può:

a) in presenza di una utilità sociale, o di prestazioni di pubblico interesse che comportino ricadute positive per la collettività, approvare con deliberazione della Giunta Comunale una riduzione, fino all'esenzione totale, del canone;

b) demandare alla valutazione tecnica dirigenziale la possibilità di ridurre, in tutto o in parte, il canone dovuto a fronte di prestazioni concrete di pubblica utilità, in applicazione dei criteri approvati dalla Giunta Comunale;

c) in presenza di più richieste di occupazione dello stesso luogo, ed in generale quando sia reso necessario da ragioni di trasparenza amministrativa, scegliere il concessionario con procedura di evidenza pubblica determinando il canone sulla base dell'offerta più vantaggiosa.

Per le occupazioni per le quali sia corrisposto un canone onnicomprensivo concordato in sede di convenzione, l'importo relativo al canone verrà imputato dall'Ufficio comunale che conclude la convenzione allo specifico capitolo di bilancio destinato all'entrata disciplinata nel presente Regolamento.

2. Nel caso di manifestazioni ed eventi di rilevanza nazionale ed internazionale e di particolare interesse per la promozione turistica del territorio, con occupazioni di suolo pubblico superiori ai 1.000 metri quadrati, potrà essere stabilito, con deliberazione della Giunta Comunale, un canone forfettario determinato sulla base di stima che tenga conto dei corrispettivi richiesti per aree e

strutture private equivalenti e dei costi aggiuntivi derivanti dall'uso di spazio pubblico non attrezzato. In tali casi potranno essere autorizzate concessioni della durata biennale con possibile proroga di un ulteriore anno ed a condizione che la durata delle occupazioni non sia superiore a 45 giorni nell'anno solare. Nel caso di proroga si dovrà procedere a revisione del canone di concessione.

3. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione in tema di tributi locali, tariffe, rette e canoni, nella quale sono definite anche le percentuali di riduzione ovvero di esenzione ed i riferimenti territoriali generali per la loro applicazione, la Giunta Comunale provvederà a deliberare le relative agevolazioni per le seguenti fattispecie:

- a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
- b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione di infrastrutture stradali, sottopassi, passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa. Le percentuali di riduzione o di esenzione riferite alle fattispecie di cui sopra sono annualmente stabilite con la deliberazione di cui all'articolo 172 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 (deliberazione quadro delle tariffe).

4. In specifici ambiti territoriali oggetto di progetti di riqualificazione urbana, ovvero nell'ambito di programmi di sostegno per nuove attività imprenditoriali, la Giunta Comunale può deliberare una riduzione del canone dovuto per l'attivazione di nuove attività commerciali per un periodo massimo di due anni. Negli ambiti oggetto di progetti di riqualificazione urbana, la Giunta Comunale potrà altresì ridurre, fino all'esenzione, il canone per le occupazioni con attrezzature di cantiere per il periodo necessario ai lavori di riqualificazione.

5. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato e/o utilizzato. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità e sulla base di quanto indicato al comma successivo. Sono oggetto del canone previsto dal successivo comma 7 del presente articolo gli eventuali accessi all'area con passi carrabili o svassi.

6. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone per l'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 829 della L. 160/2019 va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la suddetta tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

7. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativi ai passi carrabili non è frazionabile nel caso di comproprietari del fabbricato relativo. In tal caso il Comune ha la facoltà di procedere alla riscossione del canone per l'intero importo nei confronti di uno qualsiasi dei condebitori.

8. È disposta la riduzione del canone del 100 % per le occupazioni realizzate per manifestazioni con ingresso a pagamento il cui utile sia destinato a scopi benefici o umanitari.

9. Il canone è ridotto del 50% per le occupazioni effettuate:

a) da Consorzi di operatori regolarmente costituiti nell'ambito dei progetti di arredo urbano approvati con atto deliberativo dall'Amministrazione Comunale entro il 31.12 dell'anno precedente all'anno di imposizione;

b) per il rifacimento di facciate esterne di immobili, riconosciuto come elemento di recupero architettonico dell'arredo urbano, su parere dell'Ufficio comunale competente in materia di edilizia, con esclusione di rifacimento facciate a seguito di ordinanza comunale;

10. Per le occupazioni dello spettacolo viaggiante realizzate con l'installazione di attrazioni, giochi, divertimenti e simili, le superfici utili al fine del calcolo del canone sono così considerate:

a) 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;

b) 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;

c) 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.

11. Per le occupazioni permanenti di spazi pubblici realizzate con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa ordinaria fissata per le singole categorie è ridotta al 30%.

12. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune senza il consenso del proprietario dell'immobile cui gli stessi afferiscono, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9,00. L'eventuale superiore eccedente tale limite va calcolata in ragione del 10%.

Articolo 24 - Occupazioni per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfettaria stabilita dalla legge.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le occupazioni effettuate invece per l'erogazione di beni o altre utilità non aventi carattere di pubblica utilità, a mezzo convenzione, sono assoggettate ad un canone annuale commisurato alla tariffa ordinaria base ragguagliata alle varie categorie viarie e per metro quadrato.

CAPO IV – PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 25 - Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario e previo rilascio di apposito cartello segnaletico, conceda il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. In tale ipotesi la superficie di riferimento per il calcolo del canone è determinata con gli stessi criteri di cui all' art. 23 c. 7.
3. Non danno luogo ad applicazione del canone le semplici coperture di aree con il manto bituminoso o la sistemazione di aree antistanti gli accessi con materiale ghiaioso o di altro genere, in quanto dette opere attengono alla sistemazione del fondo stradale e non integrano il concetto di manufatto come innanzi definito. Non danno, altresì luogo ad applicazione del canone le coperture di fossi o di canali lungo le strade quando tali manufatti, nella sostanza, rappresentano un'opera di pubblico interesse, essendo costruiti per il vantaggio della collettività; sono, invece, assoggettabili come passi carrabili le coperture di fossi o di canali, effettuate solo con riferimento a specifiche unità immobiliari, allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse. Sono ancora da ritenersi tassabili come passi carrabili quei manufatti costituiti dal semplice smusso dei marciapiedi.
4. Nuovi accessi e passi carrabili possono essere previsti previo accertamento dello stato dei luoghi e rilascio di apposita autorizzazione/concessione da parte del competente Ufficio con scadenza il 31/12 del nono anno successivo alla data di rilascio dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine del procedimento stabilito in 45 giorni. I pareri necessari sono ritenuti acquisiti trascorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. I passi carrabili devono essere individuati con apposito segnale di divieto di sosta, recante il numero di autorizzazione.
6. I titolari di autorizzazione alla collocazione del segnale di divieto di sosta sono soggetti al pagamento del canone.
7. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare l'accesso carrabile può esserne avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale ove necessario sono a carico del richiedente

Articolo 26 - Manifestazioni ed eventi

1. Per manifestazioni ed eventi si intendono le attività di spettacolo o di intrattenimento ovvero di sensibilizzazione legate a scopi di natura politica, sindacale, culturale, scientifica, religiosa, benefica, sportiva, sociale, commerciale, promozionale o turistica che si svolgano nel territorio cittadino.
2. L'istanza per l'occupazione deve essere presentata in forma scritta all'ufficio competente almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, ad eccezione delle iniziative localizzate nelle piazze storiche ed auliche del centro cittadino per le quali la richiesta dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima. La concessione di suolo pubblico non sostituisce eventuali provvedimenti di competenza di altri enti ed Uffici comunali (ordinanze di viabilità, autorizzazioni ambientali, licenze di pubblica sicurezza, autorizzazioni in deroga ai limiti vigenti per le sorgenti sonore, eccetera). In particolare, qualora nell'ambito della manifestazione sia prevista la presenza, ancorché non

prevalente, di attività commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti alimentari dovranno essere acquisite le necessarie autorizzazioni commerciali e igienico sanitarie.

3. La domanda dovrà essere corredata dal progetto dell'attività, dalla descrizione dell'allestimento, dalla planimetria dettagliata dell'occupazione e dovrà indicarne la durata, specificando i tempi di montaggio, la durata dell'evento ed i tempi di smontaggio.

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni, il titolare, o un suo rappresentante, deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento al rispetto dei limiti in materia di inquinamento acustico.

5. La concessione dell'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni ed eventi può essere subordinata alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

6. Con provvedimento della Giunta Comunale possono essere adottate ulteriori prescrizioni per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi in zone ed aree centrali ed auliche o di particolare interesse ambientale.

Articolo 27 - Attività di propaganda elettorale

1. L'occupazione con banchi e tavoli di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ossia durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 28 - Attività di sensibilizzazione, divulgazione di idee, raccolta di fondi ed oggetti a scopo di beneficenza

1. Tali attività sono soggette alle norme di occupazione suolo pubblico quando comportano il collocamento sul suolo pubblico di banchi e tavoli per finalità politiche, sindacali, culturali, scientifiche, religiose, benefiche, sportive o sociali, senza scopo di lucro.

2. Il rilascio della concessione nelle aree centrali è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

Articolo 29 - Occupazione per comizi e raccolta firme

1. La concessione per l'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme relative a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è rilasciata previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. La concessione deve essere richiesta almeno 15 giorni prima.

3. Il rilascio della concessione nelle aree centrali storiche ed auliche è disciplinato da specifiche deliberazioni della Giunta Comunale.

4. Per ragioni di ordine pubblico potrà essere richiesto parere ai competenti organi di pubblica sicurezza.

Articolo 30 - Attività cinematografiche, televisive e fotografiche

1. L'occupazione per attività cinematografiche, televisive e fotografiche è volta alla riserva ed alla

delimitazione di aree per la preparazione e lo svolgimento delle riprese.

2. La domanda con il programma generale delle attività deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio delle riprese con l'indicazione delle aree e dei giorni interessati.

3. Il programma dettagliato delle riprese, con l'indicazione precisa degli orari e delle metrature richieste, dovrà essere presentato almeno 15 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività.

Articolo 31 - Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio

1. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.

2. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio, di lunghezza non superiore a metri lineari 12 e di superficie non superiore a metri quadrati 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.

3. La riserva di parcheggio non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

4. Le riserve di parcheggio per alberghi possono estendersi fino alla lunghezza massima di metri lineari venti con una superficie massima di quaranta metri quadrati.

5. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.

Articolo 32 - Spettacoli viaggianti

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, i trattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente e inserite nell'elenco ministeriale previsto dalla legge ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 33;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dalla normativa vigente.

3. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro

genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento comunale in materia di spettacoli viaggianti e nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 33 - Attività artistiche di strada

1. L'esercizio delle attività degli artisti di strada quali, a titolo esemplificativo, giocolieri, mimi, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, madonnari, ritrattisti e similari, è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di duecento metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - b) senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - d) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. Tali attività devono svolgersi nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento di polizia urbana.

Articolo 34 - Operatori del proprio ingegno

1. Nell'ambito dei progetti comunali finalizzati al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, con apposita deliberazione della Giunta Comunale sono individuate le aree e gli spazi destinati alle occupazioni finalizzate alla vendita di beni realizzati personalmente dagli operatori del proprio ingegno mediante la propria abilità, nonché i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.
2. Le occupazioni degli operatori del proprio ingegno sono finalizzate esclusivamente alla vendita di oggetti realizzati dal venditore personalmente, quali, a titolo esemplificativo: bigiotteria, capi di abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, assemblati anche in loco.
3. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico, mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti né il tesserino abilitante nel territorio regionale l'attività di vendita occasionale sulle aree pubbliche.
4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno, con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 35 - Feste di via

1. Le feste di via consistono in manifestazioni, svolte in una o più vie del territorio di riferimento, organizzate da Associazioni di via regolarmente iscritte in apposito Albo tenuto dal competente Ufficio comunale e aventi come scopo la creazione di un rapporto diretto tra le realtà commerciali e il territorio, nonché la realizzazione di momenti di aggregazione culturale e sociale, volti a valorizzare le particolarità di ogni zona. Le feste di via sono deliberate con provvedimento della Giunta Comunale.
2. La presenza di attività di vendita al dettaglio su area pubblica deve essere autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
3. L'attività di spettacolo viaggiante nell'ambito delle feste di via verrà autorizzata previa comunicazione all'ufficio competente, da parte dell'associazione di via, dell'elenco delle attrazioni che si intendono installare e presentazione di istanza da parte degli esercenti presenti nell'elenco stesso. L'attività di spettacolo viaggiante è sempre subordinata ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'ufficio competente secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia ed è subordinata altresì al rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 36 - Promozioni commerciali

1. L'occupazione di suolo pubblico può essere richiesta per attività di promozione economica destinate esclusivamente ad informare su proposte commerciali. E' vietata la contestuale attività di vendita.
2. Le attività di promozione commerciale non possono avere svolgimento nelle aree individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 37 - Occupazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni

1. L'attività di vendita al dettaglio di prodotti o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, effettuata su aree limitrofe all'evento è soggetta ad apposita autorizzazione commerciale e relativa concessione di occupazione di suolo pubblico. Essa è consentita per la sola durata dell'evento. Le aree sulle quali è consentita tale attività ed i criteri di assegnazione delle stesse sono definite con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Non verranno concesse autorizzazioni per vendita temporanea accessoria a manifestazioni nelle aree occupate dagli spettacoli viaggianti ad esclusione di quelle rilasciate agli operatori commerciali già compresi negli organici dello spettacolo viaggiante.

Articolo 38 - Occupazione per commercio ambulante in forma itinerante

1. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante, disciplinato dal vigente Regolamento di polizia urbana e dal Regolamento per il Commercio su aree pubbliche, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno cinquecento metri lineari;
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
2. Con apposita deliberazione, oltre che con le procedure di cui all'articolo 55 del presente

Regolamento, potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento della Civica Amministrazione.

4. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose.

Articolo 39 - Occupazioni per piccole attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa e sono esercitate:

- a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;
- b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;
- c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e polizia urbana.

2. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che potranno essere individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

3. ogni altro caso per lo svolgimento di tali attività è necessaria la concessione di occupazione di suolo pubblico ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 40 - Occupazione con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, portamenù), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di 120 cm e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati all'iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima. La domanda dovrà essere presentata almeno venticinque giorni prima dell'occupazione.

4. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici. Si ritiene acquisito il parere degli uffici trascorsi dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

5. La sola collocazione di due fioriere ai lati dell'ingresso dell'attività commerciale non è

subordinata ai pareri di cui al comma 4 purché l'occupazione non superi 0,70 mq. complessivi.

6. La collocazione degli elementi di arredo non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

Articolo 41 - Esposizione merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via in aree non comprese negli ambienti porticati o nelle aree pedonali, può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, alla quale deve essere riservato uno spazio minimo di 120 cm, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale. In tali casi, non occorre il parere preventivo dei competenti Uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano né il controllo preventivo della Polizia Municipale, qualora l'occupazione avvenga nel rispetto delle condizioni previste dal Codice della Strada.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

4. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di specifica tradizione commerciale locale, ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere la concessione anche in deroga ai limiti previsti dal comma 1, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate dai competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. In tali casi la domanda dovrà essere presentata __15__ giorni prima

5. Nelle aree porticate ed in quelle pedonali dovrà essere ottenuto il parere da parte dei settori delle amministrazioni competenti in materia di decoro ed arredo urbano, di concerto con la Soprintendenza qualora esista un vincolo ambientale e monumentale. In questi casi la possibilità di occupare il suolo è comunque sempre limitata ad un massimo di 70 centimetri, e sempre contenuta all'interno del fronte dell'attività commerciale.

6. L'esposizione di merci fuori negozio non deve interferire con altre occupazioni concesse nell'area.

Articolo 42 - Occupazioni con dehors (D1 e D2), tavolini e sedie

1. Per "dehors" si intende l'allestimento degli spazi all'aperto attrezzati per il consumo di alimenti e bevande, annessi ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione mediante un insieme di elementi posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico, senza delimitazioni, o con delimitazioni che creano un ambiente circoscritto anche su pedana ai fini di garantire la sicurezza, l'incolumità delle persone ed il superamento delle barriere architettoniche.

2. I dehors (D) vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- TIPO D1: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande senza pedana e senza delimitazioni fisiche fisse, eventualmente limitato con soluzioni autoportanti. Tale spazio potrà essere occupato da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di

servizio, panche, lavagne, porta menù, cestini, fioriere o vasi ornamentali), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete;

- TIPO D2: spazio all'aperto allestito per il consumo di alimenti e bevande su pedana e perimetrato necessariamente da opportuna delimitazione fissa, consentito solo in presenza di accentuate discontinuità o forti dislivelli del suolo, o per ragioni di sicurezza dettate dal contesto viabile, o volte a garantire il superamento delle barriere architettoniche, costituito da: sedie, tavoli, eventuali arredi di complemento (mobile di servizio, lavagne, porta menù, bacheche, cestini), eventuali coperture in tessuto (ombrelloni o tenda a falda tesa), pedana, relativa ringhiera di altezza pari a metri 1,10 a giorno o trasparente, fioriere purché integrate in modo armonico con la balaustra e incluse nell'occupazione della pedana, eventuali apparecchi illuminanti e riscaldatori che non necessitino di allacciamento alla rete.

3. Per occupare il suolo pubblico con dehors (D1 e D2), è necessario presentare istanza presso gli uffici comunali competenti per il rilascio di una concessione avente durata massima di un anno decorrente dalla stessa.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda al vigente regolamento in materia.

Articolo 43 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo quali, a titolo esemplificativo, tende solari, bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

Articolo 44 - Occupazioni per traslochi

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno __15__ giorni prima alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno _15__ giorni prima.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Articolo 45 - Occupazioni per lavori edili

1. L'occupazione del suolo pubblico può essere rilasciata per l'esecuzione di lavori edili e altri interventi, effettuati con o senza l'ausilio di mezzi di supporto. L'istanza per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno __15__ giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine, il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:

- a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;

- b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;
 - c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;
 - d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.
3. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Le aree concesse per lavori edili non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 46 - Occupazioni per lavori edili con posa di ponteggi e steccati

1. La posa di ponteggi, strutture provvisorie di cantiere costituite da impalcature composte da travi e tavolati, e di steccati, recinzioni provvisorie di cantiere è subordinata al rilascio di concessione di occupazione suolo pubblico.
2. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno __15__ giorni prima dell'inizio dell'occupazione se occorre ordinanza viabile, __20__ giorni se non occorre ordinanza. La richiesta di proroga dell'occupazione dovrà essere presentata almeno __5__ giorni prima della scadenza dell'occupazione.
3. Dopo il rilascio della prima concessione, non sono ammessi più di due ulteriori rinnovi, se non per eccezionali situazioni debitamente comprovate.
4. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti comunali in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità.
5. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiale ed attrezzature al di fuori dell'area oggetto di concessione. Le aree concesse non possono essere utilizzate per lo stazionamento di veicoli, ad eccezione delle macchine operatrici.

Articolo 47 - Occupazioni per cantieri e scavi stradali

1. Le occupazioni temporanee di spazio pubblico relative a cantieri e scavi stradali per la posa e la manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, non possono avere svolgimento senza preventiva concessione di occupazione suolo pubblico. La richiesta per il rilascio della concessione deve essere presentata almeno __15__ giorni prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La superficie di occupazione è determinata tenendo conto delle dimensioni effettive dell'area di cantiere, sottratta all'uso pubblico.
3. La durata delle suddette occupazioni può essere suddivisa in base alle diverse fasi di lavorazione (scavo, installazione, ripristino provvisorio, ripristino definitivo).
4. Le attività relative devono svolgersi nel rispetto del vigente Regolamento in materia di manomissioni e ripristini.
5. Le sedi stradali interessate dal cantiere e le zone limitrofe dovranno essere mantenute in condizioni di sicurezza tali da garantire una circolazione veicolare e pedonale sicura e priva di insidie. A tal fine il direttore dei lavori, in relazione all'area oggetto del cantiere deve:
- a) garantire il decoro, la pulizia e la sicurezza rispetto al transito dei veicoli e mezzi d'opera afferenti al cantiere;
 - b) assicurare la manutenzione dei tratti di strada interessati dal transito dei veicoli;

c) curare la pronta rimozione delle situazioni di pericolosità;

d) predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a persone e beni.

6. Non sono consentiti scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica senza la necessaria concessione di suolo pubblico.

7. Nello svolgimento dei lavori edilizi dovranno essere rispettate le norme contenute nei regolamenti della Città in materia di verde, gestione rifiuti e pubblicità e nel manuale di coordinamento visivo dei cantieri.

8. Per interventi di posa di nuove reti di pubblico servizio in aree vaste potranno essere stipulate convenzioni ai sensi dell'articolo 23 comma 1.

Articolo 48 - Occupazione per lavori di pubblica utilità ed urgenza

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, ai competenti uffici comunali.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di ultimazione), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o pec, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. Per quanto non previsto si fa rinvio al Regolamento comunale in materia di manomissione e ripristino dei sedimi stradali.

Articolo 49 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. Per l'installazione di impianti di distribuzione carburante, complessi commerciali unitari costituiti da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, dai relativi serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie, deve essere presentata istanza all'ufficio SUAP, secondo le disposizioni normative vigenti, per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto al rilascio della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio, del Codice della Strada e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale in materia di impianti di carburanti.

3. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione, presentando istanza all'ufficio comunale competente.

Articolo 50 - Occupazione con opere edilizie a titolo precario

1. Per la costruzione di opere edilizie a titolo precario (quali a titolo esemplificativo intercapedini, griglie, pensiline, vetrine, bacheche, lucernari, rampe, cabine foto e telefoniche, armadi tecnologici e centrali termiche) deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire e della concessione, che costituisce presupposto per l'occupazione suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, finché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

Articolo 51 - Occupazione con chioschi

1. Nel rispetto dei piani e programmi vigenti nell'ente, per l'installazione di chioschi, manufatti isolati generalmente prefabbricati, deve essere presentata istanza presso gli uffici competenti per l'ottenimento di permesso di costruire che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Le opere devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, del Regolamento edilizio, del Codice della Strada e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale.
3. La realizzazione degli interventi oggetto di richiesta di permesso di costruire che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.
4. Le opere, fintantoché esistenti, dovranno essere conservate secondo le modalità precisate nel permesso di costruire, che costituisce presupposto per il rilascio della concessione di suolo pubblico. Ogni eventuale modificazione dovrà essere previamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.
5. Il possesso della concessione di suolo pubblico per la posa in opera di un chiosco destinato alla vendita o alla somministrazione di alimenti o bevande costituisce condizione necessaria e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione commerciale corrispondente, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legislazione di settore.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rinvia ai vigenti regolamenti in materia e alla disciplina legislativa sovraordinata.

Articolo 52 - Occupazione con padiglioni (P1 e P2)

1. Per padiglione ad uso ristoro si intende la struttura attrezzata all'aperto per il consumo di alimenti e bevande che costituisce un ambiente chiuso delimitato completamente o in parte, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. I padiglioni sono autorizzati con un titolo abilitativo edilizio a sensi della normativa vigente. I padiglioni vengono classificati a seconda degli elementi che lo compongono in:

- TIPO P1 APERTO SU UN LATO;

- TIPO P2 CHIUSO.

Le caratteristiche formali e dimensionali dei padiglioni, devono rispondere a quanto specificamente definito nelle Norme Tecniche che costituiscono parte integrante del regolamento in materia.

2. L'installazione di Padiglioni (P1 e P2) è subordinata al rilascio del permesso di costruire e della concessione che costituisce presupposto per l'occupazione di suolo pubblico.
3. La concessione è valida per 10 anni decorrenti dalla data del rilascio.

Articolo 53 - Occupazione per l'erogazione dei pubblici servizi

1. Le occupazioni permanenti del territorio comunale realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi sono soggette a concessione di occupazione suolo pubblico.

Articolo 54 - Occupazioni di altra natura

1. Le occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal presente Regolamento possono essere concesse previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità ed alla durata dell'occupazione.

TITOLO III – DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 55 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono così definiti:
 - a) **Insegna di esercizio**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - b) **Insegna pubblicitaria**: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
 - c) **Pubblicità su veicoli e natanti**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
 - d) **Pubblicità con veicoli d'impresa**: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
 - e) **Pubblicità varia**: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili

mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;

- f) **Impianti pubblicitari:** per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g) **Impianto pubblicitario di servizio:** manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i) **Preinsegna:** scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 56 - Mezzi pubblicitari abusivi

1. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari in maniera abusiva, il soggetto che effettua la diffusione, individuato anche a seguito di attività di accertamento d'ufficio, è soggetto passivo dell'indennità e del canone; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o realizzati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Dall'esposizione pubblicitaria abusiva sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità fissata il cui importo viene determinato sulla base del canone che sarebbe risultato applicabile nel caso la diffusione fosse stata regolarmente autorizzata. L'applicazione della indennità non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva venga successivamente regolarizzata.

Articolo 57 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

2. La finalità del Piano è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall'art. 23 del Decreto legislativo 285/92, dall'art. 47 del D.P.R. 495/92 e dall'art. 37 del D.P.R. 610/96, e di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada.

4. Il Piano è redatto secondo le specifiche linee di indirizzo approvate dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, tenuto conto del fatto che obiettivo preminente del Piano è quello di armonizzare l'inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.

CAPO II – DISPOSIZIONI PROCEDIMENTALI SULLA DIFFUSIONE DEI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 58 - Autorizzazione

1. Chiunque intenda collocare mezzi pubblicitari o intraprendere altre iniziative pubblicitarie, deve essere preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione. In assenza di autorizzazione o se l'installazione del mezzo pubblicitario o l'attuazione dell'iniziativa risulta difforme rispetto a quanto autorizzato, si applicano le sanzioni di cui al Titolo VI del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

3. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emissione dell'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee. Sono **permanenti** le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono **temporanee** le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata inferiore all' anno solare.

5. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero in uso al Comune, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica.

Articolo 59 - Domanda di autorizzazione

1. La domanda, redatta in bollo, su appositi moduli predisposti e forniti dall'Ufficio e reperibili anche sul sito internet del Comune deve essere presentata al competente Ufficio comunale. Laddove previsto, la domanda dovrà essere inoltrata per via telematica tramite lo sportello on-line accessibile dal portale istituzionale dell'Ente. La domanda deve essere presentata anche se l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 75, comma 1, del presente Regolamento, e nel caso in cui s'intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

2. L'Ufficio Comunale competente entro 60_ giorni dalla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Tale termine è prorogabile, nei termini di legge, per l'acquisizione di pareri di altri Enti e/o nel caso in cui l'Ufficio inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse od a produrre ulteriore documentazione integrativa.

3. Il diniego deve essere espresso e motivato.

4. Il rilascio dell'autorizzazione comporta valutazioni tecniche e discrezionali e, pertanto, non si applica l'istituto del silenzio assenso né quello della Segnalazione Certificata d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990 e s.m.i..

5. L'autorizzazione è valida dalla data del suo rilascio. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 60 - Subingresso nell'autorizzazione

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.

2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione con le modalità indicate all'articolo precedente.

3. E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.

4. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.

5. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 86, comma 5, del presente Regolamento. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.

6. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 61 - Variazione del messaggio pubblicitario

1. Rimanendo immutate tipologia, struttura e dimensioni, per le sole insegne, ad eccezione della tipologia a bandiera, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari autorizzati successivamente all'entrata in vigore del Piano Generale degli Impianti del Comune purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che i mezzi pubblicitari esistenti rispettano le norme del Piano Generale degli Impianti vigente.

Articolo 62 - Preventiva autorizzazione uffici tecnici. Controdeduzioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole degli Uffici Tecnici comunali e della Polizia Municipale che esaminano le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valutano l'osservanza delle norme tecniche ambientali dettate dal Piano Generale degli Impianti e dalle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

2. Avverso il parere negativo degli Uffici Tecnici comunali è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate all'Ufficio competente, da presentarsi secondo la tempistica e modalità di cui all'articolo 10 bis della Legge 241/1990.

3. Decorso il termine previsto dalla comunicazione di cui al precedente comma o dalla notificazione del parere negativo, la pratica sarà archiviata.

Articolo 63 - Validità dell'autorizzazione - Rinnovo - Revoca - Decadenza - Duplicati

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti vigente.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone e con quanto previsto all'art. 62, comma 6 ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La domanda di rinnovo in bollo, anche cumulativa, deve essere presentata almeno 15 giorni prima della scadenza e deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale. A corredo della domanda deve essere inoltre prodotta l'autodichiarazione di conformità del mezzo pubblicitario in opera a quanto in precedenza autorizzato, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i..

4. L'autorizzazione è sempre rilasciata in forma precaria ed è revocabile:

- per parziale o omesso pagamento di una annualità;
- in qualsiasi momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

5. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:

- collocamento e/o la realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
- inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione di cui al successivo articolo 70;
- mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dal decorso del termine previsto dall'articolo 63, comma 6, ovvero la mancata attivazione della pubblicità richiesta entro 120 giorni dalla data di comunicazione di avvenuto rilascio, salvo eventuali deroghe che potranno essere concesse unicamente qualora l'intestatario dell'autorizzazione ne faccia richiesta scritta e validamente motivata.

6. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64.

7. Qualora necessario l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. contenente la motivazione della richiesta di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.

Articolo 64 - Cessazione - Rimozione e rinuncia alla pubblicità

1. La denuncia di cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

2. Qualora la cessazione o la sostituzione in corso d'anno, di un mezzo pubblicitario con funzione di insegna di esercizio, determini una superficie di esposizione pubblicitaria uguale o inferiore a 5 mq., l'esenzione, di cui all'articolo 1, comma 833, lett. l) della Legge 160/2019, verrà applicata a partire dall'anno successivo.

3. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'Autorità Competente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

4. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposto il canone per l'intero anno.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'autorizzazione deve essere restituita, quando richiesto, al competente Ufficio comunale.

Articolo 65 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza ed allo stato di manutenzione degli impianti installati e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità civile conseguente alla realizzazione delle iniziative pubblicitarie.

In particolare egli ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi stabiliti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) procedere alla rimozione in caso di cessazione, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in caso di motivata richiesta del Comune.

Articolo 66 - Divieti e limiti per iniziative pubblicitarie

1. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.

2. Tenuto conto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996) sono vietati:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
- b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;
- c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento e quelli a messaggio variabile aventi un periodo di variabilità inferiore a 7 secondi in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli;

- d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
- e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
- f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed aree di intersezione;
- g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi;
- i) la pubblicità fonica al di fuori delle seguenti fasce orarie: 9,30 – 13,30 / 16,00 - 19,30 ed in prossimità di ospedali e cliniche.

3. Sono inoltre vietate:

- a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
- b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
- c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
- d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
- e) le vetrofanie che presentino soluzioni precarie o disordinate;
- f) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività. In caso di violazione della prescrizione reiterata anche una sola volta, viene revocata l'autorizzazione, la concessione o la convenzione per l'impianto specifico e contestualmente viene diffidata la rimozione a cura della ditta. In caso d'inottemperanza provvede l'Amministrazione d'Ufficio, a spese della ditta inadempiente.

4. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.

CAPO III - TARIFFA E CANONE RELATIVI ALLE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 67 - Criteri per la determinazione delle tariffe del canone

1. Le tariffe del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari sono determinate a norma dell'articolo 1, commi 826 e 827 della L. 160/2019 sulla base dei seguenti elementi:

- a) il maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;
- b) Tutte le vie, strade, piazze ed aree pubbliche cittadine sono classificate in un'unica categoria.
- c) la durata della diffusione del messaggio pubblicitario;

2. al fine di tenere conto degli elementi di cui al punto 1 sono predeterminati coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa standard. Le tipologie di diffusione pubblicitaria che sono

soggette all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa di riferimento, sono indicate nell'allegato "B" del presente Regolamento;

3. l'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione per l'anno successivo di quelle in vigore.

Articolo 68 - Modalità per l'applicazione delle tariffe e la determinazione del canone

1. Per l'applicazione delle tariffe alle varie tipologie di mezzi pubblicitari occorre tenere presente le seguenti disposizioni.

2. Norme a carattere generale:

- a) Il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è il corrispettivo annuale (per le autorizzazioni permanenti) o giornaliero (per quelle temporanee) rapportato all'unità di misura prevista in relazione alle singole tipologie di mezzi pubblicitari impiegati.
- b) Il canone annuo o giornaliero, se dovuto, deve essere indicato nell'atto di autorizzazione.
- c) Le superfici inferiori al metro quadrato sono arrotondate per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, sono arrotondate al mezzo metro quadrato.
- d) Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
- e) per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di tutto il mezzo atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo;
- f) il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
- g) si considera luminosa la diffusione pubblicitaria effettuata tramite mezzi:
 1. luminosi: ove l'illuminazione è costituita da una sorgente interna ottenuta mediante corpi luminosi posti internamente al cassonetto (filamenti neon).
 2. illuminati: ove l'illuminazione è costituita da uno o da un insieme di corpi illuminanti che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina il mezzo dall'esterno in maniera diretta, indiretta o riflessa;
- h) per i mezzi pubblicitari costituiti da parti luminose e da parti non luminose la liquidazione del canone si dovrà calcolare sulla base di tariffe differenziate;
- i) limitatamente alle esposizioni pubblicitarie temporanee di carattere commerciale viene applicata una maggiorazione stagionale del 50%_____ per cento, per il periodo dal _01/06_____ al __30/09_____ di ogni anno.

3. Norme specifiche:

- a) se l'insegna di esercizio autorizzata è collocata agli angoli di vie, corsi o piazze classificate in categorie diverse, per tutto l'impianto si applica la tariffa prevista per l'indirizzo ove ha sede l'attività; alle altre tipologie di diffusione pubblicitaria poste all'intersezione di una via in categoria normale con una in speciale, se visibili da quest'ultima, si applica la maggiorazione prevista per la categoria più importante.
- b) sono considerati mezzi pubblicitari autonomi le insegne o simili che diffondono un messaggio compiuto;

- c) il canone da applicare alla pubblicità effettuata con pannelli luminosi a messaggio variabile o intermittente è determinato in base alla superficie del mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi emessi e viene differenziato in base all' utilizzo per conto proprio dell' impresa o per conto terzi.
- d) il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito;
- e) per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
- f) per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente con arrotondamento quindi per ciascuna di esse;
- g) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- h) i festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
- i) e' considerato unico mezzo pubblicitario, da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l' iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da piu' moduli componibili.

4. Pubblicità su veicoli in genere:

- a) La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato è consentita nei limiti previsti del Codice della Strada ed è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d' uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
- b) Il canone, per i veicoli di cui alla lettera precedente è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
- c) sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto, i messaggi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi offerti, o qualsiasi altra indicazione o raffigurazione atta a migliorare l' immagine del soggetto pubblicizzato, apposti in aggiunta alle indicazioni del marchio della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo, o in sostituzione di esse, si applica apposita tariffa forfettaria annuale indicata nell' allegato B del presente regolamento;
- d) Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

Articolo 69 - Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento del canone:

- a) i mezzi pubblicitari di qualunque tipologia di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- b) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- c) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;
- e) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- f) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;
- g) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie..
- i) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- n) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- o) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

- p) la distribuzione di volantini atti a diffondere messaggi di contenuto politico, ideologico, religioso effettuati senza scopo di lucro.
- q) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva (intesa come somma delle superfici arrotondate per ogni singola insegna) non superiore a 5 metri quadrati. Le singole insegne unitarie, riportanti sia i dati necessari per l'individuazione dell'esercizio, (il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente), sia il marchio o il nome di un prodotto o di un servizio offerto, se contenuti nello stesso mezzo, sono assimilate a quelle di esercizio purché il prodotto o il marchio reclamizzato sia riconducibile all'attività esercitata e sempre che il soggetto passivo della relativa imposta, (e dell'eventuale esenzione), sia il titolare dell'esercizio e non il produttore dei beni e dei servizi. Gli ulteriori e distinti mezzi pubblicitari esposti in aggiunta a quelli di esercizio, contenenti il solo marchio o la sola indicazione dei prodotti commercializzati o servizi offerti, non sono considerati insegne di esercizio e non sono pertanto passibili di esenzione, salvo il caso in cui l'esposizione di un mezzo avente tali caratteristiche non costituisca l'unico strumento identificativo dell'esercizio interessato e svolga pertanto, anche se indirettamente, la funzione principale di indicare il luogo ove si realizza l'attività economica; anche in questo caso, ai fini dell'esenzione valgono ovviamente, (oltre al non superamento dei 5 metri quadrati di superficie), le limitazioni precedentemente indicate per le cosiddette "insegne miste", ovvero marchio o indicazione del prodotto riconducibili all'attività esercitata e soggettività passiva del titolare. Sono considerate insegne di esercizio anche quelle apposte per l'individuazione dei negozi in "franchising" e simili, (concessionari monomarca), nonché le insegne recanti il logo delle società petrolifere e finalizzate a contraddistinguere le stazioni di servizio dei distributori di carburanti. Nel caso in cui, (come per Banche, assicurazioni ecc...), oltre all'unità principale o alla sede esistano unità secondarie, (filiali o esercizi ubicati in luoghi diversi dalla sede o dall'unità principale), l'esenzione in oggetto si applica considerando ogni singolo punto di vendita o di produzione di beni o servizi.
- r) la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dal Comune di Monte Argentario riguardante la propria attività istituzionale;
- s) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di Enti Pubblici Territoriali;
- t) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- u) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;

Articolo 70 - Riduzioni

1. La tariffa del canone dovuto è ridotta al 50% per:

- a) la pubblicità temporanea relativa ad iniziative degli enti pubblici territoriali a condizione che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere la riduzione a condizione che:
- la loro superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale;

- ogni sponsor o logotipo non superi il limite massimo di trecento centimetri quadrati.
- b) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
- d) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

Articolo 71 - Dichiarazioni per particolari fattispecie di diffusione pubblicitaria

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine con la data di scadenza.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. Per le pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente all'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un mq è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.
7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.

TITOLO IV – PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 72 – Servizio delle Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o dell'eventuale concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 73 – Determinazione del canone per le pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. Il canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione è determinato con riferimento alla tariffa standard giornaliera di cui al comma 827 della Legge 160/2019. Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione si applica l' aumento indicato nell' allegato "B".

3. La tariffa per l'affissione è maggiorata del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli.

4. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

5. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni di cui all' art. 86 c. 4 del presente regolamento.

6. Limitatamente alle affissioni di carattere commerciale viene applicata una maggiorazione stagionale del 50 per cento, per il periodo dal 01/06 al 30/09 di ogni anno.

7. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 74 - Riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 80;
- b) per i manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

2. Per l'applicazione della riduzione il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore

dell'evento e appaia evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni singolarmente superano i trecento centimetri quadrati o complessivamente superano il 10% della superficie del manifesto, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

3. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub c), in ossequio al principio di autogoverno degli enti territoriali, il patrocinio o la partecipazione degli enti ha efficacia limitatamente alla circoscrizione territoriale di competenza di ciascun ente.

Articolo 75 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti degli enti pubblici in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche regionali, per il parlamento europeo ed amministrative;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge.

Articolo 76 – Modalità di espletamento del servizio pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.

3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi in cui la mancata affissione non dipenda dal committente, questi può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.

7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro _25 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Art. 77 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

TITOLO V – VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 78 - Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Il versamento del canone è effettuato, direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della L. 160/2019.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione. Qualora l'importo del canone superi Euro 1.500,00 per la pubblicità e 250,00€ per le occupazioni, sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31/05; per importi superiori a Euro 1.500,00 per la diffusione pubblicitaria e 250,00€ per le occupazioni è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30/06, 30/07, 30/09, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
4. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione.
5. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone

relativo al primo anno deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il termine di cui al successivo comma 5.

6. L'Amministrazione Comunale nella delibera quadro delle tariffe fissa il termine entro il quale eseguire il pagamento del canone, se la riscossione avviene in un'unica soluzione, ovvero i termini per il versamento delle rate nel caso di riscossione rateale.

7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini di cui al comma precedente, trovano applicazione gli interessi di legge.

8. La riscossione volontaria e coattiva del canone e dei relativi accessori è gestita direttamente dal Comune o effettuata dal soggetto incaricato della loro riscossione. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con le modalità di cui all'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge 160/2019.

Articolo 79 - Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro _12,00_per anno.

2. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.

3. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.

4. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.

Articolo 80 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Dirigente/funziario responsabile della risorsa di entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di ingiunzioni/cartelle di pagamento o avvisi di contestazione o altri atti di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019, secondo un piano rateale predisposto dall'ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi di legge, oltre al rimborso delle spese. Analoga procedura si applica anche in caso di gestione del canone affidata a terzi.

3. L'Ufficio gestore dell'entrata dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando è iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare ovvero con il fermo amministrativo;

b) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

- c) se l'importo è inferiore a quelli stabiliti nell'articolo 83 comma 4 del presente regolamento.
- d) per debiti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di precedenti sanzioni amministrative.

TITOLO VI – SANZIONI, INDENNITA' ED ACCERTAMENTI

Articolo 81 - Sanzioni e indennità per occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi.

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie stabilite dal codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla L. 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della L. 160/2019.
2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di **un'indennità** pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale, fatta salva la prova certa contraria sia per le occupazioni sia per la diffusione di messaggi pubblicitari già in essere prima del trentesimo giorno, sia per le fattispecie che normalmente abbiano una durata ragionevolmente più breve;
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone e dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.
3. La sanzione di cui al precedente comma è applicata anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni. Il pagamento dell'indennità e della sanzione non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
5. Nei casi di omesso, parziale versamento del canone, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 2 lettera b del presente articolo. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all' art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
7. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

8. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.

9. In caso di mancato o parziale versamento del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione ed alla diffusione dei messaggi pubblicitari, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi legali.

Articolo 82 - Sanzioni accessorie

1. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita e dei mezzi pubblicitari abusivi ed il ripristino dello stato dei luoghi.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.

3. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

4. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta secondo la normativa vigente

Articolo 83 - Autotutela

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Dirigente/funziionario responsabile del procedimento autorizzatorio può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospendere l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dal Dirigente/funziionario responsabile della risorsa di entrata.

2. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'Amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

Articolo 84 - Attività di verifica e controllo

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre agli agenti di Polizia Municipale ed ai restanti agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria provvedono, ai sensi dell'art. 1, comma 179 della L. 296/2006 il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del soggetto cui è affidata la gestione del canone, cui, con provvedimento adottato dal dirigente/Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. L'Ufficio competente o il soggetto cui è affidata la gestione del canone provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze previste e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di determinazione delle somme dovute adottato dal Responsabile dell'entrata ai sensi dell'art. 1, commi 792 e seg. della L. 160/2019, con intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento. Gli atti costituiscono titolo esecutivo idoneo ad

attivare le procedure esecutive e cautelari. Nei casi in cui non si sia diversamente provveduto, in tale atto sono contestualmente verbalizzate le violazioni amministrative accertate.

3. Ai fini del potenziamento dell'esercizio dell'attività di verifica e controllo e per incentivare l'attività di recupero dell'evasione, la Giunta Comunale con il Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, può attribuire un compenso incentivante a tutto il personale addetto in misure differenziate, in funzione di progetti finalizzati al recupero dell'evasione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85 - Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamento vigenti.

2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove tariffe, all'occupazione e all'esposizione pubblicitaria temporanee si applicano quelle in vigore nell'anno precedente. Nel caso di variazione delle tariffe in corso di occupazione o esposizione, l'Ufficio dispone il conguaglio delle somme dovute sulla base delle nuove tariffe, per il periodo dal quale le stesse sono entrate in vigore.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 846 della L. 160/2019 si può affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della _Tosap, dell'ICP e della DPA.

5. Al fine di cui al comma precedente, le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del presente canone e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.

ALLEGATO A

TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO/SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO PUBBLICO PERMANENTE

ANNUALE

Tariffa standard annuale (L. 160/2019)	Coefficiente moltiplicatore della tariffa standard	Tariffa ordinaria annuale (€)
40,00 €	0,5500	33,50 €

Categoria strada	Unica su tutto il territorio comunale
Coefficiente territoriale	1,00
Tariffa ordinaria graduata per categoria della strada	33,50

Tipologia di occupazione	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa annuale (€/mq)
Occupazioni suolo generiche	1,00	33,50
Occupazioni soprassuolo generiche	0,50	16,75
Occupazioni soprassuolo con tende fisse o retrattili	0,30	10,05
Occupazioni sottosuolo generiche	0,25	8,375
Occupazioni con passi carrabili	0,50	16,75
Occupazioni con passi carrabili costruiti dal Comune e non utilizzati	0,10	3,35
Occupazioni con accessi sui quali appositi cartelli segnaletici vietano la sosta indiscriminata	0,30	10,05
Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti	0,30	10,05
		Canone annuale per ogni unità
Occupazioni suolo con distributori di tabacchi	0,50	16,75
Distributori di profilattici	0,50	16,75
Occupazioni sottosuolo con serbatoi fino a 3000 litri. (per serbatoi di maggiore capacità la tariffa è aumentata di 1/4 per ogni mille litri o frazione di mille litri)	0,25	8,38

Fissato dalla L. 160/2019 comma 829

Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti per la fornitura di servizi di pubblica utilità (gas, acqua, telecomunicazioni etc)	Tariffa unica di 1,50 € x N. complessivo delle utenze (importo minimo 800,00€)
---	--

GIORNALIERA

Tariffa standard giornaliera (L. 160/2019)	Coefficiente moltiplicatore della tariffa standard	Tariffa ordinaria giornaliera (€)
0,70 €	3,0000	3,10 €

Categoria strada	Unica su tutto il territorio comunale
Coefficiente territoriale	1,00
Tariffa ordinaria graduata per categoria della strada	3,10

Tipologia di occupazione suolo	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa giornaliera (€/mq)
Occupazioni suolo generiche	1,00	3,10
Occupazioni soprassuolo	0,50	1,55
Occupazioni soprassuolo con tende fisse o retrattili	0,30	0,93
Occupazioni sottosuolo	0,25	0,78
Occupazione in occasione di festeggiamenti	1,50	4,65
Occupazione realizzate da pubblici esercizi	0,50	1,55
Occupazioni dello spettacolo viaggiante	0,20	0,62
Occupazioni effettuate con cantieri di lavoro per la messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti destinati all'esercizio o manutenzione di impianti di erogazione di pubblici esercizi	0,50	1,55

Fissato dalla L. 160/2019 comma 829

Occupazioni effettuate con autovetture ad uso privato su aree destinate dal Comune a parcheggio	0,70	2,17
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50	1,55
Occupazioni effettuate nel corso di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20	0,62

Riduzioni x durata occupazione (cumulabili)	
Durata	coeff. Moltiplicatore della tariffa giornaliera
>14gg	0,80
>30gg	0,50

ALLEGATO B) TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
ANNUALE

Tariffa standard	Coeff. Moltiplicatore della tariffa standard	Tariffa ordinaria
40,00 €	0,3358	13,430 €

Unica categoria su tutto il territorio comunale	
Coefficiente territoriale	1,00
Tariffa ordinaria graduata per categoria	13,4300 €

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria	Tariffa Annuale
Pubblicità ordinaria (tariffa al mq)		
Effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. di superficie	1,0000	13,4300 €
Effettuata in forma opaca di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq.	1,2500	16,7875 €
Effettuata in forma opaca di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	1,8750	25,1813 €
Effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq.	2,5000	33,5750 €
Effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. di superficie	2,0000	26,8600 €
Effettuata in forma luminosa di superficie da 1 mq. a 5,5 mq.	2,5000	33,5750 €
Effettuata in forma luminosa di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	3,1250	41,9688 €
Effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq.	3,7500	50,3625 €
Pubblicità effettuata con pannelli luminosi (tariffa al mq)		
Per conto terzi (fino a 1 mq di superficie)	3,0767	41,3200 €
Per conto terzi (oltre 1 mq di superficie)	3,8459	51,6500 €
Per conto proprio (fino a 1 mq di superficie)	1,5383	20,6600 €
Per conto proprio (oltre 1 mq di superficie)	1,9229	25,8250 €
Pubblicità con veicoli (tariffa al mq)		

Effettuata all'esterno di veicoli fino ad 1 mq. di superficie	1,0000	13,4300 €
Effettuata all'esterno di veicoli di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq.	1,2500	16,7875 €
Effettuata all'esterno di veicoli di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	1,8750	25,1813 €
Effettuata all'esterno di veicoli di superficie superiore a 8,5 mq.	2,5000	33,5750 €
Pubblicità con veicoli di proprietà dell'impresa (forfettaria)		
Autoveicoli di portata fino a 3000Kg	3,6917	49,5800 €
Autoveicoli di portata superiore a 3000Kg	5,5376	74,3700 €
Autoveicoli circolanti con rimorchio di portata fino a 3000Kg	7,3835	99,1600 €
Autoveicoli circolanti con rimorchio di portata superiore a 3000Kg	11,0752	148,7400 €
Motoveicoli e altri	1,8459	24,7900 €

TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

GIORNALIERA

Tariffa standard	Coeff. Moltiplicatore della tariffa standard	Tariffa ordinaria
0,70 €	1,9186	1,3430 €

Unica categoria su tutto il territorio comunale	
Coefficiente territoriale	1,0000
Tariffa ordinaria graduata per categoria	1,3430 €

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente moltiplicatore della tariffa ordinaria	Tariffa
Pubblicità ordinaria (tariffa al mq per periodo di 30gg o frazione)		
Effettuata in forma opaca fino ad 1 mq. di superficie	1,0000	1,3430 €

Effettuata in forma opaca di superficie da 1,01 mq. a 5,5 mq.	1,2500	1,6788 €
Effettuata in forma opaca di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	1,8750	2,5181 €
Effettuata in forma opaca di superficie superiore a 8,5 mq.	2,5000	3,3575 €
Effettuata in forma luminosa fino ad 1 mq. di superficie	2,0000	2,6860 €
Effettuata in forma luminosa di superficie da 1 mq. a 5,5 mq.	2,5000	3,3575 €
Effettuata in forma luminosa di superficie da 5,51 mq. a 8,5 mq.	3,1250	4,1969 €
Effettuata in forma luminosa di superficie superiore a 8,5 mq.	3,7500	5,0363 €
Pubblicita' effettuata con pannelli luminosi (tariffa al mq per periodo di 30gg o fraz.)		
Per conto terzi (fino a 1 mq di superficie)	3,0767	4,1320 €
Per conto terzi (oltre 1 mq di superficie)	3,8459	5,1650 €
Per conto proprio (fino a 1 mq di superficie)	1,5383	2,0660 €
Per conto proprio (oltre 1 mq di superficie)	1,9229	2,5825 €
Pubblicita' effettuata con striscioni trasversali (tariffa al mq per periodo di 15gg o fraz.)		
fino a 1 mq di superficie	10,0000	13,43 €
oltre 1 mq di superficie	12,5000	16,79 €
Pubblicita' effettuata con aeromobili (tariffa per ciascuna unità)	46,1430	61,97 €
Pubblicita' effettuata con palloni frenati (tariffa per ciascuna unità)	23,0715	30,99 €
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma di volantinaggio (per ciascuna persona/punto di distribuzione)	1,9211	2,58 €
Diffusione pubblicitaria effettuata in forma sonora (per ciascun punto di diffusione)	5,7707	7,75 €
Diffusione pubblicitaria effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche (per ciascun punto)	1,9211	2,58 €
Maggiorazione per stagione estiva (dal 1/6 al 30/9)	50,00%	

**TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
PER DIFFUSIONE/ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONIUnica categoria su tutto
il territorio comunale

Tariffa standard € 0,70

Tariffa ordinaria

0,7000

Tipologia di diffusione/esposizione pubblicitaria	Coefficiente	Tariffa
Manifesto fino a 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per periodo di 10gg o frazione)	1,9429	1,3600 €
Manifesto fino a 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per ulteriore periodo di 5gg o frazione)	0,5857	0,4100 €
Manifesto oltre 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per periodo di 10gg o frazione)	2,4286	1,7000 €
Manifesto oltre 1mq di superficie (tariffa foglio 70x100 per ulteriore periodo di 5gg o frazione)	0,7321	0,5125 €

Maggiorazioni

Per commissioni inferiori a 50 fogli	50,00%
Per formati da 8 a 12 fogli	50,00%
Per formati oltre i 12 fogli	100,00%
Diritto di urgenza	30,00
Maggiorazione per stagione estiva (dal 1/6 al 30/9)	50,00%

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

Legge 160/2019 commi 837 – 846

Sommario

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Disposizioni generali e occupazioni abusive
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi
- Art. 5 - Criteri generali per la determinazione della tariffa
- Art. 6 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Art. 7 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Art. 8 - Determinazione del canone
- Art. 9 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art. 10 – Versamenti e rimborsi
- Art. 11 – Dilazione e sospensione del pagamento
- Art. 12 – Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
- Art. 13 – Autotutela
- Art. 14 – Riscossione coattiva
- Art. 15 – Rinvio
- Art. 16 – Entrata in vigore
- Allegato A - TARIFFE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, contiene i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'art. 1 commi 837 e successivi della L. 160/2019, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Monte Argentario.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
3. Il canone, di cui al precedente comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (*oppure*) il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato art. 1 L. 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 – Disposizioni generali e occupazioni abusive

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo le aree e gli spazi destinati a mercato, nonché gli spazi ad esse sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti;
2. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso e deve, altresì, essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne;
3. Le occupazioni effettuate senza la preventiva concessione sono considerate abusive così come le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuta proroga della concessione, ovvero oltre la data di revoca, decadenza o sospensione della concessione medesima;
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche destinati a mercato sono disciplinati nel presente Regolamento;
5. Gli atti di concessione devono essere nella disponibilità del richiedente prima dell'inizio dell'occupazione. Essi sono efficaci, e le relative occupazioni consentite, solo dalla data dalla quale gli stessi sono nella disponibilità del richiedente;
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza;
7. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico;

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata
2. Il canone è dovuto per l'intero periodo risultante dall'atto di concessione, indipendentemente dall'effettiva occupazione da parte del concessionario, anche in casi di assenze giustificate ai sensi della normativa vigente e anche nel caso in cui quest'ultimo ceda in affitto l'azienda, in tal caso il cedente è obbligato in solido.

Art. 4 - Rilascio e rinnovo dei titoli autorizzativi

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche destinati all'esercizio dell'attività di commercio per l'offerta di merci al dettaglio sono rilasciate, o rinnovate, dagli appositi provvedimenti deliberativi di attuazione adottati dal Comune;
2. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi, formalmente contestati, non pagati e non sospesi giudizialmente ed amministrativamente, relativi al CANONE di cui al presente Regolamento, al

previgente canone COSAP/ alla previgente imposta TOSAP e alla TARI ATTIVITÀ o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative dovute per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.

Art. 5 - Criteri generali per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone disciplinato dal presente regolamento è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) tipologia dell'occupazione;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale della tariffa comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore;
3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente regolamento.

Art. 6 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo sia per gli spazi soprastanti e sottostanti, tutte le strade, le aree e gli spazi pubblici sul territorio comunale sono classificati in un'unica categoria.

Art. 7 - Determinazione delle tariffe giornaliere

1. Per le occupazioni, ancorché effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione avente durata pluriennale, realizzate su aree che al termine dell'attività di vendita vengono restituite all'uso comune e per le occupazioni temporanee il canone dovuto è commisurato a giorni;
2. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, nella misura di Euro 40,00. Dalla tariffa standard si deriva, attraverso opportuno coefficiente moltiplicatore, la tariffa ordinaria commisurata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari;
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, in funzione della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. L'allegato A del presente regolamento riporta i coefficienti (moltiplicatori o di riduzione) della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione;
4. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione, sono deliberati annualmente dalla Giunta Comunale;
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

Art. 8 - Determinazione del canone

1. Le tariffe giornaliere, di cui al comma 842 della Legge 160/290, si applicano frazionate per ore, con un minimo di 3 fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie;
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del (30%) sul canone complessivamente determinato ai sensi del presente regolamento.

Art. 9 – Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione per ciascuna tipologia di occupazione,
2. Presupposto per la legittima occupazione del posteggio in concessione è l'aver effettuato integralmente il pagamento relativo al periodo pregresso.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 250,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
4. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate scadenti il 31.1 - 30.4 – 31.7 – 31.10;
5. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone di concessione, relativo al primo anno solare in corso, deve essere effettuato, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, le restanti tre rate scadenti il 30.4, 31.7, 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
6. In caso di mancato o parziale versamento nei termini indicati del canone da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il canone non corrisposto viene maggiorato degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali.

Art. 10 – Versamenti e rimborsi

1. Gli incassi a titolo ordinario e il recupero coattivo del credito non vengono effettuati qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 12,00 per anno.
2. Il debito residuo rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superino cumulativamente l'importo indicato al comma 1.
3. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 numero 4 del Codice Civile.
4. L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento di presentazione dell'istanza.
5. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
6. Il rimborso di somme dovute da parte dell'Amministrazione viene eseguito secondo normativa vigente.

Art. 11 – Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento del canone possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di operatori, interessati da gravi calamità naturali o individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima, se non diversamente disposto con legge statale.

Art. 12 – Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano, nella misura massima, le sanzioni e le indennità previste dall'art. 1, comma 821, lettere g) e h), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando le occupazioni abusive come effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale,
 - b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità determinata né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
2. Nei casi di occupazione abusiva, l'organo accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di

contestazione della violazione, la cessazione immediata del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione indebita ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro i termini rispettivamente stabiliti, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore.
4. Qualora il materiale sottoposto a sequestro non possa essere affidato in custodia al legittimo proprietario, il Comune provvede d'ufficio a depositarlo in locali od aree idonee, con addebito al trasgressore di tutte le spese sostenute per la custodia ed il magazzinaggio. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Per i beni confiscati si applicano le procedure di devoluzione o vendita all'asta previste dalla normativa vigente
6. Nei casi di omesso, parziale versamento del canone, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 1 lettera b del presente articolo. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all' art. 1, comma 792, della L. 160/2019.
8. Alle altre violazioni consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00, nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
9. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono applicate con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 689/1981.

Art. 13 – Autotutela

1. L'intestatario del provvedimento, se ritiene illegittimo l'atto emanato, può richiederne l'annullamento mediante apposita istanza adeguatamente motivata. Tale istanza deve essere fatta pervenire a questo comune entro il termine di sessanta giorni;
2. Con provvedimento motivato il funzionario responsabile può sospendere l'esecutività, oppure annullare in tutto o in parte un proprio atto ritenuto illegittimo o privo di fondamento;
3. L'eventuale diniego alla richiesta di annullamento dell'atto deve essere comunicata, dall'amministrazione, entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza

Art. 14 – Riscossione coattiva

1. Come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019 la riscossione coattiva, delle somme dovute e non pagate alle scadenze prefissate, avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73;
2. La riscossione coattiva viene svolta dal comune o dal concessionario incaricato

Art. 15 – Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile

ALLEGATO A**TARIFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI
ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO/SOTTOSUOLO/SOPRASSUOLO PUBBLICO****MERCATO - PERMANENTE**

Tariffa base giornaliera (L. 160/2019)	40,00 €
--	---------

Categoria strada	Unica su tutto il territorio comunale
Coefficiente territoriale	1,0000
Tariffa ordinaria graduata per categoria della strada	40,0000

Tipologia di occupazione suolo	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa annuale (€/mq)
Occupazioni realizzate in aree mercatali	0,55	22,0000
Occupazioni realizzate in fiere	1,00	40,0000

MERCATO - GIORNALIERA

Tariffa base giornaliera (L. 160/2019)
0,70 €

Categoria strada	Unica su tutto il territorio comunale
Coefficiente territoriale	1,0000
Tariffa giornaliera graduata per categoria della strada	0,7000
Tariffa oraria (1/9 della giornaliera)	0,0778

Tipologia di occupazione suolo	Coeff. di riduzione per ricorrenza	Coefficiente di valutazione economica	Tariffa oraria (€/mq)
Tende parasole	0,70	0,120	0,0065
Mercato settimanale (7h)	0,70	0,405	0,0221
Mercato giornaliero (9h)	0,70	0,160	0,0087
Spuntisti mercato settimanale (7h)	0,70	0,600	0,0327
Spuntisti mercato giornaliero (9h)	0,70	0,300	0,0163
Posteggi fuori area mercatale		0,500	0,0389
Fiere		1,250	0,0972

Organo di Revisione dei Conti

Comune di Monte Argentario

Parere n. 6//2021

OGGETTO: espressione parere sulla proposta di deliberazione di consiglio comunale avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL REGOLAMENTO DEL CANONE MERCATALE AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 E RELATIVE TARIFFE".

Il sottoscritto, revisore unico del comune di Monte Argentario, nominato con deliberazione di consiglio comunale n.6 del 30/04/2020.

VISTI

- l'art. 52 del D.Lgs n. 446/97;
- i commi da 816 a 836 dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019;
- l'artt. 14 e 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446;
- l'art.1 commi da 817 a 836 della L. 160 del 27 dicembre 2019;
- l'art.1 comma 821 e comma 847 della L. 160 del 27 dicembre 2019 nello specifico, la parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale;
- l'art. 1 comma 817 della L. 160 del 27 dicembre 2019;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448;
- l'art.151 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il comma 4/bis dell'art. 106 del dl 34/2020.

CONSIDERATO

- che si rende necessario disciplinare il nuovo Canone Unico che sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.
- che, la proposta di deliberazione di cui trattasi, è finalizzata alla approvazione di due regolamenti e tariffe afferenti:
 - la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;
 - il canone mercatale di cui alla legge n.160/2019.

PRESO ATTO

- della circolare 2/DF del 22/11/2019 in merito agli obblighi di pubblicazione dei regolamenti di entrata;
- dell'art. 124 del TUEL;
- del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTI

- il D.Lgs 118/2011 come modificato con il D.Lgs 126/2014 ed i principi contabili allegati;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente.
- il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- l'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

ESPRIME

in relazione alle proprie competenze, parere favorevole alla proposta in oggetto.

Terranuova Bracciolini, 13/03/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Gabriele Deventi





Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE
PUBBLICHE ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **08-03-2021**

**IL RESPONSABILE
LUCA VECCHIESCHI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE
PUBBLICHE 2021/2023 ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE
PUBBLICHE ANNO 2021**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **12-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 21 del D.L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 "Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, di singolo importo superiore a 100.000 euro, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

- il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nel documento unico di programmazione dell'ente, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i;

- occorre procedere all'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021 – 2023, ed all'elenco annuale per l'anno 2021 in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i;

Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16.1.2018, n. 14 con cui si approva la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;

Vista la Delibera G.M. n. 123 del 24-11-2020 con la quale si adottava, ai sensi dell'art.21,commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.56/2017, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021-2023 e del relativo elenco annuale 2021;

Dato atto che il suddetto piano è stato pubblicato sul sito del Comune di Monte Argentario e all'Albo pretorio dell'Ente dal 25.11.2020 al 25.12.2020 e che nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni o richieste di integrazioni;

Vista la Delibera n. 10 del 12-02-2021 con la quale si approvava la variazione al programma triennale 2021-2023 ed elenco annuale 2021, già adottato con Delibera del Giunta Comunale n. 123 del 24-11-2020;

Preso Atto che il Responsabile del settore Tecnico, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, ha predisposto e sottoposto al Consiglio Comunale la proposta di piano triennale per gli anni 2021 – 2023 ed elenco annuale anno 2021 dei lavori pubblici di importo superiore ad € 100.000,00;

Esaminato lo schema di programma triennale dei lavori pubblici da realizzare nel triennio 2021 - 2023, redatto, in conformità allo schema tipo sopra citato, dal Responsabile del settore Tecnico, funzionario referente per la programmazione delle opere pubbliche, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto che lo stesso è stato predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative a riguardo e degli indirizzi programmatici di questa Amministrazione;

Dato atto che per tutti i progetti previsti nell'elenco annuale 2021 di importo pari o superiori a €. 1.000.000,00 sono stati approvati preventivamente i progetti di fattibilità tecnica ed economica;

Ritenuto di dover approvare il suddetto schema di programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021 - 2023 ed elenco annuale 2021, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 16.1.2018, n. 14;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 3 del D. Lgs. n.50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs . n.56/2017, lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2021 2023 e del relativo elenco annuale 2021, predisposto dal responsabile del Settore Tecnico, funzionario responsabile della programmazione dei lavori pubblici, sulla base degli schemi tipo approvati dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 16.01.2018, n. 14;

2) di prendere atto che il Responsabile della redazione del Programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2021 - 2023, dell'elenco annuale delle opere da realizzare nel 2021, degli eventuali aggiornamenti del programma nonché della trasmissione all'Osservatorio dei LL.PP., è l' Arch. Marco PARETI;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dall'amministrazione, con votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA A: QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale (2)
	Disponibilità finanziaria (1)			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivate da entrate aventi destinazione vincolata per legge	5,010,000.00	1,200,000.00	1,250,000.00	7,460,000.00
risorse derivate da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3,150,000.00	1,200,000.00	1,000,000.00	5,350,000.00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
stanziamenti di bilancio	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0.00	0.00	0.00	0.00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	1,100,000.00	1,500,000.00	1,040,000.00	3,640,000.00
altra tipologia	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
totale	17,810,000.00	4,100,000.00	3,290,000.00	25,200,000.00

Il referente del programma

PARETI MARCO

Note:

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA B: ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione (Tabella B.1)	Ambito di competenza dell'opera (Tabella B.2)	Anno ultimo economico approvato	Importo complessivo dell'importo (2)	Importo complessivo lavori (2)	Oneri necessari per i lavori (2)	Importo ultimo SAL	Prescritto avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta (Tabella B.3)	L'opera è attualmente fruibile parzialmente o totalmente dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art. 422013 (Tabella B.4)	Possibile utilizzo futuro dell'Opera	Destinazione (Tabella B.5)	Cessione a titolo di opera pubblica o di altra natura (art. 422013 del Codice)	Verifica ovvero demolizione (4)	Oneri per la riqualificazione ed eventuale bonifica ed demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
PARETI MARCO

Note:
 (1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra; è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
 (2) Importo complessivo dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
 (4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato tra gli interventi del programma di cui alla scheda D.

Tabella B.1
 a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera.
 b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
 c) l'opera è stata dichiarata inattuabile in quanto non è possibile reperire i necessari finanziamenti aggiuntivi
 d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi

Tabella B.2
 a) nazionale
 b) regionale

Tabella B.3
 a) mancanza di fondi
 b) mancanza di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
 c) cause tecniche; presenza di contenzioso
 d) all'impedimento di nuove norme tecniche o disposizioni di legge
 e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatario o di altro soggetto aggiudicatario

Tabella B.4
 a) realizzazione, oneri, obblighi, impegni che il beneficiario è tenuto a sostenere per l'ulteriore prosecuzione del progetto
 b) lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 4/2013)
 c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 4/2013)

Tabella B.5
 a) prevista in progetto
 b) diversa da quella prevista in progetto

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA C: ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI Intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Isiat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 1 (Tabella C.1)	Concessi in diritto di acclimato, a titolo di contributo ex art.21 comma 5 (Tabella C.2)	Già incluso in programma di ammissione di cui art.27 DL 201/2011, 2/14/2011 (Tabella C.3)	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera incompiuta di cui si è verificata l'assistenza dell'interessato (Tabella C.4)	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
I0012436053820200001	L0012436053820200005		terreni e fabbricati di proprietà comunale	009	053	016		3	2	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I0012436053820200002	L0012436053820200007		terreni e fabbricati di proprietà comunale	009	053	016		3	2	3		500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
I0012436053820200005	L0012436053820200014		terreni e fabbricati di proprietà comunale	009	053	016		3	3	3		0,00	100.000,00	450.000,00	0,00	550.000,00
I0012436053820200006	L0012436053820200018		terreni e fabbricati di proprietà comunale	009	053	016		3	3	3		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I00124360538202100001	L00124360538202100001		terreni ne fabbricati	009	053	016		3	1	3		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I00124360538202100002	L00124360538202100008		fabbricati e terreni di proprietà comunale	009	053	016		3	1	3		0,00	100.000,00	240.000,00	0,00	340.000,00
I00124360538202100003	L00124360538202100009		terreni e fabbricati di proprietà comunali	009	053	016		3	1	3		0,00	300.000,00	350.000,00	0,00	650.000,00
												1.100.000,00	1.500.000,00	1.940.000,00	0,00	3.540.000,00

Note:
 (1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (2) Riferimento CUI Intervento (CUI) + numero immobile + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
 (3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
 (4) Riferire l'ammontare con il quale l'immobile contribuirà a finanziare l'intervento, ovvero il valore dell'immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) e il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

Il referente del programma
 PARETI MARCO

- Tabella C.1**
 1. no
 2. sì
Tabella C.2
 1. no
 2. sì
Tabella C.3
 1. no
 2. sì
Tabella C.4
 1. no
 2. sì

Tabella C.4
 1. no
 2. sì
 3. vendita al mercato privato
 4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA D: ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice unico intervento - CU (1)	Cod. Int. Amministr. (2)	Codice CUP (3)	Anno di entrata in servizio e fine dell'intervento (4)	Responsabile procedimento (5)	Lotto (6)	Lavoro (7)	Codice stat.			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore a cui si riferisce l'intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (12)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)							Intervento assegnato a seguito del Programma (9) (Tabella D.1)	
							Reg	Prov	Com						Costi su base successiva	Tercio anno	Secundo anno	Primo anno	Impegno complessivo (9)	Valore degli interventi ammessi a cofinanziamento (10)	Stadazio temporale (11)		Importo
L00124500382000002	1		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria	2	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000003	2		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	02.31 - Provezione manutenzione e rifazione pavimentazioni	Manutenzione di strade pubbliche	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000005	4		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria	2	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000006	5		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Ricostruzione di una sezione di strada pubblica	2	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000007	7		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		04 - Ristrutturazione	05.08 - Sociali e scolastiche	Ristrutturazione edificio ex scuola elementare	2	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
L00124500382000008	8		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Ricostruzione prima casale di via S. Stefano	2	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000009	9		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	03.16 - Distribuzione di energia	Opere sane realizzazioni	2	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000010	10		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	05.31 - Club	Ricostruzione nuovi locali per centri comunitari	2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000011	11		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria	2	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000015	15		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		99 - Altro	01.01 - Stradali	Adeguamento strada su via S. Stefano	2	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000016	17		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		04 - Ristrutturazione	03.09 - Impianto per la illuminazione	Ricostruzione impianto illuminazione pubblica in via S. Stefano	1	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000017	3		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		04 - Ristrutturazione	03.08 - Sociali e scolastiche	Lavori di adeguamento Aula	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000018	16		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Ricostruzione pavimentazione stradale in via S. Stefano	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000021	6		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Manutenzione straordinaria	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000022	12		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Ricostruzione pavimentazione stradale in via S. Stefano	2	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000023	13		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Ricostruzione pavimentazione stradale in via S. Stefano	2	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000024	14		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		07 - Manutenzione straordinaria	01.01 - Stradali	Lavori di adeguamento strada in via S. Stefano	2	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000025	18		2021	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		99 - Altro	04.38 - Infrastruttura per illuminazione pubblica	Adeguamento impianto illuminazione pubblica in via S. Stefano	2	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00				
L00124500382000026	22		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Ricostruzione strada in via S. Stefano	2	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00		1	6.000.000,00	
L00124500382000027	29		2021	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		04 - Ristrutturazione	05.12 - Sociali e scolastiche	Manutenzione straordinaria	2	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00			0,00	
L00124500382000028	21		2022	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		04 - Ristrutturazione	01.01 - Stradali	Adeguamento via dei mulini	2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	
L00124500382000014	28		2022	PARTEI/MARCO	Si	Si	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Ricostruzione strada in via S. Stefano	2	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00			0,00	
L00124500382000006	25		2022	PARTEI/MARCO	Si	No	009	053	016		01 - Nuova realizzazione	01.01 - Stradali	Ricostruzione strada di via S. Stefano	2	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00			0,00	

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Ist. Amm. (2)	Codice CUP (3)	Altre attività di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 50/2013	Responsabile del procedimento (4)	Lazo funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	Codice Ist. (7)			L'attività - codice MPT (8)	Tipologia (9)	Settore intervento (10)	Descrizione dell'intervento (11)	Unità di misura (12)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (6)				Incremento significativo di spesa per il programma (13)	
							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno						Costi di avviamento (14)	Importo complessivo (15)	Valore degli eventuali incrementi di spesa C. collegati all'intervento (16)	Importo per l'ultimo anno di finanziamento (17)		Importo
L011242605200110007	26			PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016	016	10.09 - Altri servizi per la comunità	Restituzione Alloggi caserini Carabinieri	2	0,00	150,000,00	0,00	0,00	0,00		
L011242605200110008	27			PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016	016	01.01 - Strada	Realizzazione e manutenzione strada comunale S. Stefano	2	0,00	100,000,00	240,000,00	340,000,00	0,00		
L011242605200110009	30			PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016	016	05.10 - Abitativo	Restituzione abitato ex ONLUS	2	0,00	300,000,00	350,000,00	650,000,00	0,00		
L011242605200110010	31			PARETI MARCO	SI	SI	009	053	016	016	01.01 - Strada	Realizzazione e manutenzione strada comunale S. Stefano	2	0,00	400,000,00	0,00	400,000,00	0,00		
L011242605200110011	37			PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016	016	01.01 - Strada	Realizzazione strada su proprietà privata S. Stefano	2	0,00	500,000,00	500,000,00	1,000,000,00	0,00		
L011242605200110012	38			PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016	016	01.01 - Strada	Realizzazione Strada su proprietà privata S. Stefano	2	0,00	1,000,000,00	1,000,000,00	2,000,000,00	0,00		
L011242605200110013	39			PARETI MARCO	SI	NO	009	053	016	016	05.08 - Sociali e assistenza	Socialmente equo abitato S. Stefano	2	0,00	100,000,00	100,000,00	200,000,00	0,00		
														17.910.000,00	4.110.000,00	3.290.000,00	0,00	25.200,000,00	3.840,000,00	8.000,000,00

Il referente del programma

PARETI MARCO

NOTE:
(1) Numero intervento - "M" di amministrazione, prima annualità del primo programma, nel quale intervento è stato inserito - progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma.
(2) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(3) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(4) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(5) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(6) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(7) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(8) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(9) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(10) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(11) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(12) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(13) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(14) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(15) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(16) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(17) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(18) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(19) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(20) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(21) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).
(22) Indirizzo CUP (per articolo 5 comma 3).

Tabella D.1
CF - Classificazione Sistema CUP - codice tipologia intervento per natura intervento (03 - realizzazione di lavori pubblici) (opere e impianti)

Tabella D.2
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.3
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.4
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.5
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.6
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.7
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.8
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.9
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.10
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.11
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.12
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.13
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.14
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.15
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.16
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.17
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.18
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.19
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.20
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.21
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.22
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.23
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.24
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.25
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.26
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.27
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.28
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

Tabella D.29
CF - Classificazione Sistema CUP - codice settore e destinazione intervento

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA E: INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Interesse specifico o variato e seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
L0012436053820200002		Manutenzione patrimonio comunale e strade	PARETI MARCO	350.000,00	1.050.000,00	AMB	2	SI	SI	1			
L0012436053820200003		Manutenzione del verde pubblico	PARETI MARCO	100.000,00	300.000,00	AMB	2	SI	SI	1			
L0012436053820200005		Manutenzione straordinaria via acquistata Lepoldino	PARETI MARCO	500.000,00	500.000,00	URB	2	SI	SI	1			
L0012436053820200006		Realizzazione di una rotatoria su Strada Provinciale di Porto Ercole	PARETI MARCO	350.000,00	350.000,00	AMB	2	SI	SI	1			
L0012436053820200007		Ristrutturazione edificio ex scuole elementari a Porto Ercole	PARETI MARCO	500.000,00	1.500.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L0012436053820200008		Realizzazione pista ciclabile da S. Stelario a Porto S. Stelario	PARETI MARCO	2.500.000,00	2.900.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L0012436053820200009		Quota parte manutenzione	PARETI MARCO	100.000,00	400.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L0012436053820200010		Realizzazione nuovi laghi nei comuni comunali	PARETI MARCO	200.000,00	400.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L0012436053820200011		Manutenzione scrosciaras, Strada Campone Maddalena	PARETI MARCO	250.000,00	250.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L0012436053820200015		Alargamento strada su via Biondi, in corrispondenza dei ponticelli su scalo Colombo a Porto S. Stelario	PARETI MARCO	1.400.000,00	1.400.000,00	URB	2	SI	SI	1			
L0012436053820200016		Risanamento conservativo sito sede Comunale in Porto S. Stelario	PARETI MARCO	250.000,00	250.000,00	ADN	1	SI	SI	1			
L0012436053820200017		Lavori di riqualificazione Asilo Riccio	PARETI MARCO	300.000,00	300.000,00	ADN	2	SI	SI	1			
L0012436053820200018		Rifornimento pavimentazione e sottoservizi S. Stelario a Porto S. Stelario	PARETI MARCO	300.000,00	300.000,00	URB	2	SI	SI	1			
L00124360538202100001		Messa in sicurezza strada comunale del Campone e realizzazione di un'area pubblica, tratto tra via degli Alti e cancello Aeronautica Militare	PARETI MARCO	300.000,00	300.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L00124360538202100002		Rifornimento illuminazione e sottoservizi Camp. Unificato 1° straccio	PARETI MARCO	600.000,00	600.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L00124360538202100003		Rifornimento pavimentazione e sottoservizi Pezzale dei Rioni, tratto via dei Rioni a via Galibardi	PARETI MARCO	300.000,00	300.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L00124360538202100004		Lavori di messa in sicurezza delle Piste ciclabili del corso del Principe di Salaparuta in corrispondenza della parte alta della zona artigianale	PARETI MARCO	550.000,00	550.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L00124360538202100005		miglioramento delle infrastrutture esistenti a servizio della pesca nel porto di Porto Ercole	PARETI MARCO	210.000,00	210.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L00124360538202000022		Realizzazione parcheggio multipiano presso il campo sportivo di Porto S. Stelario	PARETI MARCO	8.000.000,00	8.000.000,00	MIS	2	SI	SI	1			
L00124360538202100013		PROGETTO EDIFICIO EDIFICI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO PALESTRA DEL PENITENZIARIO PORTO SANTO STEFANO	PARETI MARCO	350.000,00	350.000,00	MIS	2	SI	SI	1			

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Efficacia (Tabella E.1)	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione (Tabella E.2)	CENTRALE DI COMPETENZA O SOGGETTO ASSEGNATARIO AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA D'INDIRIZZAMENTO		Intervento aggiunto o modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	

(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

Tabella E.1

AMB - Ampliamento normativo
 AMR - Acquisto di terreni
 COP - Completamento Opera Incompiuta
 CUP - Completamento e del patrimonio
 MIP - Manutenzione ordinaria e straordinaria
 MIS - Miglioramento e servizio
 URB - Qualità urbana
 URS - Servizi
 DEM - Demolizione Opera Incompiuta
 DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili

Tabella E.2

1. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento di fattibilità delle alternative progettuali".
 2. progetto di fattibilità tecnico - economica; "documento finale".
 3. progetto definitivo.
 4. progetto esecutivo

Il referente del programma

PARETI MARCO

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

SCHEDA F: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUJ	CUP	Descrizione dell'intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Note

(1) breve descrizione dei motivi

Il referente del programma

PARETI MARCO

Premesso che

- l'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 "*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*" prevede che le amministrazioni aggiudicatrici adottino il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 €, nonché i relativi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio e le norme inerenti la programmazione economico-finanziaria;

- che per i beni e servizi informatici e di connettività, le amministrazioni pubbliche devono tener conto del "Piano triennale per l'informatica" disposto dall'Agenzia per l'Italia digitale in base alle disposizioni introdotte dall' art. 1, comma 513, della L n. 208/2015;

- 'art. 1, comma 424, della Legge n. 232/2016 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*" ha previsto l'obbligo di approvazione del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 118/2011;

Visto che, ai sensi del comma 8, dell'art. 21, del D.Lgs. n. 50/2016 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 "*Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali*";

Posto che l'art. 6 del Decreto citato prevede per le amministrazioni la consultazione, ove possibile, della pianificazione delle attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, ai fini della predisposizione del programma in argomento e dei relativi elenchi nonché del contenimento della spesa pubblica;

Dato atto che nel Documento Unico di Programmazione adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 11 in data 12/02/2021 è contenuto lo schema del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021 – 2022;

Visto lo schema dell'Elenco degli acquisti del Programma allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 12, del DM sopra citato, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo stimato superiore a 1 milione di euro deve essere trasmesso, ai sensi dell'art. 6, comma 12 del DM n. 14/2018, non oltre il mese di ottobre al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. n. 66/2014;

Considerato che occorre provvedere all'approvazione degli atti in argomento in ottemperanza alle disposizioni normative precedentemente citate e a quanto prescritto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuti i suddetti atti meritevoli di approvazione;

Rilevato che gli acquisti previsti nel programma biennale risultano finanziati interamente con risorse proprie dell'ente e sono contenute nello schema del bilancio di previsione 2021- 2023 ;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la regolarità e la correttezza amministrativa dell'intero procedimento;

Visti

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.M. n. 14/2018;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di approvare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 come risultante dallo schema allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di riservarsi di apportare ulteriori aggiornamenti che si rendessero necessari in seguito alla sopravvenienza di nuove esigenze di programmazione che saranno oggetto anche di validazione per la loro sostenibilità finanziaria a seguito delle opportune variazioni al bilancio 2021-2023.;
3. di dare atto che il presente documento programmatico, come disciplinato al paragrafo 8.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione è inserito, come esplicitato e puntualizzato nelle premesse, nel DUP oggetto di approvazione nella seduta odierna;
4. di trasmettere ai Dirigenti dell'ente il Programma biennale di forniture e servizi 2021 – 2022 adottato, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'Albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune nelle competenti sezioni di "*Amministrazione Trasparente*", sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'art. 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. di trasmettere al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'art.9, comma 2 del D.L. n. 66/2014, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro previste nel programma biennale di forniture e servizi 2021 - 2022;
7. data l'urgenza, con votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2021/2022 ED ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI
ART. 21 D.LGS 50/2016**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI
BENI E SERVIZI 2021/2022 ED ELENCO ANNUALE 2021 AI SENSI
ART. 21 D.LGS 50/2016**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO**

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'Acquisto (Regione/I)	Settore	CPV (5)	DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO	Livello di priorità (6)	Responsabile del Procedimento (7)	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO					CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)	
																Primo anno	Secondo anno	Costi su annualità successive	Totale (8)	Apporto di capitale privato (9)		codice AUSA		denominazione
																				Importo	Tipologia			
codice		data (anno)	data (anno)	codice	si/no	codice	si/no	Testo	forniture / servizi	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero (mesi)	si/no	valore	valore	valore	valore	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2
00124360538-2021	124360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	77313000-7	Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico	1,00	Luca Vecchieschi	12,00	si	253.731,74	253.731,74	0,00	507.463,48	0,00			UFFICIO GARE E APPALTI COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	
00124360538-2021	124360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	90680000-7	Servizio di pulizia delle spiagge, cale e relativi accessi all'interno del territorio del Comune di Monte Argentario	1,00	Luca Vecchieschi	7,00	si	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00			UFFICIO GARE E APPALTI COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	
00124360538-2021	124360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	98371110-8	Affidamento servizi cimiteriali	1,00	Luca Vecchieschi	9,00	si	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00	0,00			UFFICIO GARE E APPALTI COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	
00124360538-2021	124360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	90919200-4	Convenzione affidamento servizio integrato energia immobili comunali	1,00	Luca Vecchieschi	24,00	si	400.000,00	400.000,00	0,00	800.000,00	0,00			UFFICIO GARE E APPALTI COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	60130000-8	trasporto scolastico	1,00	Marco Sabatini	36,00	si	73.000,00	220.000,00	367.000,00	660.000,00	0,00			UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	9839000-3	assistenza scuolabus	1,00	Marco Sabatini	36,00	si	30.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00	0,00			UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	85310000-5	assistenza disabili	1,00	Marco Sabatini	24,00	si	30.000,00	90.000,00	0,00	120.000,00	0,00			UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	85312110-3	Aseo Nido	1,00	Marco Sabatini	36,00	si	90.000,00	300.000,00	600.000,00	990.000,00	0,00			UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	55523100-3	Refezione scolastica	1,00	Marco Sabatini	36,00	si	60.000,00	162.000,00	262.000,00	484.000,00	0,00			UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	65310000-9	Utenze	1,00	Antonella Escardi	12,00	si	130.000,00	130.000,00	130.000,00	390.000,00	0,00			UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	
00124360538-2021	124360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	63330000-1	Servizio Ormezzi	1,00	Stefano Costanzo	12,00	si	60.000,00	60.000,00	0,00	120.000,00	0,00			UFFICIO ORMEZZI	
00124360538-2021	124360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	60112200-8	Servizio Trasporto	1,00	Vincenzo Della Monaca	12,00	si	196.225,00	186.780,00	0,00	383.005,00	0,00			POLIZIA MUNICIPALE	
00124360538-2021	120360538		2022		no		si	Toscana	Servizi	72000000-5	Servizi informatici	1,00	Andrea Formicola	12,00	si	0,00	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00			UFFICIO SERVIZI INFORMATICI	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	92520000-2	Gestione Fortezze	1,00	Andrea Formicola	12,00	si	80.000,00	80.000,00	0,00	160.000,00	0,00			UFFICIO TURISMO	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	63513000-8	Ufficio informazioni turistiche	1,00	Andrea Formicola	12,00	si	60.000,00	60.000,00	0,00	100.000,00	0,00			UFFICIO TURISMO	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Forniture	32234000-2	Telecamere ztl	1,00	Vincenzo Della Monaca		no	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00			POLIZIA MUNICIPALE	
00124360538-2021	120360538		2021		no		si	Toscana	Servizi	66337000-1	Assicurazioni	1,00	Antonella Escardi	45,00	si	128.175,00	170.900,00	341.800,00	640.875,00	0,00			UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	
																1.881.131,74	2.470.411,74	1.760.800,00	6.092.343,48	0,00				

Note

- (1) Codice CUI = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
- (2) Indica il CUP (cfr. articolo 6, comma 4)
- (3) Compilare se "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente
- (4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera qq), del D.Lgs.50/2016
- (5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48
- (6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6, commi 10 e 11
- (7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
- (8) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ivi incluse le spese eventualmente sostenute antecedentemente alla prima annualità
- (9) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
- (10) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (cfr. articolo 8)
- (11) Indica se l'acquisto è stato aggiunto o stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
- (12) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi

Il referente del programma
(.....)

Ulteriori dati (campi da compilare non visualizzate nel Programma biennale)			
Responsabile del procedimento		codice fiscale	
Quadro delle risorse necessarie per la realizzazione dell'acquisto			
tipologia di risorse	primo anno	secondo anno	annualità successive
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	importo	importo	importo
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	1.881.131,74	2.470.411,74	0,00
finanziamenti ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 310/1990, convertito dalla L. 403/1990	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art. 191, D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	0,00	0,00	0,00

Tabella B.1

1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima

Tabella B.2

1. modifica ex art. 7, comma 8, lettera b)
2. modifica ex art. 7, comma 8, lettera c)
3. modifica ex art. 7, comma 8, lettera d)
4. modifica ex art. 7, comma 8, lettera e)
5. modifica ex art. 7, comma 9



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021/2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ARTT. 151 - 170 - 172, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **22-02-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021/2023 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE E CONTESTUALE APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023 (ARTT. 151 - 170 - 172, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **22-02-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L'Assessore al Bilancio propone:

Visto il D.Lgs 267/2000, il quale dispone che i Comuni, le Province e le Comunità montane deliberino annualmente il Bilancio di Previsione finanziario redatto in termini di competenza e cassa per la prima annualità, e solo competenza per gli anni successivi, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità oltre a quanto disposto dal principio contabile applicato concernente la programmazione;

Richiamato il “principio applicato della programmazione” che novella il processo proprio del bilancio di previsione di seguito presentato per sommi capi:

- L'attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di Programmazione;
- Tale documento è composto da due sezioni:
 - una a carattere strategico con orizzonte temporale il mandato sindacale
 - una a carattere operativo con orizzonte temporale il triennio di bilancio
- il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l'obiettivo a cui la totalità dell'azione amministrativa e gestionale debba tendere;
- il bilancio di previsione ha natura finanziaria e potere autorizzatorio;
- il bilancio ha cadenza pluriennale con previsioni di competenza e, solo per il primo esercizio, si esprimono anche previsioni di cassa;
- il bilancio di previsione ha quale unità elementare per l'entrata la tipologia e per la spesa il programma declinato in titoli.

Richiamato l'articolo 1, comma 169 della Legge 296/06 ai sensi del quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 12/02/2021 tramite la quale si approva il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 da sottoporre al Consiglio Comunale quale documento programmatico per gli esercizi relativi a detto periodo di programmazione, contenente:

il Piano delle opere pubbliche per il periodo 2021/2023

il piano biennale per l'acquisizione dei beni e servizi 2021/2022

il piano delle alienazioni per il periodo 2021/2023

e contenente, altresì, nella sezione “Linee Programmatiche “la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi esercizio 2019;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 18.06.2020 ad oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione e approvazione conto del bilancio, stato patrimoniale e conto economico dell'esercizio finanziario 2019;

Richiamate, ai sensi dell'art. 172 del TUEL 267/2000 le seguenti deliberazioni:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 12.02.2021 avente ad oggetto: “Servizi pubblici a domanda individuale determinazione delle tariffe, delle contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per gli anni 2021 – 2022 – 2023;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12.02.2021 avente ad oggetto: “Piano di zona

PEEP e PIP – determinazione dei prezzi di cessione delle aree da cedere in diritto di proprietà ed in diritto di superficie;

- deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 5.02.2021 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale dei fabbisogni del personale - Triennio 2021/2023”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 12.02.2021 avente ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni ex art. 208 C.D.S.;

Visto lo schema di Bilancio di Previsione predisposto per gli anni 2021/2023, approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n.12 del 12/02/2021;

Considerato che copia del bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale è stato inviato alla BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) per la sua verifica preventiva e che la stessa ha rilevato la necessità di aggiustamenti nella compilazione dello schema riguardante gli equilibri di bilancio e del fondo crediti di dubbia esigibilità che non comportano, comunque, alcuna variazione nelle risultanze dei dati;

Ritenuto necessario allineare i prospetti di cui sopra allegati alla presente delibera;

Dato atto che il Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2020/2022 e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e sono stati osservati i principi e le norme stabilite dall’ordinamento finanziario contabile;

Viste le proposte al Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote e tariffe dei seguenti tributi: IMU. Addizionale Comunale all’IRPEF, Canone Unico patrimoniale predisposte a legislazione vigente;

Dato atto, per quanto riguarda la TARI, che le tariffe proprie del provento tributario riguardante il ciclo dei rifiuti (TARI) saranno quantificabili esclusivamente solo dopo l’adozione da parte dell’autorità d’ambito territorialmente competente del piano finanziario per l’annualità 2021, e quindi l’ente è nell’impossibilità oggettiva di approvare le tariffe TARI; in considerazione poi che l’ente si è avvalso della facoltà concessa dall’art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 si ritiene di approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando anche per l’anno 2021 l’assetto delle tariffe già adottate per l’anno 2019, riservandosi di intervenire successivamente sull’ammontare complessivo e sull’articolazione tariffaria della TARI o della tariffa corrispettiva, una volta disponibile il PEF 2021;

Visto l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35) lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 per il quale: per il ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia;

Visto l’elenco dei mutui in ammortamento nel triennio 2021/2023 e verificata la capacità di indebitamento dell’ente nei limiti stabiliti dall’art. 204 del D.Lgs. 267/2000;

Espresso che è elemento essenziale dotare l’Ente di un bilancio autorizzatorio in tempi brevi al fine di permettere l’attuazione piena del principio contabile n. 16 – Principio della competenza finanziaria – che testualmente recita:

[...] Le previsioni del bilancio di previsione finanziario hanno carattere autorizzatorio per ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, costituendo limite agli impegni e ai pagamenti, fatta

eccezione per le partite di giro/servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate, di competenza e di cassa per accensione di prestiti.

Ritenuto, nel rispetto pieno dei principi cardine che sostengono l'azione amministrativa, indirizzare la propria attività al soddisfacimento di una molteplicità di interessi supportati da un sistema di principi contabili concorrenti, quali tra tutti quello della prudenza, che testualmente recita:

[...] Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.

Ritenuto che, al fine di garantire la permanenza degli equilibri di bilancio nel tempo e tutelare l'ente da eventuali carenze, occorre massimizzare l'attenzione all'attivazione di ogni spesa corrente, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, subordinandola alla sua reale copertura monetaria, nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 TUEL.

Visti il D.Lgs n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente ;

Visto lo Statuto dell'ente;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, punto 2, del D.Lgs 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

DELIBERA

- 1) di approvare, in conformità a quanto dispone il D.Lgs n. 118/2011 ed al discendente principio contabile della programmazione, il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021/2023;
- 2) di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell'azione amministrativa e gestionale;
- 3) di approvare, in conformità a quanto dispone il D.Lgs 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023 ed i relativi allegati, come individuati nel dispositivo della richiamata deliberazione della Giunta comunale n.151 del 6/12/2019 e come previsti dall'art. 172 del D.Lgs 167/2000;
- 4) di subordinare l'attivazione di ogni spesa, garantendo comunque il livello di qualità dei servizi resi, alla sua reale copertura monetaria nel pieno rispetto del dettato dell'art. 183 TUEL;

Infine, al fine di dare immediata esecuzione alla programmazione dell'ente, con separata votazione

Il Consiglio Comunale

Dichiara l'immediata esecutività ai sensi dell'art.134 c.4 del D.Lgs.267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il dirigente dell' Area Tecnica propone la seguente deliberazione:

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*";

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. avente ad oggetto "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali*";

VISTO l'art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa) della legge 40/2007 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTA la legge n. 133/2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 giugno 2008. n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", che all'art.38, comma 3 prevede la riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

VISTA la Legge Regionale Toscana n. 40/2009 "Legge di semplificazione e riordino normativo 2009" che configura l'attività dei SUAP secondo una logica cooperazione e sussidiarietà a livello regionale e fra Enti locali, al fine di garantire adeguati strumenti tecnologici, nonché assistenza agli operatori di Sportello ed imprese utenti;

VISTO il DPR n. 160 del 2010, recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo unico per le attività produttive, che prevede modalità esclusive di erogazione telematica dei servizi;

VISTO il protocollo di intesa tra Provincia di Grosseto, i Comuni e le Unioni dei Comuni, sottoscritto in data 22 ottobre 2010, volto a disciplinare i rapporti fra i suddetti Enti per il coordinamento delle attività degli Sportelli Unici per le Attività Produttive;

VISTA la Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 22/12/2020 con la quale è stata disposta la proroga della convenzione relativa al periodo 2018/2020 fino al 31/03/2021 per la quale il corrispettivo è determinato in 3/12 dell'importo annuale (Euro 1.437,50);

VISTA la delibera del Consiglio Provinciale n. 4 del 19/02/2021 avente per oggetto: Sviluppo dei Servizi SUAP- Convenzione con i Comuni e le Unioni dei Comuni componenti il coordinamento degli Sportelli Unici per le Attività produttive;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla suddetta Delibera del Consiglio Provinciale n. 4/2021 pervenuto dalla Provincia di Grosseto in data 01.03.2021 prot. 6024 composto da n. 10 articoli e ritenuto appropriato per disciplinare la gestione del servizio di cui trattasi;

DATO atto che la convenzione avrà la durata di anni 3 con effetto dal 01 Aprile 2021;

VISTA la legge n. 56/2014, art. 1, comma 85, lettera d), che attribuisce alle Province competenze

specifiche di assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali e raccolta ed elaborazione dati;

VISTO il TUEL 267/2000;

DELIBERA

1 - Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'allegato schema di convenzione tra la Provincia di Grosseto e il Comune di Monte Argentario per lo sviluppo dei servizi SUAP, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - Di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica alla sottoscrizione della stessa;

3 - Di dare atto che l'adesione alla stessa comporterà un contributo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 di Euro 1.437,50, dal 01/04/2021 al 31/12/2021 un contributo di Euro 4.312,50, e per gli anni 2022-2023 un contributo annuo di € 5.750,00 quota parte da trasferirsi con successivo atto alla Provincia di Grosseto;

4 - Di dare atto che l'impegno di spesa totale di Euro 17.250,00 verrà formalizzato con atto dirigenziale a valere sui bilanci 2021, 2022 e 2023.

Al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Amministrazione, con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del TUEL.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI
GROSSETO CON I COMUNI E LE UNIONI DEI COMUNI
COMPONENTI IL COORDINAMENTO DEGLI SPORTELLI UNICI
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE – ANNI 2021 – 2023**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **03-03-2021**

**IL RESPONSABILE
LUCA VECCHIESCHI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI
GROSSETO CON I COMUNI E LE UNIONI DEI COMUNI
COMPONENTI IL COORDINAMENTO DEGLI SPORTELLI UNICI
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE – ANNI 2021 – 2023**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

**CONVENZIONE CON I COMUNI E UNIONE DEI COMUNI COMPONENTI IL COORDINAMENTO
DEGLI SPORTELLI UNICI PER LE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI SUAP
anni 2021-23**

La **Provincia di Grosseto** con sede in Grosseto, piazza Dante Alighieri n.35, codice fiscale n. 80000030538, rappresentato, ai fini del presente atto, da Avv. EMILIO UBALDINO nato a Reggio Calabria 19/07/1963, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Sviluppo e Valorizzazione del Territorio, incaricato con Decreto Presidenziale n. 7 del 14/01/2020;

E

Il **Comune** _____, rappresentato, ai fini del presente atto, da

VISTI

- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 avente ad oggetto "*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*", che all'art. 1 prevede: la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi volti a conferire alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti amministrativi; il conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali, nell'osservanza del principio di sussidiarietà, di tutte le funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo od amministrazione dello Stato centrale ovvero tramite Enti od altri soggetti pubblici;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali*" in attuazione dei Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo IV: Conferimento ai Comuni e Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Legge n. 40/2007, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", art. 9 (Comunicazione unica per la nascita dell'impresa);

- la delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 68/2007 “Programma regionale per la promozione e sviluppo dell’amministrazione elettronica e della Società dell’Informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007 -2010”;
- la Legge n. 133/2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ove all’art. 38 comma 3 prevede la riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Legge Regionale Toscana n. 40/2009 “Legge di semplificazione e riordino normativo 2009”, Capo III, che configura l’attività degli SUAP secondo una logica di cooperazione e sussidiarietà a livello regionale e fra Enti locali, al fine di garantire adeguati strumenti tecnologici, nonché assistenza tecnica agli operatori di Sportello ed alle imprese utenti;
- il DPR n. 160 del 2010, recante il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, che ha introdotto le norme di attuazione dello sportello unico delle attività produttive prevedendo specificamente modalità esclusive di erogazione telematica dei servizi;
- Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012 – 2015; approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione 4 dicembre 2012, n.104;
- Ricordato che l’art. 10 della L.R. 1/2015 prevede al comma 4 che piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio Regionale rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell’ambito del nuovo PRS e comunque non oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso e che di conseguenza il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015 rimane tutt’ora in vigore;
- Tenuto conto che il Programma di Governo 2015-2020 per la X Legislatura della Regione Toscana, approvato con Decisione del Consiglio Regionale n. 1 del 30 giugno 2015, prevede l’inserimento nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo 2015-2020, di scelte strategiche tra cui lo sviluppo dell’economia digitale (per sanità, industria, logistica, ambiente);

- Dato atto che il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 567 del 16.6.2016 prevede uno specifico progetto regionale n.6 denominato Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione che prevede l'approvazione di un atto in tema di sviluppo dell'agenda digitale toscana (digital act toscano), in conformità alla normativa e alle strategie europee e nazionali;
- i Protocolli d'Intesa sottoscritti nel 2009 con gli Ordini e Collegi Professionali e nel 2010 con i Comuni, Unioni di Comuni ed Enti terzi;

PREMESSO CHE

- tra la Provincia di Grosseto, le Unioni dei Comuni e le Amministrazioni Comunali è stato sottoscritto in data 22 ottobre 2010 un Protocollo d'Intesa volto a disciplinare i rapporti fra i suddetti Enti per il Coordinamento delle Attività degli Sportelli Unici per le attività produttive istituiti ai sensi del D.Lgs. 112/98;
- la Provincia di Grosseto si è impegnata a mettere a disposizione degli enti aderenti al Protocollo d'intesa (i Comuni del territorio provinciale) e dei comuni fuori dal territorio provinciale che ne fossero interessati, il sistema gestionale Jesyre Work Flow per la ricezione e gestione telematica delle pratiche digitali fino alla messa in produzione della piattaforma STAR (sistema telematico di accettazione regionale);
- il gestionale Jesyre Work Flow e la sua evoluzione Netbuk hanno rappresentato negli anni un'importante risultato nella semplificazione dei rapporti tra imprese e PA, consentendo alle imprese di poter fruire di un insieme integrato di servizi on-line con vantaggi in termini di tempi e costi ed alla PA di migliorare la propria efficienza, rendendo più veloci e trasparenti i propri adempimenti procedurali;
- la Regione Toscana ha realizzato STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale), un front end unico di accettazione delle pratiche SUAP adottato da Maggio 2016 da tutti gli sportelli SUAP della Provincia di Grosseto e successivamente da tutti gli altri Enti della Toscana titolari della funzione;
- il gestionale Jesyre Work Flow utilizzato dall'agosto 2011 al maggio 2017 e l'applicativo attualmente in uso, NetBuk, hanno garantito e garantiscono, la completa interoperabilità con i gestionali ASL e dell'Ambiente di Regione Toscana;

- NetBuk presenta caratteristiche rispondenti alle specifiche tecniche (RFC) impartite da Regione Toscana, è orientato a mantenere alto il livello dei servizi erogati in ambito SUAP; rappresentando il naturale completamento a STAR, nel Sistema Regionale di Servizi alle Imprese.
- Netbuk è messo a disposizione dei soggetti pubblici direttamente coinvolti nell'attività degli Sportelli Unici ;
- Il coordinamento degli sportelli Unici alla Attività Produttive ha rappresentato negli anni, il naturale punto di contatto e di confronto tra il mondo delle imprese e dei professionisti con gli sportelli Unici alla Attività Produttive;
- la Provincia anche attraverso il centro servizio per l'innovazione tecnologica, intende fornire per il triennio 2021-2023 una serie di servizi in favore dei comuni ed imprese da affiancare al sistema STAR-Netbuk, quale suo naturale completamento ed al fine di mantenere elevato ed omogeneo il livello dei servizi erogati in ambito SUAP, sul territorio provinciale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'implementazione dei servizi erogati alle imprese dagli Sportelli Unici alle Attività Produttive aderenti al Coordinamento Provinciale, nell'ambito del Sistema Regionale di Servizi alle Imprese.

Art. 2 – ATTIVITA'

1. Per le finalità di cui all'art. 1, la Provincia di Grosseto garantisce in forma diretta il coordinamento organizzativo della Rete degli Sportelli Unici alle Attività Produttive, del Gruppo Tecnico Operativo Provinciale e di questi con la Regione Toscana, gli Enti terzi, Associazioni di categoria e Albi e collegi professionali e, anche in collaborazione con la società NetSpring, la realizzazione delle seguenti attività a favore degli Sportelli Unici delle Attività Produttive dei comuni che aderiscono alla presente convenzione:

- a) manutenzione evolutiva del prodotto Netbuk con adeguamenti che nel corso di validità della presente convenzione, saranno richiesti sulla base degli RFC pubblicati su e_compliance di Regione Toscana, al fine di permettere un adeguato livello

- nell'erogazione dei servizi in ambito SUAP (attivabile su richiesta dei singoli comuni da concordare per inserimento nella programmazione annuale) .
- b) assistenza informatica per il corretto funzionamento del gestionale NetBuk o di eventuali prodotti sostitutivi, risoluzione problemi, manutenzione correttiva;
 - c) aggiornamento periodico del catalogo regionale su NetBuk, con riferimento alle singole installazioni;
 - d) Partecipazione al Gruppo Esecutivo e al Gruppo Tecnico Informatico del Tavolo Tecnico Regionale attraverso referenti di adeguato profilo, al fine di preservare gli interessi dei Coordinamento Provinciale degli sportelli Unici alle attività Produttive, e conseguentemente dei Comuni che ne fanno parte;
 - e) archiviazione e back up delle pratiche elettroniche mediante la messa a disposizione e gestione di una adeguata infrastruttura hardware e software (Repository Documentale);
 - f) help-desk giornaliero (dal lunedì al venerdì) rivolto agli utenti di back office per ogni attività di supporto agli operatori, inclusa la ricerca di soluzioni degli eventuali "errori" nella gestione della pratica pervenuta da STAR. La gestione degli interventi è monitorabile tramite il sistema di "Gestione Ticket": uno spazio dedicato al servizio consentirà di seguire tutte le fasi di attività richieste sino alla soluzione del problema e sul resoconto complessivo delle ore di assistenza;
 - g) help-desk giornaliero rivolto a tutti gli utenti esterni (Associazioni di categoria, tecnici ed imprese) che, pure nell'ambito del sistema di accettazione regionale STAR, continuano a richiedere assistenza per la presentazione di pratiche on line. L'interazione con gli utenti è prevista in modalità multicanale: attraverso telefono e posta elettronica. Il servizio fornisce assistenza per quesiti e problematiche relativi, in particolare, alla compilazione delle domande;
 - h) redazione e diffusione di News on line settimanali inerenti informazioni ed aggiornamenti normativi sulle materie attinenti l'attività dei SUAP e sulle modifiche apportate alla Banca Dati Regionale;
 - i) aggiornamento del portale del coordinamento provinciale SUAP (o attraverso netbuk), con esposizione degli orientamenti del gruppo tecnico operativo sui procedimenti e le attività dello sportello unico, introduzione di funzionalità quali risposte a domande frequenti;

- j) Il mantenimento ed aggiornamento della modulistica “di comunità” presente sul portale Sportello Unico alle Attività Produttive della Provincia di Grosseto, ad integrazione e completamento delle procedure che ad oggi risultano incomplete sul portale regionale STAR.
- k) attività di formazione di base, intesa come quella tesa a garantire agli operatori di sportello, la conoscenza delle funzionalità di base dell’applicativo Netbuk; (in modalità on-line)
- l) normalizzazione degli stradari (attivabile su richiesta dei singoli comuni da concordare per inserimento nella programmazione annuale)
- m) gestione di modelli (documenti tipo , Email tipo) per la formazione di documenti o di comunicazioni integrate con le funzionalità di NetBuk o di eventuali prodotti sostitutivi; (attivabile su richiesta dei singoli comuni da concordare per inserimento nella programmazione annuale)
- n) monitoraggio dei dati di utilizzo del gestionale Netbuk o di eventuali prodotti sostitutivi verifica delle modalità di gestione delle pratiche da back office., con elaborazioni di report statistici al fine di evidenziare elementi di criticità: nella gestione delle pratiche, nelle modalità di utilizzo del back office, il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi; elaborazione di statistiche e report sulla base dei dati estratti degli applicativi di backoffice, su richiesta dei singoli comuni;
- o) Integrazione degli applicativi di protocollo con Netbuk ed eventuale automazione dell’attività di protocollazione; (attivabile su richiesta dei singoli comuni da concordare per inserimento nella programmazione annuale)
- p) Integrazione di Netbuk con la Piattaforma delle Conferenze dei Servizi di Regione Toscana (attivabile su richiesta dei singoli comuni da concordare per inserimento nella programmazione annuale)
- q) La localizzazione dei procedimenti di livello comunale sul portale STAR, attraverso apposita consolle messa a disposizione di Regione Toscana (attivabile su richiesta dei singoli comuni da concordare per inserimento nella programmazione annuale) ;

2. Sono escluse dalla presente convenzione le seguenti attività, che potranno essere oggetto di specifica convenzione, su richiesta dei singoli Comuni:

- a) affidamento alla Provincia di Grosseto della gestione diretta dello sportello unico alla attività produttive.

3. I Comuni e le Unioni dei Comuni garantiscono:

- a) la partecipazione alle attività del Coordinamento provinciale degli Sportelli Unici;
- b) il concorso finanziario pro - quota ai costi sostenuti dalla Provincia di Grosseto per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti punti.

Art. 3 – CONTRIBUTI A CARICO DEI COMUNI E UNIONE DEI COMUNI

1. Considerato che la Provincia ha tra i propri fini istituzionali il potenziamento dei servizi svolti a favore dei Comuni e allo sviluppo socioeconomico del territorio, obiettivi al cui raggiungimento concorre il buon funzionamento degli Sportelli Unici, i Comuni e le Unioni dei Comuni riconosceranno a favore della Provincia di Grosseto il contributo forfettario indicato nella tabella di cui al successivo art. 4.

2. Il costo complessivo annuo sostenuto dalla Provincia di Grosseto per lo svolgimento delle attività a favore degli sportelli unici, indicate al precedente art. 2 comma 1, comprende:

- a) i costi del personale della Provincia impiegato sul servizio e della logistica;
- b) i costi relativi al supporto tecnico fornito dalla NetSpring Srl, relativi alla gestione del Centro Servizi per l'Innovazione Tecnologica e al supporto tecnico informatico.
- c) I costi relativi all'acquisto di materiale informatico necessario per effettuare riparazioni o adeguamenti e per il mantenimento in efficienza dell'infrastruttura tecnologica;

Art. 4 – CRITERI PER IL RIPARTO DEL CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI E UNIONI DEI COMUNI

1. Il contributo inerente all'assistenza informatica necessaria alla manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema gestionale Netbuk o di eventuali prodotti sostitutivi e in generale allo svolgimento delle attività a carico della Provincia di Grosseto di cui all'art. 2 comma 1, prevede il concorso diversificato da parte dei Suap singoli o associati del territorio provinciale, sulla base dei criteri stabiliti attraverso: numero delle pratiche presentate su STAR, numero imprese registrate, numero della popolazione attiva, riferiti ai singoli comuni per il periodo 2017-2019.

2. Ai fini dell'attribuzione della classe di appartenenza, che da luogo alla quota variabile del contributo, i SUAP che svolgono la funziona in forma associata sono equiparati ai comuni.
3. L'importo del contributo si compone di una quota fissa con aggiunta di una quota variabile in funzione della classe di attribuzione da applicarsi in **€ 1.800** per i comuni di classe A); **€ 2.000**, per i comuni di classe B); **€ 2.400** per i comuni di classe C); in **€ 5.750** per i comuni e unione di comuni di classe D) , in **€ 8050** per i comuni e unione di comuni di Classe E) ; **€ 12.000** per i comuni e unione di comuni di Classe F) **€ 20.400**, per i comuni di Classe G).
4. L'importo del contributo per le gestioni associate, è determinato come sommatoria del valore in quota fissa pari a **550 €** da applicarsi al numero dei comuni aderenti alla gestione **ridotto al 50%**, e della quota variabile sulla base della classe di attribuzione.
5. L'importo del contributo per le gestioni singole, è determinato come sommatoria del valore in quota fissa pari a **550 €** e della quota variabile sulla base della classe di attribuzione.
6. L'importo del contributo per i comuni che alla data del 31/03/2021, abbiano affidato alla provincia di Grosseto la gestione diretta dello sportello unico alle attività produttive, è determinato nella **sola quota variabile** sulla base della classe di attribuzione.
7. Ciò premesso, l'importo del contributo per le annualità 2021-2023 a carico di ciascun Comune che svolge le funzioni in forma singola o Unione di Comuni o comuni Capofila che svolgono la funziona nella forma di gestione associata, è definito come segue :

ENTE	Per la gestione associata dei comuni di:	importo	Somma delle quota fissa ridotta al 50%	Quota per classe di comune	IMPORTO CONTRIBUTUTO anni 2022-2023	IMPORTO CONTRIBUTUTO dal 01/04/2021 al 31/12/2021
UNIONE COMUNI AMIATA GROSSETANO	Arcidosso	550 €	1.925 €	8.050 €	9.975 €	7.481,25 €
	Castel del Piano	550 €				
	Castell'Azzara	550 €				
	Roccalbegna	550 €				
	Santa Fiora	550 €				
	Seggiano Semproniano	550 €				
UNIONE COMUNI COLLINE METALLIFERE	Massa Marittima	550 €	1.100 €	12.000 €	13.100 €	9.825 €
	Montieri	550 €				
	Monterotondo Marittimo	550 €				
	Roccastrada	550 €				
UNIONE COMUNI COLLINE DEL FIORA	Manciano	550 €	825 €	8.050 €	8.875 €	6.656,25 €
	Pitigliano	550 €				
	Sorano	550 €				
	Civitella Paganico	550 €	825 €	5.750 €		

GESTIONE ASSOCIATA COLLINE GROSSETANE	Cinigiano Campagnatico	550 €			6.575 €	4.931,25 €
		550 €				
COMUNE di CAPALBIO		550 €		2.400 €	2.950 €	2.212,50 €
COMUNE di FOLLONICA		550 €		12.000 €	12.550 €	9.412,50 €
COMUNE di GAVORRANO		Non dovuta		2.400 €	2.400 €	1.800 €
COMUNE di GROSSETO		550 €		20.400 €	20.950 €	15.712,50 €
COMUNE di ISOLA DEL GIGLIO		Non dovuta		1.800 €	1.800 €	1.350 €
COMUNE di MAGLIANO IN TOSCANA		550 €		2.400 €	2.950 €	2.212,50 €
COMUNE di MONTE ARGENTARIO		Non dovuta		5.750 €	5.750 €	4.312,50 €
COMUNE di ORBETELLO		550 €		8.050 €	8.600 €	6.450 €
COMUNE di SCARLINO		Non dovuta		2.400 €	2.400 €	1.800 €
COMUNE di SCANSANO		Non dovuta		2.400 €	2.400 €	1.800 €
COMUNE di CIVITELLA VAL DI CHIANA (AR)		550 €		5.750 €	6.300 €	4.725 €
TOTALE					107.575 €	80.681,25 €

7. In caso di modifiche riguardanti il territorio di competenza nell'esercizio della funzione SUAP, nel periodo di validità della presente convenzione, ai Comuni o Unioni di Comuni, spetterà un contributo annuo calcolato su base mensile, in ragione dei mesi effettivi su base annua, per i servizi oggetto della presente convenzione;

Art. 5 OBBLIGHI CONTRAENTI

1. Con la stipula della presente Convenzione la Provincia di Grosseto, quale ente coordinatore dell'Attività degli Sportelli Unici, si assume l'onere di :

- a) garantire l'erogazione dei servizi indicati all'art.2 comma 1, compreso il funzionamento del sistema gestionale Netbuk;
- b) La predisposizione di un programma annuale per le attività indicate all'art.2 comma 1 lett. a), l), m), n), o), p), q) da sottoporre ai comuni o Unione di Comuni, oltreché garantirne l'attuazione;

- c) mantenere i rapporti con il Comune di Livorno, capofila “della comunità di Aida” in relazione alla modulistica predisposta dalla stessa comunità e dispiegata sul portale STAR nell’interesse dei comuni facenti parte il Coordinamento Provinciale SUAP;
- d) Partecipazione al Gruppo Esecutivo e al Gruppo Tecnico Informatico del Tavolo Tecnico Regionale attraverso referenti di adeguato profilo, al fine di preservare gli interessi del Coordinamento Provinciale degli Sportelli Unici alle attività Produttive e conseguentemente dei Comuni che ne fanno parte;

2. I Comuni e l’Unione dei Comuni si impegnano a versare il contributo a loro carico e ad improntare l’attività amministrativa nel rispetto dei principi sanciti dalle norme regionali e nazionali in materia di semplificazione dell’azione amministrativa e di procedimento telematico, da attuarsi con gli strumenti individuati dalla L.R..T. 40/2009.

Art. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO

La liquidazione del contributo annuale definito al precedente art. 4 verrà effettuata in unica soluzione da ogni ente sottoscrittore entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 7– DURATA E DECORRENZA

La presente convenzione ha la durata di **due anni e nove mesi** a decorrere dal **01/04/2021**.

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti della presente convenzione, nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi all’attuazione della presente convenzione unicamente per le finalità in essa previste e nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679 .

ART. 9 RECESSO

1. I Comuni e le Unione dei Comuni hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione qualora la Provincia non assolva agli impegni assunti, previa contestazione dell’inadempimento cui nei 30 gg successivi non facciano seguito azioni risolutive.

2. La Provincia avrà facoltà di sospendere l’erogazione del servizio nei confronti dei Comuni e delle

Unioni dei Comuni che non provvedono al versamento dei contributi annuale a loro carico entro **30 gg decorrenti dal termine indicato all'art. 6** della presente convenzione, previa contestazione scritta da parte della Provincia di Grosseto.

ART. 10 CONTROVERSIE

Qualunque contestazione e controversia che insorga tra le parti sulla validità, esecuzione, interpretazione, attuazione, efficacia, scadenza, cessazione e risoluzione della presente Convenzione, nonché degli eventuali patti integrativi successivamente stipulati e/o comunque inerenti allo stesso sarà di competenza del foro di Grosseto.

Grosseto _____

PROVINCIA DI GROSSETO

COMUNE DI

L'Assessore alle Politiche Sociali propone:

PREMESSO che:

- che la Legge Regionale Toscana n. 77 del 3/11/98 (d'ora innanzi Legge Regionale) ha riordinato le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), prevedendo la suddivisione del territorio regionale in ambiti ottimali di intervento E.R.P.;
- che la Legge Regionale ha attribuito gli immobili già di proprietà dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica di Grosseto (Ater Grosseto) ed ubicati nell'ambito territoriale della Provincia di Grosseto ai Comuni rientranti in tale Ambito Ottimale;
- che i Comuni associati sono tutti quelli rientranti nell'Ambito Ottimale, che coincide con il territorio di tutta la Provincia di Grosseto;
- che i Comuni associati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale, sono titolari di un insieme di funzioni inerenti l'Edilizia Residenziale Pubblica nell'ambito ottimale;
- che, in attuazione dell'art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati hanno stipulato il giorno 10/01/2003 una Convenzione per la Costituzione di L.O.D.E. Grossetano quale convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni individuate dall'art. 4 della Legge Regionale;
- che, sempre in attuazione dell'art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati, mediante la Convenzione Lode, hanno individuato come modalità di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 5 della Legge Regionale una società per azioni partecipata dagli stessi Comuni associati e denominata Edilizia Provinciale Grossetana Spa;
- che in data 18/12/2003 i Comuni associati hanno costituito la società Edilizia Provinciale Grossetana Spa, quale soggetto gestore dell'edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale e che il Comune di Monte Argentario partecipa per la quota del 7,57%;
- che, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale, sono stati conferiti in Edilizia Provinciale Grossetana Spa, a far data dall'1/1/2004, i beni mobili, crediti, debiti, liquidità, diritti ed obblighi, ivi compresi i vincoli di destinazione e di impiego delle disponibilità finanziarie già di Ater Grosseto;
- che, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale, sono state disciplinate le modalità di assegnazione a Edilizia Provinciale Grossetana Spa del personale di Ater Grosseto;
- che la Edilizia Provinciale Grossetana Spa ha per oggetto lo svolgimento, secondo le direttive impartite dalla Conferenza Lode e nel rispetto dei contratti di servizio, anche delle funzioni indicate nel primo comma dell'art. 5 della stessa Legge Regionale;

CONSIDERATO che il contratto di servizio, regolante i rapporti tra E.P.G s.p.a ed i Comuni della provincia di Grosseto (costituiti in L.O.D.E.), siglato in data 18.12.2013 ai rogiti del Notaio Roberto Baldassarri rep. n. 40.541 registrato a Grosseto il 14/01/2014 al n. 179 mod. 1T, è scaduto in data 31.12.2020 ed è attualmente in regime di prorogatio così come previsto dall'art. 2 del contratto stesso "...al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle attività di seguito indicate, le parti concordano che fino all'assunzione dell'esercizio delle funzioni da parte del nuovo soggetto gestore, la Edilizia Provinciale Grossetana Spa sarà comunque tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni concordate e nel rispetto dei medesimi standards";

RITENUTO, di dover procedere all'approvazione del nuovo contratto di servizio regolante i rapporti tra E.P.G s.p.a ed i Comuni della provincia di Grosseto costituiti in L.O.D.E. che verrà sottoscritto dal

Presidente della Conferenza L.O.D.E. nell'interesse ed in rappresentanza di tutti i comuni del L.O.D.E. Stesso;

VISTA la bozza di contratto allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO atto che la bozza di contratto in approvazione rispetto al contratto di servizio a scadenza:

- Inserisce un nuovo articolo che prevede, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica su immobili comunali, l'esenzione del pagamento dei diritti di segreteria e del canone di occupazione del suolo: art. 10.5) Esenzione dal pagamento di Diritti Segreteria e del Canone per l'occupazione del Suolo Pubblico *“Nell’espletamento delle funzioni disciplinate al presente articolo 10), operando l’E.P.G. SPA in immobili di proprietà dei Comuni territorialmente competenti, è esentata dal pagamento di diritti di segreteria richiesti per il compimento di pratiche amministrative e tecniche, nonché dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico per interventi edilizi finalizzati alle attività di gestione del patrimonio ERP. Qualora l’intervento edilizio interessi fabbricati misti, con presenza sia di alloggi comunali di ERP che di proprietà privata, il canone per l’occupazione del suolo pubblico dovrà escludere la quota parte riferita agli alloggi comunali di ERP, e sarà determinata applicando le carature millesimali che la Società avrà cura di fornire ai competenti uffici comunali.”*
- Modifica ed integra i richiami normativi con le norme vigenti

RICHIAMATO l'art.42 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla competenza da parte del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 11/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021 – 2023

VISTO il vigente Statuto Comunale, Approvato con delibera C.C. n. 16 del 15.04.2016 ed Entrato in vigore il giorno 23.05.2016

RICHIAMATO il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-22, approvato con deliberazione G.C. n. 8 del 30/01/2020 ed i relativi allegati;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore competente ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/200, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,

VISTO altresì il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 del D.lgs.n.267/2000, in quanto il presente atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e quindi anche maggiori o minori entrate o spese per l'ente

D E L I B E R A

Di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Di approvare la bozza di contratto di servizio, regolante i rapporti tra E.P.G s.p.a (soggetto gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica) ed i Comuni della provincia di Grosseto (costituiti in L.O.D.E.), allegata al presente provvedimento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso;

Di autorizzare il Presidente della Conferenza L.O.D.E. nell'interesse ed in rappresentanza di tutti i comuni del L.O.D.E. stesso alla sottoscrizione dello stesso;

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di procedere

tempestivamente alla sottoscrizione del contratto medesimo.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO REGOLANTE
I RAPPORTI TRA E.P.G. SPA E I COMUNI DELLA PROVINCIA DI
GROSSETO**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **10-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI SERVIZIO REGOLANTE
I RAPPORTI TRA E.P.G. SPA E I COMUNI DELLA PROVINCIA DI
GROSSETO**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **10-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L.O.D.E. per l'edilizia residenziale pubblica L.R.T. 77/98
DELLA PROVINCIA DI GROSSETO
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.
CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI
EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE
REPUBBLICA ITALIANA

**

L'anno duemilaventuno (2021) e questo giorno (.....) del mese di, in, avanti a me, senza l'assistenza dei testimoni, cui le parti comparenti, di comune accordo fra loro e con il mio consenso espressamente rinunziano, sono personalmente presenti:

-, nato a, il giorno, domiciliato per la carica in Grosseto, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Presidente della Conferenza L.O.D.E. dei Comuni della Provincia di Grosseto

-, nato a, il, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nell'interesse e rappresentanza, in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società "EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A." con sede a Grosseto, Via Arno 2, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Grosseto 01311090532.

I comparenti, della cui identità, qualifica e poteri io sono certo, con il presente atto

PREMETTONO

- che la Legge Regionale Toscana n. 77 del 3/11/98 (d'ora innanzi Legge Regionale) ha riordinato le funzioni di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), prevedendo la suddivisione del territorio regionale in ambiti ottimali di intervento E.R.P.;

- che la Legge Regionale ha attribuito gli immobili già di proprietà dell'Azienda Territoriale di Edilizia Residenziale Pubblica di Grosseto (d'ora innanzi Ater Grosseto) ed ubicati nell'ambito territoriale della Provincia di Grosseto ai Comuni rientranti in tale Ambito ottimale;

- che i Comuni associati sono tutti quelli rientranti nell'Ambito ottimale;

- che i Comuni associati, ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge Regionale, sono titolari di un insieme di funzioni inerenti l'Edilizia Residenziale Pubblica nell'ambito ottimale;

- che, in attuazione dell'art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati hanno stipulato il giorno 10/01/2003 una Convenzione per la Costituzione di L.O.D.E. Grossetano (d'ora innanzi Convenzione Lode e Lode in quanto organismo) quale convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni individuate dall'art. 4 della Legge Regionale;

- che, sempre in attuazione dell'art. 6 della Legge Regionale, i Comuni associati, mediante la Convenzione Lode, hanno individuato come modalità di esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 5 della Legge Regionale una società per azioni partecipata dagli stessi Comuni associati e denominata Edilizia Provinciale Grossetana Spa;

- che in data 18/12/2003 i Comuni associati hanno costituito la società Edilizia Provinciale Grossetana Spa, quale soggetto gestore dell'edilizia residenziale

pubblica ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale;

- che, fino alla data del 31/12/2003, le funzioni indicate dall'art. 5, comma 1, della Legge Regionale sono state svolte: dall'Ater Grosseto quanto agli immobili di E.R.P. di proprietà della medesima, nonché agli immobili di proprietà dei Comuni appartenenti all'ambito ottimale la cui gestione era stata affidata alla stessa azienda in base ad apposite convenzioni; in economia da altri Comuni appartenenti all'Ambito ottimale;

- che, in attuazione dell'art. 7 della Legge Regionale, con delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 109 del 26/6/2002 e delibera Giunta Regionale n. 1294 del 9/12/2003, è stato disposto lo scioglimento dell'Ater Grosseto corrispondente al Lode Grosseto, a far data dall'1/1/2004;

- che, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale, sono stati conferiti in Edilizia Provinciale Grossetana Spa, a far data dall'1/1/2004, i beni mobili, crediti, debiti, liquidità, diritti ed obblighi, ivi compresi i vincoli di destinazione e di impiego delle disponibilità finanziarie già di Ater Grosseto;

- che, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della Legge Regionale, sono state disciplinate le modalità di assegnazione a Edilizia Provinciale Grossetana Spa del personale di Ater Grosseto;

- che la Edilizia Provinciale Grossetana Spa ha per oggetto lo svolgimento, secondo le direttive impartite dalla Conferenza Lode e nel rispetto dei contratti di servizio, anche delle funzioni indicate nel primo comma dell'art. 5 della stessa Legge Regionale;

- che, ai fini della individuazione delle differenti tipologie di intervento edilizio, nel presente contratto si farà riferimento a quanto disposto dalla Legge 5/8/78, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al D.P.R. 6/6/01, n. 380;

- che, nel presente contratto, per Regolamento d'utenza si intende il regolamento approvato ed emanato in attuazione dell'art. 15 della Legge Regionale Toscana 02/01/2019, n. 2 (d'ora innanzi definita Legge Regionale ERP) e successive modifiche ed integrazioni, e comunque il regolamento richiamato nei contratti di locazione. Fino alla data di approvazione del nuovo regolamento resta comunque in vigore quello approvato con Deliberazione G.R.T. N. 268/98;

- che, in data, il Lode ha approvato lo schema di contratto di servizio da sottoscrivere con la Edilizia Provinciale Grossetana Spa;

- che i Comuni dispongono di un consistente patrimonio di edilizia residenziale pubblica, per il quale intendono perseguire l'obiettivo di una efficiente gestione in forma associata ai sensi della legge 77/98, che ne garantisca la remuneratività e le finalità sociali, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e regionali;

- che è altresì obiettivo dei Comuni il pieno espletamento delle funzioni pubbliche affidate dalla legge in materia di individuazione dei beneficiari degli alloggi pubblici e di controllo sull'uso del patrimonio edilizio, sia comunale, sia comunque destinato alle finalità proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, nonché più in generale affrontare in modo più efficace l'attuale emergenza abitativa e che pertanto al perseguimento di tali finalità i Comuni intendono dedicare a pieno la propria potenzialità operativa;

TUTTO CIÒ PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della

suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

TITOLO I

Art. 1) Oggetto del contratto

Con le finalità di cui in premessa e nei termini e modalità di cui agli articoli seguenti, tutti i Comuni della Provincia di Grosseto concedono alla Società "EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.", che accetta, la gestione dell'intero patrimonio di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77. Sono oggetto di affidamento in gestione gli alloggi di edilizia residenziale già in proprietà dei Comuni e quelli passati in proprietà dei Comuni in forza della legge 77/98, costruiti con o senza il concorso o contributo pubblico, ma comunque utilizzati per le finalità proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica e come tali assoggettati alla L.R.T. n. 2 del 02/01/2019 e successive modificazioni.

L'affidamento è altresì esteso al patrimonio edilizio pervenuto ai Comuni successivamente alla stipula del presente atto, avente le caratteristiche di cui al precedente comma.

Sono parimenti affidate in via prioritaria al soggetto gestore la realizzazione e gestione dei nuovi interventi e realizzazioni secondo le modalità previste negli articoli successivi.

Per la disciplina di compiti e funzioni non obbligatorie ma delegate alla "EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA S.P.A.", con appositi atti deliberativi da parte dei Comuni, si fa rinvio alla tabella costi per funzioni non obbligatorie delegate, che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Art. 2) Durata e rinnovo del contratto

Il presente contratto ha efficacia dal giorno 2021 sino al 31 dicembre 2027.

Il contratto è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle parti. Il rinnovo espresso, salve pattuizioni scritte difformi, si intende riferito all'intero contenuto del presente contratto e a tutte le sue condizioni. Il rinnovo deve essere sottoscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza.

In caso di mancanza di rinnovo del contratto, al fine di evitare interruzioni nello svolgimento delle attività di seguito indicate, le parti concordano che fino all'assunzione dell'esercizio delle funzioni da parte del nuovo soggetto gestore, la Edilizia Provinciale Grossetana Spa sarà comunque tenuta ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni concordate e nel rispetto dei medesimi standards. Le parti concordano che, qualora la Regione Toscana approvi lo schema di contratto di servizio, da adottarsi da parte di tutti gli enti gestori ERP, il presente contratto dovrà essere adeguato alle nuove disposizioni.

Art. 3) Divieto di cessione del contratto

La Edilizia Provinciale Grossetana Spa non potrà, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il presente contratto, né cedere, affittare o comunque dare in godimento a terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, l'azienda utilizzata per svolgere le funzioni di cui al presente contratto.

Art. 4) Oneri fiscali

Le eventuali spese per tributi e contributi ordinari che dovessero gravare sugli immobili in forza di specifiche, presenti e future disposizioni di legge, saranno a carico del Comune proprietario degli immobili stessi.

Restano a carico della Società le sole tasse, imposte ed in generale i soli tributi connessi e conseguenti ai risultati della gestione aziendale dei servizi e dei beni oggetto del presente contratto.

Art. 5) Informazione e rapporti tra le Parti

Il contratto di servizio, oltre a regolare i rapporti gestionali, deve assumere la veste di strumento di programmazione, attraverso un continuo e articolato flusso informativo finalizzato ad un monitoraggio per un continuo miglioramento del servizio.

La Conferenza del Lode, entro il 30 aprile di ciascun anno, effettuerà la verifica sull'andamento della gestione dell'anno precedente evidenziando criticità ed indirizzi da assumere in fase di programmazione delle attività con particolare riferimento agli interventi ed alla gestione amministrativa.

Alla S.P.A. è affidata la gestione dei rapporti con le altre istituzioni, nonché con le OO.SS. dell'utenza, limitatamente a quelle rappresentative a livello regionale, per tutte le problematiche tecnico-amministrative inerenti il patrimonio gestito, con impegno a comunicare al LODE ogni problema e ogni proposta che comportino situazioni di rilevante contenuto sociale e/o economico.

Art. 6) Flussi finanziari

L'E.P.G. Spa si impegna a gestire i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio gestito in conformità alle delibere di LODE.

E.P.G. Spa riconosce ad ogni Comune, per ciascun anno, un importo corrispondente al 7% dei canoni incassati per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dello stesso Comune. Tale somma, definita "quota destinata ai Comuni per finalità di ERP", sarà versata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento, al netto delle decurtazioni previste dal successivo art. 13.

Art. 7) Informativa al Lode ed ai Comuni associati

La Edilizia Provinciale Grossetana Spa, oltre alla trasmissione annuale del bilancio, si impegna:

1. a fornire annualmente al LODE, entro il mese di gennaio, un rapporto riferito all'anno precedente contenente le informazioni concordate con la stessa, nonché le proposte di sviluppo dell'attività di E.R.P. al fine di consentire la definizione dei programmi strategici;
2. a fornire ai Comuni associati, singolarmente intesi, entro il mese di aprile, un prospetto contenente le previsioni delle entrate e delle uscite degli stessi, connesse alla gestione del patrimonio gestito per l'anno successivo;
3. a fornire a ciascuno dei Comuni associati singolarmente intesi entro il mese di aprile un prospetto contenente le entrate e le uscite direttamente imputabili agli stessi, connesse alla gestione del patrimonio gestito intervenute nell'anno precedente. La Spa si impegna inoltre a mantenere presso di sé ed a rendere disponibile per la consultazione da parte dei Comuni associati e/o singolarmente intesi, la documentazione sulla base della quale sono stati redatti i prospetti previsti nel presente comma;
4. a collaborare sin d'ora con i Comuni associati per l'integrazione dei loro sistemi informativi ed informatici al fine di assicurare la reciproca piena conoscenza degli archivi di dati e dei provvedimenti assunti nell'ambito delle rispettive competenze;
5. a fornire tutti i dati e i chiarimenti richiesti dalla Conferenza Lode.

Art. 8) Controversie

Nella consapevolezza della complessità dei problemi attuativi nascenti dal presente contratto, le Parti sono impegnate alla reciproca massima collaborazione promuovendo anche riunioni di lavoro tra gli uffici interessati alle tematiche in discussione.

In caso di eventuali controversie circa l'applicazione del presente contratto, si procederà ad un esame della problematica mediante apposita conferenza LODE/S.P.A.

Ove permangano divergenze, l'eventuale giudizio sarà instaurato dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente in base alle norme vigenti.

TITOLO II

Art. 9) Competenze del Comune

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sull'Edilizia Residenziale Pubblica, sono riservate alla competenza del Comune, in ordine al patrimonio di E.R.P., tutte le funzioni fondamentali di carattere politico-amministrativo ed in particolare:

- a) la individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e le relative assegnazioni ordinarie, speciali, provvisorie, nonché i provvedimenti di emergenza;
- b) le azioni di controllo, sia su segnalazione che in modo generale e programmato, per la verifica del mantenimento della sussistenza dei requisiti e condizioni di assegnazione e l'emanazione ed esecuzione dei provvedimenti di autotutela (annullamenti e decadenze);
- c) le azioni a tutela della legittimità dell'uso del patrimonio, la repressione dell'abusivismo con emanazione dei provvedimenti di rilascio per gli alloggi occupati senza titolo, la cui esecuzione comunque è demandata alla S.P.A.
- d) la formazione e gestione dei piani di mobilità dell'utenza e l'emanazione dei relativi provvedimenti, anche coattivi.

Art. 10) Funzioni affidate alla S.p.a.

Art. 10.1) Attività di gestione

Sono affidati alla SPA tutti i compiti tecnico-amministrativi per la gestione del patrimonio e del rapporto giuridico-economico con l'utenza, ed in particolare:

1. la costituzione e/o l'aggiornamento degli archivi dell'utenza e del patrimonio e la segnalazione ai Comuni delle situazioni che possono dare origine a procedimenti sanzionatori;
2. la stipula di contratti di locazione e relative registrazioni periodiche. La S.P.A. si assume il compito di procedere alla graduale registrazione dei contratti non solo delle assegnazioni che avranno luogo dal momento della stipula del contratto, ma anche per tutti i rapporti locativi già in essere e per i quali i Comuni non abbiano ancora provveduto;
3. la consegna degli alloggi agli assegnatari e la ripresa in consegna degli alloggi rilasciati, con avviso al Comune dopo il ripristino manutentivo;
4. la gestione della dinamica dei nuclei familiari assegnatari, le volturazioni e le eventuali regolarizzazioni nei casi e limiti previsti dalla legge in collaborazione dove necessario con i competenti uffici comunali;
5. il calcolo e l'aggiornamento dei canoni di locazione il cui valore è fissato dalla legge R.T. n. 02/2019 e la loro riscossione mediante bollettini mensili;
6. recupero delle somme dovute per i servizi a rimborso;

7. la costituzione dei condomini o delle autogestioni dove esistono le condizioni;
8. la contestazione dei ritardati pagamenti con applicazione delle eventuali penalità, l'esercizio delle azioni stragiudiziali e giudiziali per il recupero del credito e/o lo sfratto nei modi e limiti delle vigenti disposizioni speciali, senza bisogno di preventiva autorizzazione o mandato da parte dei Comuni;
9. l'esercizio delle azioni, anche giudiziali, per la repressione degli inadempimenti contrattuali, fino alla proposta ai Comuni di risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento e delle altre azioni nascenti da rapporti condominiali; la sollecitazione delle azioni possessorie e di tutte quelle comunque attinenti il rapporto di gestione, senza bisogno di preventiva autorizzazione o mandato da parte del Comune; si fa eccezione per quelle azioni il cui esercizio è per legge di esclusiva competenza del proprietario;
10. la promozione e l'eventuale attivazione delle autogestioni degli alloggi comunali secondo le disposizioni di legge e di regolamento, con accredito a favore delle autogestioni stesse delle quote per piccola manutenzione previste dalla legge regionale;
11. il controllo sull'attività degli organi condominiali in fabbricati a proprietà mista con eventuale espressione di voto, senza necessità di speciale mandato dei Comuni, in particolare nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria (non voluttuari o gravosi) che obbligano il proprietario in minoranza al pagamento della propria quota millesimale. Il costo degli interventi sarà garantito con le modalità di cui al successivo punto 25. dell'art. 10.3 sotto la voce manutenzioni straordinarie;
12. le autorizzazioni all'esecuzione di lavori richiesti dagli assegnatari a propria cura e spese;
13. l'effettuazione di pratiche catastali e relativi aggiornamenti. La S.P.A. si assume il compito di procedere progressivamente all'accatastamento degli immobili comunali non censiti e agli aggiornamenti delle posizioni catastali correnti che non corrispondono allo stato degli immobili. Tale compito sarà espletato in base a priorità stabilite dalla S.P.A. con particolare riguardo ai programmi di vendita approvati ai sensi della normativa vigente;
14. il controllo sullo stato manutentivo degli immobili, il pronto intervento e le manutenzioni ex art. 3, lett. a) del D.P.R. 380/2001, con esclusione di tutte quelle riparazioni che sono a carico degli assegnatari e delle autogestioni ai sensi del regolamento di assegnazione, e salva la facoltà di intervenire a tutela della proprietà in gestione;
15. la predisposizione di programmi di manutenzione straordinaria o recupero ex art. 3, lett. b), c), d) del D.P.R. 380/2001 e l'attività di stazione appaltante degli interventi finanziati;
16. l'espletamento degli adempimenti contabili fiscali richiesti dalle vigenti disposizioni;
17. Lo sgombero degli alloggi a seguito del provvedimento di esecuzione sulle decadenze, annullamenti e occupazioni senza titolo, con conseguente custodia e deposito delle cose oggetto di sgombero in apposito e idoneo luogo reso a disposizione dalla Amministrazione Comunale interessata;
18. Per la vendita degli alloggi di ERP inseriti nei piani di vendita approvati di cui alla normativa vigente la S.p.a. curerà tutte le fasi di verifica

patrimoniale e di legittimità sull'assegnatario fino alla stipula del contratto che avverrà nella sede della S.P.A. da parte dell'acquirente e del rappresentante legale del Comune o suo delegato con l'assistenza del personale della S.p.a. Gli importi delle vendite degli alloggi, saranno riscossi dalla S.p.a. e versati cumulativamente entro il 30 giugno dell'anno successivo nella contabilità speciale attualmente accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato. Il compenso riconosciuto per tale attività è stabilito nell' 1,5 % degli importi incassati da prelevare dalle somme da versare nella contabilità speciale.

Art. 10.2) Interventi edilizi

19. Tutti i Comuni ricompresi all'interno del Lode in forma associata affidano alla S.p.a. tutte le procedure inerenti la realizzazione degli interventi di nuova costruzione, recupero, ristrutturazione o qualsiasi altra forma di appalto pubblico, nel rispetto della vigente normativa che disciplina le modalità di selezione di un contraente per la realizzazione di lavori pubblici, che permettano, infine, di realizzare alloggi da destinare alla locazione semplice di cui alla normativa sull'ERP;
20. La S.p.a. si impegna a redigere tutti gli elaborati progettuali e tecnici necessari per l'appalto delle opere ed a realizzare tutte le attività conseguenti connesse alla realizzazione delle opere con personale tecnico interno o con ricorso a professionisti esterni nelle forme previste dalla legge;
21. La S.p.a. svolgerà per tutti i Comuni il compito di stazione appaltante ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016. Gli interventi edilizi costituiscono immobilizzazioni in concessione eseguite per conto dei Comuni.
22. La copertura economica degli interventi sopra descritti sarà assicurata dai finanziamenti previsti dalla normativa in particolare da parte dello Stato e/o della Regione, e/o dai proventi previsti dalla alienazione degli alloggi ed in quota parte dall'eventuale residuo gettito canoni di cui al 1° comma lett. c) dell'art. 29 della L.R.T. n. 2 del 02/01/2019. I rientri delle leggi di vendita degli alloggi saranno utilizzati per finanziare gli interventi edilizi solidalmente tra tutti i Comuni della Provincia, a seguito di provvedimento di localizzazione assunto dal Lode ed approvato dalla Regione, indipendentemente da quali alloggi venduti deriveranno i proventi;
23. I finanziamenti, localizzati dal Lode, saranno posti a disposizione di cassa della S.p.a. che li impiegherà per la copertura di tutte le somme previste dai quadri tecnici/economici previsti dalla normativa di settore e nella misura non superiore ai massimali di E.R.P. stabiliti dalla Regione Toscana;
24. Alla S.p.a. sarà riconosciuto un compenso per spese generali e tecniche nella misura di una percentuale a seconda del tipo di intervento prevista dalla Regione Toscana sul finanziamento a copertura delle attività amministrativa e tecnica svolte. L'erogazione di tali somme è regolata dalla normativa vigente in tema di E.R.P.

Art. 10.3) Manutenzione Straordinaria

25. Gli interventi di cui al precedente punto 15) dell'art. 10.1) del presente contratto, sono effettuati dalla S.p.a., previa approvazione dei programmi degli interventi da parte del Comune interessato, utilizzando all'uopo i finanziamenti destinati a tale scopo dallo Stato e dalla Regione Toscana ai Comuni interessati, e/o quota parte dei proventi previsti dalla dismissione

degli alloggi e l'eventuale residuo gettito canoni di cui al 1° comma lett. c) dell'art. 29 della L.R.T. n. 2 del 02/01/2019, approvato dal Lode e autorizzato dalla Regione Toscana;

26. I programmi di manutenzione straordinaria saranno redatti assicurando la priorità nei confronti di: messa in sicurezza, giusta segnalazione degli Organi preposti, di parti di edificio e/o impianti, adeguamento degli impianti alla normativa esistente o a normative che dovessero essere emanate nel futuro, abbattimento delle barriere architettoniche previste dalla normativa, rifacimento facciate e tetti in condizioni di degrado. I programmi di intervento, dopo essere stati approvati dal Comune interessato, saranno finanziati mediante localizzazione in sede Lode e quindi approvazione regionale.

Art. 10.4) Rapporti di lavoro

La Edilizia Provinciale Grossetana Spa si impegna ad applicare e rispettare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore ed agli accordi sindacali vigenti, le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori. Inoltre, si impegna a rispettare il contenuto dei protocolli d'intesa stipulati tra la Regione Toscana, l'Anci Regionale e le organizzazioni sindacali nonché l'eventuale accordo sindacale decentrato di livello territoriale.

Art. 10.5) Esenzione dal pagamento di Diritti Segreteria e del Canone per l'occupazione del Suolo Pubblico

Nell'espletamento delle funzioni disciplinate al presente articolo 10), operando l'E.P.G. SPA in immobili di proprietà dei Comuni territorialmente competenti, è esentata dal pagamento di diritti di segreteria richiesti per il compimento di pratiche amministrative e tecniche, nonché dal pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico per interventi edilizi finalizzati alle attività di gestione del patrimonio ERP. Qualora l'intervento edilizio interessi fabbricati misti, con presenza sia di alloggi comunali di ERP che di proprietà privata, il canone per l'occupazione del suolo pubblico dovrà escludere la quota parte riferita agli alloggi comunali di ERP, e sarà determinata applicando le carature millesimali che la Società avrà cura di fornire ai competenti uffici comunali.

Art. 11) Carta dei Servizi

La Edilizia Provinciale Grossetana Spa, nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e nell'intero ambito ottimale, è obbligata al rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza, efficacia ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del Decreto legislativo 30/7/1999, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Edilizia Provinciale Grossetana si impegna ad integrare e modificare la Carta dei Servizi approvata secondo le indicazioni del LODE e le normative vigenti.

Art. 12) Regime giuridico

Agli alloggi dei Comuni rientranti nelle caratteristiche di cui al presente contratto la SPA applicherà le vigenti normative statali e regionali e quelle che nel corso del tempo saranno emanate; la SPA applicherà altresì i propri regolamenti, emanati in attuazione delle predette normative e resi esecutivi

dalla Regione Toscana, nonché le procedure amministrative, tecniche e contabili vigenti sul patrimonio di E.R.P.

In ordine a tali procedure la SPA fornirà al Comune ed alla Conferenza Lode ogni utile e tempestiva informazione.

Art. 13) Spese generali e di amministrazione

I proventi dei canoni di locazione sono attribuiti alla Edilizia Provinciale Grossetana Spa, mediante fatturazione diretta da parte della stessa Società agli assegnatari, per far fronte:

- alla gestione del patrimonio di cui all'art. 1 del presente atto;
- al pronto intervento ed alle manutenzioni di cui al punto 14) del precedente articolo 10.1;
- a riconoscere al fondo sociale la quota prevista dall'art. 31 della L.R.T n. 2/2019 e successive modificazioni;
- al recupero di una quota di risorse, versata negli appositi conti di contabilità speciale, che rimane nella disponibilità del soggetto gestore, il cui utilizzo è destinato, previa autorizzazione da parte della Giunta regionale, esclusivamente alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante il recupero e la manutenzione straordinaria dello stesso, nonché la nuova costruzione;
- alla quota destinata ai Comuni per finalità di Erp;
- alle altre destinazioni previste dalle norme statali e regionali sull'edilizia residenziale pubblica.

L'importo della "Quota destinata ai Comuni per finalità di Erp", di cui all'art. 6, verrà versato al netto dei seguenti importi:

1. dell'importo pari al canone medio annuo moltiplicato per tutti i mesi di sfittanza, dovuta a qualsiasi motivo, di alloggio nuovo o resosi disponibile, oltre 6 mesi dalla data della comunicazione della S.p.a. al Comune, a titolo di rimborso forfettario per il pagamento delle quote condominiali e quelle inerenti l'alloggio sfitto, facenti capo a questa EPG;
2. dell'importo dell'indennità di occupazione e delle voci accessorie, compreso eventuali oneri condominiali, inesigibili nei confronti di soggetti occupanti abusivi o occupanti senza titolo, laddove tale qualifica sia stata accertata definitivamente dagli organi competenti o in caso di immotivato inadempimento da parte dell'Amministrazione Comunale;
3. dell'importo del canone e delle voci accessorie, compreso eventuali oneri condominiali, inesigibili nei confronti di nuclei familiari in situazione di disagio sociale ed economico già seguiti dai servizi sociali del Comune.

I Comuni potranno destinare parte della quota di cui all'art. 6, su proposta della SPA, per alcuni interventi urgenti di manutenzione su alloggi di risulta, in modo da ridurre il più possibile i tempi per le riassegnazioni delle abitazioni.

Art. 14) Controllo sulle funzioni svolte

La Edilizia Provinciale Grossetana Spa prende atto, nei confronti dei Comuni associati, che il Lode vigilerà secondo le modalità specificate nella Convenzione e nel suo Regolamento di attuazione sullo svolgimento delle funzioni affidate e sul rispetto delle condizioni di cui al presente contratto. A tal fine, il Lode potrà:

- formulare nei confronti della Società richieste di chiarimenti, fissando i conseguenti tempi di risposta, su tutte le questioni, tecniche ed organizzative, attinenti al servizio;
- segnalare eventuali disservizi o inadempimenti con conseguente assegnazione di un termine entro il quale assumere i necessari provvedimenti;
- effettuare in qualsiasi momento accessi ed ispezioni nei locali della Spa

e ovunque saranno svolte le funzioni oggetto del presente contratto.

I Comuni associati si impegnano (anche a nome del Lode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.) a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscano all'organizzazione d'impresa della Edilizia Provinciale Grossetana Spa ovvero ai sistemi di produzione di servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal presente contratto.

Art. 15) Tutela contrattuale dei singoli Comuni

Ciascun Comune potrà verificare - con riferimento alle funzioni di propria titolarità - i livelli di efficienza nell'erogazione del servizio da parte della Edilizia Provinciale Grossetana Spa.

Art. 16) Qualità del servizio

La qualità del servizio oggetto del presente contratto, seppur in relazione alle risorse disponibili, sarà verificata, in contraddittorio con il soggetto gestore, con le modalità previste dal presente contratto.

Il gestore si obbliga alla individuazione di un responsabile interno in materia di qualità, quale referente tecnico degli organi di controllo per tutte le informazioni, chiarimenti, documenti e quant'altro necessario si ritenga opportuno richiedere ai fini del controllo medesimo.

Art. 17) Mandato a fatturare

I Comuni associati danno formale mandato alla Edilizia Provinciale Grossetana Spa ad emettere le fatture e ricevute relative a tutte le prestazioni effettuate ed i rimborsi di spese ad essi dovuti, comunque connessi alla gestione del patrimonio gestito.

Art. 18) Responsabilità della Edilizia Provinciale Grossetana Spa

La Edilizia Provinciale Grossetana Spa è l'unica responsabile dell'esercizio delle funzioni affidatele con il presente contratto e di quanto ad esso attinente e connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario.

La Spa si impegna a tenere indenni e sollevati i Comuni associati, anche singolarmente considerati, da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi in dipendenza o conseguenza della negligente esecuzione del presente contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità.

Art. 19) Assicurazione

La Edilizia Provinciale Grossetana Spa si obbliga ad approntare e mantenere per tutta la durata del contratto adeguate coperture assicurative in relazione alla responsabilità di cui all'articolo precedente.

In particolare, la società dovrà costituire, tramite primaria compagnia assicurativa, una polizza assicurativa a copertura dei danni qui di seguito indicati, che si verifichino in tutto il periodo di efficacia del presente contratto:

- a. danni cagionati a persone e cose per fatto e colpa della Edilizia Provinciale Grossetana Spa, in conseguenza o in connessione con l'esecuzione del presente contratto;
- b. danni agli immobili anche se derivanti da furto di fissi ed infissi di proprietà

ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri; incendio, azione del fulmine, scoppio ed esplosione, caduta di aerei o di cose trasportate da aerei, urto di veicoli stradali; danni prodotti da acqua condotta, da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne; danni causati anche da eventi atmosferici quali uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria; danni subiti per crolli e lesioni imputabili a fenomeni di neve e ghiaccio; danni subiti a seguito di fenomeni elettrici o guasti elettrici; danni causati da colpa o dolo di terzi come eventi socio politici, atti di vandalismo, terrorismo o sabotaggio;

c. danni che la Spa sia tenuta a risarcire quale civilmente responsabile verso i dipendenti, consulenti, clienti e fornitori, per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza di fatti colposi ascrivibili alla Edilizia Provinciale Grossetana Spa o a suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 c.c.;

d. danni recati a persone o cose e di cui la Società o i Comuni associati siano tenuti a rispondere quale civilmente responsabili ai sensi di legge, provocati in dipendenza dell'esercizio delle funzioni o comunque nei luoghi di esercizio delle stesse.

TITOLO III - CLAUSOLE ATTUATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 20) Prosecuzione della gestione

Le parti danno atto che la gestione disciplinata dal presente contratto di servizio si pone in continuità con la gestione effettuata da Edilizia Provinciale Grossetana Spa sulla base del precedente contratto di servizio stipulato in data 18/12/2013.

Art. 21) Spese dell'atto

Tutte le spese contrattuali inerenti la stipula e registrazione del presente atto e consequenziali sono a carico della Spa.

Art. 22) Regolazione dei rapporti alla scadenza del contratto

Alla scadenza del presente contratto, tutti i beni eventualmente concessi in uso dai Comuni alla Società, e ricompresi quelli consegnati o comunque concessi successivamente alla stipula del presente e nel periodo di vigenza del rapporto, saranno da questa restituiti ai Comuni in buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura ed al tempo trascorso.

La regolazione dei rapporti economici tra le parti dovrà avvenire entro 6 mesi dalla scadenza del contratto.

Di tutte le operazioni di consegna, devoluzione, retrocessione menzionate nei commi precedenti verrà redatto in contraddittorio tra le parti verbale descrittivo dei beni e del loro stato d'uso.

Alla scadenza del contratto i Comuni, ovvero il soggetto da questi indicato, avranno facoltà di subentrare in tutti o parte dei rapporti eventualmente instaurati dalla Società con terzi per l'esecuzione di prestazioni connesse alla gestione dei servizi e dei beni alla medesima affidati. Dal subentro non potrà derivare alcun onere, diretto o indiretto, a carico della Società, con esonero della stessa da ogni responsabilità connessa o conseguente al subentro.

Per scadenza del contratto, agli effetti previsti dai commi che precedono, si intende la data terminale del rapporto instaurato tra le parti.

Nel caso di revoca o risoluzione del presente contratto, la Società potrà cedere a titolo oneroso ai Comuni tutti o parte dei beni di sua proprietà esclusiva. La cessione dovrà avvenire entro dodici mesi dal provvedimento formale di revoca o risoluzione contro un corrispettivo definito con perizia giurata.

Art. 23) Revoca

L'affidamento alla Società dei servizi e dei beni disposto con il presente atto può in qualsiasi momento essere revocato dalla Conferenza LODE per evidenti, gravi e giustificati, motivi di pubblico interesse, con provvedimento motivato da notificare formalmente alla Società almeno un anno prima della decorrenza della revoca. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dal contratto.

L'affidamento sarà inoltre revocato qualora sopraggiunte norme di legge lo rendano non ulteriormente perseguibile.

Per la regolazione dei rapporti tra le parti si applica l'art. 22 che precede.

Art. 24) Decadenza e risoluzione per inadempimento

Il presente contratto è risolto di diritto nei seguenti casi:

a) fallimento della Società;

b) dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d'azienda della Società inerente le attività ed i servizi che la Società si è obbligata alla gestione, senza previa autorizzazione del mandante.

Il contratto potrà essere altresì risolto su iniziativa della Conferenza LODE:

a) in relazione a gravi e reiterate inadempienze da parte della Società degli obblighi concernenti la corretta gestione dei servizi affidati, tali da pregiudicarne in modo diffuso la funzionalità e la piena fruizione da parte dei cittadini e degli aventi diritto in genere;

b) per la persistente inosservanza delle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia o per la mancata ottemperanza agli indirizzi formulati dal Lode.

Ricorrendo alcuna delle fattispecie previste al comma che precede, la Conferenza LODE rivolgerà alla Società diffida scritta con intimazione ad eliminare la causa della inadempienza, o inosservanza, o inottemperanza, nel termine assegnato che in ogni caso non potrà essere inferiore a quindici giorni. Risolto il contratto, restano salvi gli effetti già prodotti e per la regolazione dei rapporti tra le parti troveranno applicazione le clausole di cui all'articolo 22.

Art. 25) Rinegoziazione del contratto

Ferma restando la libera determinazione di apportare consensualmente modificazioni ed integrazioni al presente contratto nel corso della sua vigenza, in relazione alle esperienze gestionali nel frattempo maturate, le parti convengono sin d'ora sulla necessità ed opportunità di addivenire alla rinegoziazione del rapporto qualora dovessero verificarsi innovazioni di particolare rilievo, quantitativo ed economico, in ordine ai servizi affidati alla Società ed alle modalità della loro gestione, anche se non conseguenti a sopravvenute norme cogenti.

Art. 26) Norma finale

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto si fa esplicito rinvio a quanto disposto dalla L.R.T. 77/98 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme vigenti in materia di concessione in uso di beni e di erogazione di servizi, alle norme speciali in vigore per le materie previste dal presente contratto ed alle norme applicabili in via residuale del Codice Civile.

Le parti comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati.

Si richiede ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa tassa o diritto di qualsiasi natura.

Richiesto io ho ricevuto questo atto scritto da persona di mia fiducia e in parte di mia mano in pagine di fogli e da me letto alle parti le quali su mia domanda lo approvano.

TABELLA COSTI PER FUNZIONI NON OBBLIGATORIE DELEGATE ALLA SPA

Le richieste di conferimento dei Comuni alla SPA per le funzioni non obbligatorie sono divise in due gruppi:

n. 1) un gruppo composto da pochi Comuni, a bassa tensione abitativa, che ha richiesto lo svolgimento di tutti i compiti (100%);

n. 2) un secondo gruppo composto dalla maggioranza dei Comuni del Lode che ha richiesto lo svolgimento solamente di alcuni compiti individuati nella Legge 77/98 (impegno stimabile nel 40% del totale).

Il costo presunto di una possibile struttura, comprendente spese del personale, spese generali e possibili ricavi, è stata suddivisa in funzione della percentuale dei compiti richiesti ed in funzione delle percentuali azionarie di ogni Comune, come segue:

Partecipazione azionaria prevista dal Comune (*)	0,75 %	1,50 %	3,50 %	7,50 %	11 %	38 %
Costi presunti in € per servizi del gruppo n. 2	350	700	1.600	3.450	5.050	17.500
Costi presunti in € per servizi del gruppo n. 1	850	1.700	4.000	8.600	12.650	43.700

La presente avrà valore per dodici mesi, al termine dei quali sarà effettuata una puntuale verifica, d'intesa con la Conferenza LODE.

(*) ovviamente le quote di partecipazione intermedie fra una classe e un'altra saranno calcolate in proporzione.

L' Assessore Settimo Zolesi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un

provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che in data 28.12.2020 è stata notificata a questa Amministrazione, presso il domicilio eletto, la sentenza n.582/2020 (Allegato B) pubblicata il 15.12.2020 con cui è stata respinta domanda in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 1384/2029 emesso dal Giudice di Pace di Grosseto da questo Ente ed ha condannato il Comune di Monte Argentario al pagamento di quanto appresso analiticamente specificato:

Capitale di cui al decreto ingiuntivo		163,13
Spese legali liquidate nel proc. monitorio		341,82
Compenso	200,00	
Rimb. spese 15%	30,00	
CAP 4%	9,20	
IVA 22%	52,62	
Esborsi	50,00	
<i>sommano</i>	341,82	
Spese legali liquidate in sentenza		583,65
Compenso	400,00	
Rimb. spese 15%	60,00	
CAP 4%	18,40	
IVA 22%	105,25	
<i>sommano</i>	583,65	
Totale		1.088,60

Visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Richiamata nei contenuti l' allegata relazione (All.A) che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera.

Ritenuto che per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata (All. B) ammontante a complessivi € 1088,60 sopra indicato, stante le condizioni e le circostanze nelle quali lo stesso si è formato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i

provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse e l'allegata (Allegato A) relazione quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza Giudice di Pace di Grosseto n.582/2020 (Allegato B) pubblicata il 15.12.2020
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 1.088,60. graverà sul capitolo 169000 “ quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenze esecutive” bilancio 2021 – 2023 – piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE
DI PACE DI GROSSETO N. 582/2020**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA DEL GIUDICE
DI PACE DI GROSSETO N. 582/2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

L' Assessore Settimo Zolesi propone

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;

- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;

- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;

- che nel caso di specie trattandosi di debito derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze provvisoriamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un

provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n 12 del 26-02-2015 con la quale si riconosce il debito derivante dalla **sentenza n. 1159/2014** emessa dal Tribunale Civile di Grosseto

Richiamata la Sentenza n. 2858/2019, relativa al secondo grado di giudizio di cui alla predetta sentenza del giudice di prime cure n. 1159/2014 emessa dalla Corte d' Appello di Firenze pubblicata il 29.11.2019, che ha accolto le pretese degli appellanti riformando parzialmente la sentenza di primo grado e facendo riferimento alla stessa nella parte riguardante l' EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA :

Dato atto che in data 25.02.20210 è stata comunicata a questa Amministrazione, quanto notificato presso il domicilio eletto dell' Ente, dall'Avvocato Alessandro Antichi, quale difensore dell' EPG in data 01.12.2019 e mai portato a conoscenza del Comune di Monte Argentario, la richiesta del pagamento delle spese di lite così come liquidate in sentenza n. 2858/2019 (Allegato B) in favore dell' E.P.G. così come appreso analiticamente specificato:

		SPESE
Spese legali liquidate		
Compenso 1^ grado	€ 7.254,00	
Compenso 2^ grado	€ 9.515,00	
<i>sommato</i>	€ 16.769,00	
Rimb. spese 15%	€ 2.515,35	
CAP 4%	€ 771,37	
<i>sommato</i>	€ 20.055,72	
Stante il regime fiscale EPG		
IVA 21%	€ 4.211,72	
<i>sommato</i>	€ 24.267,44	
Contributo unificato		804,00
Marche da bollo		116,28
Totale (quota parte di 1/4 = € 6.297,18)		25.188,72

Visto il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Richiamata nei contenuti l' allegata relazione che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Ritenuto che per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza allegata ammontante a complessivi € 6.297,18 sopra indicato, stante le condizioni e le circostanze nelle quali lo stesso si è formato, in quanto ciò risponde all'esigenza di evitare ulteriori contenziosi suscettibili di far incrementare la spesa a carico dell'amministrazione comunale con evidente responsabilità dei soggetti cui può essere addebitata una colpevole inazione;

Dato atto che la vigente normativa prescrive l'obbligatorietà della denuncia alla Magistratura contabile di fatti che diano luogo a responsabilità, ossia al verificarsi di un atto dannoso per la finanza pubblica, secondo previsione dell'art. 20 del D.P.R. 3/1957, applicabile ad amministratori e dipendenti degli Enti locali in forza dell'art. 93 del TUEL e secondo la previsione dell'art. 23 comma 5 della Legge 27/12/2002 n. 289, confermata dall'art. 1 comma 50 della Legge 266/1996. “ i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001, sono

trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti”;

Visto: - il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse e l'allegata relazione (All. A) quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- 3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da **sentenza n. 1159/2014** emessa dal Tribunale Civile di Grosseto (All B) così come modificata **dalla sentenza n. 2858/2019** emessa dalla Corte d'Appello di Firenze, pubblicata il 29.11.2019 (All. C) limitatamente alla posizione E.P.G. ammontante a complessivi € 6.297,18
- 4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di € 6.297,18 graverà sul capitolo 169000 “ quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett.A) – sentenze esecutive” bilancio 2021 – 2023 – piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA DELLA
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2858/2019 PER EDILIZIA
PROVINCIALE GROSSETANA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'
ART. 194 D.LGS. 267/2000 DERIVANTE DA SENTENZA DELLA
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE N. 2858/2019 PER EDILIZIA
PROVINCIALE GROSSETANA**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **11-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

IL RESPONSABILE U.O.A. PROPONE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

“ Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 538/2020”

Premesso che:

- il testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- nell'ordinamento degli enti locali la disciplina del riconoscimento dei debiti fuori bilancio è affidata all'art 194 d. lgs 18.08.2000 n. 267 (tuel) che individua, con elencazione ritenuta tassativa, le tipologie di debiti che, pur generate al di fuori delle predette regole giuscontabili, possono essere ammesse alla procedura del riconoscimento e così essere regolarizzate in contabilità;
- che il predetto art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

Considerato che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che si impone all'ente in virtù della forza imperativa del provvedimento giudiziale, tanto che il consiglio non ha alcun margine di valutazione sulla legittimità degli stessi, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso e di verificare la necessità di adottare provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con la conseguente possibilità per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dall'emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- concordemente a prevalente orientamento della Corte dei Conti, il decreto ingiuntivo esecutivo è ricompreso fra i debiti di cui alla lettera a) del citato art. 194, in quanto l'espressione "sentenze esecutive", è da intendersi, in via di estensione, nel senso di "provvedimenti giudiziari esecutivi da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'Ente locale" (Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Campania n. 384/2011; anche Corte dei Conti - sezione dell'Emilia-Romagna, parere n. 242/2013; Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005.) e in effetti il titolo origina da un provvedimento esecutivo del giudice, reso tale per disposto espresso del giudice oppure, ex lege, per decorso del tempo in mancanza di formale opposizione;

– al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

– il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

- ogni ufficio è tenuto a proporre al Consiglio comunale il riconoscimento dei debiti fuori bilancio concernenti le materie di propria competenza, con la redazione di apposita relazione istruttoria, da allegare alla delibera;

Atteso che in data 05/02/2021 PEC 3614 è stata notificata a questa Amministrazione presso il domicilio eletto, Sentenza n. 538/2020 emessa il giorno 14/12/2020 e depositata in cancelleria il giorno 28/12/2020 dal Giudice di Pace di Grosseto a favore del procuratore antistatario della sig.ra Orsola Barboni, Avv. Oliva Francesco con studio Legale a Roma in Via delle Milizie 1, il quale ha ottenuto la condanna del Comune di Monte Argentario a corrispondere, in proprio favore, al pagamento delle spese di giudizio che determina in complessive € 123,00 di cui € 43,00 per spese, oltre 15% CPA ed IVA. Pertanto la somma complessiva da corrispondere è pari a € 159,73;

Visto: il parere obbligatorio Revisore Unico, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

Acquisiti : i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

- che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

2) di dare atto che il Revisore Unico ha proceduto a rilasciare apposito parere sulla proposta di delibera, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;

3) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza 538/2020 riferita alle spese di giudizio a favore dell'Avv. Oliva Francesco;

4) di dare atto che il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

- 5) di dare atto che la copertura finanziaria riferita al sopraccitato debito complessivo di Euro 159.73 = graverà sul capitolo 169000 “quota debiti fuori bilancio: art. 194 lett. A) – sentenze esecutive” del bilancio in corso di approvazione - piano dei conti 0103.1.110;
- 6) di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione di tutti gli atti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma indicata nella sentenza e riconosciuta con il presente atto;
- 7) di inviare il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli organi di controllo.
- 8) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione stante la necessità di assolvere al pagamento entro i termini di Legge



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS N.
267 DEL 18/08/2000**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **04-03-2021**

**IL RESPONSABILE
DELLA MONACA
VINCENZO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8 – Porto S. Stefano

Tel. 0564-811911

OGGETTO:

**RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART.194 D.LGS N.
267 DEL 18/08/2000**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs 267/2000 il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Monte Argentario, **05-03-2021**

**IL RESPONSABILE
ESCARDI ANTONELLA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte Argentario ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



Al Sig. Sindaco Comune di Monte Argentario

Oggetto: Interrogazione su Asilo Ricasoli (ns. rif. I.04.20)

I sottoscritti Arturo Cerulli e Michele Lubrano, in qualità di Consiglieri Comunali interrogano la S. V. con preghiera di risposta verbale da rendersi in occasione del prossimo Consiglio Comunale.

PREMESSO che:

in diverse occasioni ed anche nel corso di precedenti Consigli Comunali Lei ha accennato e fatto intendere di aver dovuto prendere atto ed affrontare problemi riguardanti il percorso urbanistico utilizzato nella definizione della variante anticipatoria riguardante la destinazione d'uso dell'ex Asilo Ricasoli;

ultimamente in una Sua recente intervista sulla stampa locale Lei ha affermato, cito testualmente: **"Abbiamo approvato in Giunta i lavori all'ex Asilo Ricasoli, il cui progetto che avevamo ereditato l'abbiamo dovuto modificare perché il percorso urbanistico non era corretto."**

CONSIDERATO che:

Dalle Sue parole sembrerebbe che ci sia confusione e non piena consapevolezza tra quello che è un **Progetto** e quello che è invece una **Variante Urbanistica**;

Sono ormai trascorsi ben oltre due anni e mezzo dal giorno del suo insediamento e che sui percorsi urbanistici non possiamo certo avvalersi della componente Covid 19 come giustificativo di alcun tipo di ritardo;

Le CHIEDIAMO:

- 1) Quando è stata variata la relativa scheda urbanistica?
- 2) Chi ha provveduto a realizzare tale variante?
- 3) Quali sono state le modifiche apportate?
- 4) Chi ha realizzato il nuovo progetto?
- 4) Quando si prevede di partire con i lavori?

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	
PROTOCOLLO GENERALE	
	SETT
22 DIC 2020	
N. 35070	TIT. 2 CI. 3

Monte Argentario 22.12.2020

In fede e con Osservanza

Arturo Cerulli

Michele Lubrano

Oggetto: Interrogazione su Capannone Varoli (ns. rif. I.05.20)

Il sottoscritto Arturo Cerulli, in qualità di Consigliere Comunale interroga la S. V. con preghiera di risposta verbale da rendersi in occasione del prossimo Consiglio Comunale.

PREMESSO che:

Come scritto nel suo Programma di Mandato e come più volte ribadito nel corso di varie interviste ed interventi in precedenti Consigli Comunali Lei continua ad anticipare "l'ormai prossimo inizio" dei lavori di riqualificazione del Capannone Varoli con la costruzione di un parcheggio multipiano;

L'attuale destinazione urbanistica dell'area in oggetto non prevede grossi aumenti di posti auto;

Attualmente l'area ed il relativo manufatto non è nella piena disponibilità del patrimonio comunale;

Ultimamente in una Sua recente intervista sulla stampa locale Lei ha affermato che il ritardo sull'inizio lavori è imputabile alla pandemia Covid 19; cito testualmente: **"Abbiamo difficoltà a portare avanti il parcheggio multipiano al Capannone Varoli in project financing, perché chi deve arrivare dall'estero per farci la proposta dovrebbe prima fare la quarantena"**

CONSIDERATO che:

Le Sue affermazioni sembrerebbero dichiarazioni da ambizioso progetto politico e propagandistico non suffragate da reali circostanze e valenze amministrative;

Sono ormai trascorsi ben oltre due anni e mezzo dal giorno del suo insediamento e che su questo "progetto politico" non è stato di fatto compiuto nessun atto concreto;



Le CHIEDO:

- 1) Come e quando si prevede di entrare in possesso dell'area in oggetto?
- 2) E' stata avviata una specifica variante urbanistica che possa poi permettere la realizzazione di quanto da Lei auspicato
- 3) E' stato fatto un bando per definire il soggetto che progetterà in Project Financing?
- 4) Chi è questo soggetto definito come "chi deve arrivare dall'estero"?
- 5) Chi e su quali base ha scelto questo soggetto come partner unico e preferenziale?

Monte Argentario 23.12.2020

In fede e con Osservanza

Arturo Cerulli



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PROTOCOLLO GENERALE	COMUNE MONTE ARGENTARIO
08 GEN 2021	- 8 GEN. 2021
N. 572	ARRIVO
TIT. 2	
Cl. 3	

Al Sindaco Francesco Borghini

PREMESSO CHE:

- Il **28/06/2018**, durante il Suo discorso di insediamento, nel primo Consiglio Comunale, Lei parlò di pratiche e documenti scomparsi dagli uffici;
- In data **17/07/2018** fu dagli scriventi presentata interpellanza allo scopo di conoscere quali e quanti documenti fossero scomparsi e che provvedimenti fossero stati presi per risolvere l'increscioso avvenimento;

VISTO CHE:

- Nel corso del Consiglio Comunale del **30/07/2018**, rispondendo all'interrogazione, era stato chiarito che i documenti a cui Lei si era riferito non erano in realtà scomparsi ma semplicemente consegnati a dei tecnici esterni per la risoluzione delle pratiche;
- Che, per Sua stessa affermazione, alla data del **30/07/2018** tutte le 431 pratiche erano già ritornate in possesso degli uffici competenti;
- Che, sempre per Sua stessa affermazione, erano in atto altri approfondimenti per stabilire eventuali specifiche responsabilità da portare alla identificazione di reati per cui sarebbe stata necessaria la segnalazione agli uffici preposti;


PER QUANTO SOPRA, facendo riferimento all'art. 22 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di MONTE ARGENTARIO, approvato con delibera n. 54 del 29.07.2016

CHIEDIAMO:

- L'elenco completo delle 431 pratiche,
- Se ad oggi le 431 pratiche sono state completamente evase ed in particolare se e quali di queste sono andate a buon fine,
- Se a seguito degli approfondimenti che si intendevano fare si sono rilevati casi particolari che hanno portato l'avvio e la segnalazione degli atti agli Organi competenti.

Monte Argentario, 08/01/2021

ARTURO CERULLI



PRISCILLA SCHIANO



CHIARA ORSINI



MICHELE LUBRANO



PROTOCOLLO GENERALE COMUNE DI MONTE ARGENTARIO	9 8 GEN 2021	11
BELL		

Al Sig. Sindaco Comune di Monte Argentario

COMUNE MONTE ARGENTARIO	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO PROTOCOLLO GENERALE
18 GEN. 2021	18 GEN 2021
ARRIVO	SETT
N. <u>1491</u> TIT. <u>2</u> Cl. <u>3</u>	

Oggetto: Interrogazione su voragine in Via degli Atleti (ns. rif. I.01.21)

Il sottoscritto Arturo Cerulli, in qualità di Consigliere Comunale interroga la S. V. con preghiera di risposta verbale da rendersi in occasione del prossimo Consiglio Comunale.

PREMESSO che:

verso la fine del mese di Ottobre 2019 a seguito di importanti precipitazioni piovose si è verificato un massiccio smottamento del terreno nella parte alta di Via degli Atleti;

tale smottamento ha creato una grossa voragine che ha ridotto la carreggiata rendendo di fatto precario il passaggio sia alle persone che ai mezzi;

il danno fu immediatamente preso in carico dalla Pubblica Amministrazione con il posizionamento di transennatura, transennatura che poi, a seguito di ulteriori piogge e conseguenti ulteriori smottamenti, si trova ormai da mesi sprofondata sul fondo della stessa voragine;

di tanto in tanto si è provveduto a posizionare nuove transenne, di volta in volta più ampie in considerazione delle via via aumentate dimensioni della stessa voragine;

CONSIDERATO che:

sin da subito è rimasto chiaro come fosse necessario ed urgente porre rimedio e soprattutto prendere precauzioni affinché l'evento non avesse da aggravarsi e da non ripetersi;

considerato che sono ormai trascorsi ben 15 mesi e che nonostante l'argomento sia stato sollevato nel corso di precedenti consigli comunali o comunque posto all'attenzione del pubblico e delle pubbliche autorità grazie a nostre segnalazioni a mezzo stampa ed a mezzo social media, nessun intervento risolutivo sia stato fatto;

Le CHIEDO:

- 1) E' stato predisposto un progetto che risalendo alle cause del dissesto sia in grado di dare sufficienti garanzie che l'evento non abbia a ripetersi?
- 2) Quando si prevede di ripristinare la zona?
- 3) Esiste un documento che affermi che l'attuale traffico che ancora insiste su quella via sia sufficientemente sicuro ed affidabile verso cose e persone?

Monte Argentario 18.01.2021

In fede e con Osservanza

Arturo Cerulli



COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
UFFICIO DEL SINDACO
MONTARGENTARIO (AR) - PIAZZA
MUNICIPALE, 1 - 06060
TELEFONO 0745/980011 - FAX 0745/980012
E-MAIL: comune@monteargentario.comune.ar.it
WWW.COMUNE.MONTEARGENTARIO.COMUNE.AR.IT

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
PROTOCOLLO GENERALE
SETT.
05 FEB 2021
N. 3681 TIT. 2 cl. 1

Al Signor Sindaco
del Comune di Monte Argentario

COMUNE
MONTE ARGENTARIO
05 FEB. 2021
ARRIVO

Oggetto: interrogazione riguardante la mancata implementazione del servizio mensa nelle scuole primarie di Monte Argentario con preghiera di risposta orale da rendere nel primo consiglio comunale

Premesso che:
Non sfugge a nessuna famiglia argentarina l'importanza del servizio mensa nelle scuole primarie di Monte Argentario.

E che:
Il servizio è presente in moltissimi comuni della Provincia di Grosseto.

Viste le 288 sottoscrizioni della raccolta firme di genitori e cittadini che chiedevano il ripristino del servizio mensa nelle scuole primarie di Monte Argentario

Constato che:
nel verbale del Consiglio di Istituto di Istituto del 4-8-20 troviamo scritto (vedi allegato 1):

"...il Dirigente Scolastico informaIn sede di rilevazione sono emerse delle problematiche riguardo i locali destinati ad ospitare la mensa nella Scuola Primaria di Porto Ercole e di Porto Santo Stefano, che non hanno una capienza sufficiente ad ospitare tutti gli alunni nel rispetto delle nuove disposizioni sul distanziamento sociale; pertanto la scuola inizierà il giorno 14 settembre con l'orario provvisorio, che verrà protratto per tutta la durata dell'emergenza. Per garantire lo svolgimento di tutto il tempo scuola a Porto Santo Stefano tutte le classi effettueranno il sabato a scuola con un orario giornaliero di 4.30 ore, mentre a Porto Ercole verrà svolto un orario di 5 ore al giorno e la presenza a scuola a sabati alterni. Per la Scuola Primaria."

Visto che:
su richiesta del consigliere Scotto al Responsabile della UF SPVSA, sulla possibilità di poter implementare il servizio mensa nelle scuole primarie di Monte Argentario, (UF SPVSA è "la struttura preposta alla tutela della salute collettiva ed opera per rimuovere i rischi presenti negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle

malattie e miglioramento della qualità della vita. Svolge funzioni nei seguenti ambiti: igiene pubblica e della nutrizione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute, medicina dello sport, prevenzione igiene urbana, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro"),

il suddetto Responsabile affermava (vedi allegato 2):
"In merito alla sua richiesta di cui all'oggetto si precisa che non ci sono direttive ministeriali o regionali che vietano la somministrazione dei pasti all'interno degli edifici scolastici. Le direttive di contrasto alla diffusione del Covid19 si limitano a stabilire che la somministrazione dei pasti deve essere effettuata garantendo la distanza di almeno un metro tra i commensali."

Il Responsabile affermava inoltre:

"Per far fronte alle numerose richieste di chiarimenti in merito ricevute dai Comuni, dagli Istituti Comprensivi..."

Alla luce degli elementi acquisiti, accertato che la Dirigente scolastica ha fornito al Consiglio di Istituto informazioni sicuramente incomplete,

Argentario il Progetto chiede al Sindaco se lui o l'Assessore preposto piuttosto che la Dirigente scolastica abbiano mai contattato, a tal proposito, con comunicazioni ufficiali, il suddetto Responsabile UF SPVSA;

Argentario il Progetto chiede inoltre, vista la petizione cui il Sindaco ha risposto basandosi su informazioni dimostratesi insufficienti alla luce di quanto sopra detto, se questa amministrazione, tramite il suo Assessore all'istruzione, intenda consigliare vivamente il dirigente scolastico ad una più efficace azione riguardo il ruolo che ricopre.

Monte Argentario

05-02-2021

Con osservanza



Al Sig. Luigi Scotto
Consigliere Comunale del Comune di Monte Argentario
a mezzo PEC luigi.scotto@pec.comune.monteargentario.gr.it

Oggetto: Richiesta informazioni direttive ministeriali in tema di Covid 19 ostative alla possibilità di effettuare la somministrazione di alimenti in ambito scolastico e più precisamente all'interno di aule didattiche.

In merito alla sua richiesta di cui all'oggetto si precisa che non ci sono direttive ministeriali o regionali che vietano la somministrazione dei pasti all'interno degli edifici scolastici. Le direttive di contrasto alla diffusione del Covid 19 si limitano a stabilire che la somministrazione dei pasti deve essere effettuata garantendo la distanza di almeno un metro tra i commensali.

Per far fronte alle numerose richieste di chiarimenti in merito ricevute dai Comuni, dagli Istituti Comprensivi e dalle ditte di catering che effettuano il servizio abbiamo predisposto e condiviso una serie di requisiti minimi da garantire per conciliare i requisiti di sicurezza alimentare con la necessità di ottemperare alle norme di contrasto alla diffusione del Covid 19.

In dettaglio, nel caso in cui non fosse possibile utilizzare i soli refettori autorizzati al fine di somministrare i pasti a tutti gli alunni, abbiamo dato le seguenti indicazioni:

- Per garantire il mantenimento legame caldo/freddo:

Organizzazione del trasporto del pasto sul punto di somministrazione in relazione alle modalità organizzative adottate dal singolo plesso;

- Punto di allestimento carrelli per somministrazione

I carrelli che portano i pasti al punto di somministrazione (refettorio piuttosto che classe) devono essere predisposti nei preesistenti vani o zone attrezzate con piani appoggio e punti acqua e da qui spostati al punto di somministrazione;

- Allestimento carrelli

Deve essere effettuata una valutazione su quale sia la modalità più opportuna di servizio al fine di accorciare i tempi di somministrazione (un solo carrello che serve prima una aula poi un'altra; più carrelli che contemporaneamente servono più aule). Ogni carrello deve essere gestito dal personale sufficiente a fare le porzioni e servire gli alunni. Ogni carrello deve essere dotato di attrezzature di scorta in quantità adeguata (se cade un mestolo ne hanno uno pulito di riserva e non devono andare a lavarlo).

- Distribuzione acqua da bere

Deve essere valutata modalità di somministrazione nel caso di acqua in caraffa. Ad esempio effettuando la somministrazione tramite operatore dedicato per non dare accesso libero da parte degli alunni.

- Allestimento classi

In caso di somministrazione in aula prima e dopo il pasto i banchi devono essere puliti e sanificati, arrieggiando i locali. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono risultare complete ed efficaci e quindi si devono valutare le possibili strategie per lasciare libera l'aula. I detergenti e sanificanti sono quelli indicati da ISS



**DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE**

Direttore dr. Maurizio Spagnesi

**U.F. SANITA' PUBBLICA
VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE ZONA COLLINE
DELL'ALBEGNA**

Responsabile dr. Marcello Periccioli
Piazza P. Aldi n° 1 58014 Manciano (GR)
tel. 0564/618012
fax 0564/620183
autoscanasudest@postiacert.toscana.it

Responsabile procedimento
dr. Marcello Periccioli

Piazza P. Aldi n° 1 58014 Manciano (GR)
tel. 0564/618000
e-mail
marcello.periccioli@usisudest.toscana.it

**Struttura organizzativa
certificata ISO 9001:2015**

SEDE OPERATIVA SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26 53100
Siena
centralino: 0577 535111

SEDE OPERATIVA GROSSETO
via Cimabue, 109 58100 Grosseto
centralino: 0564 485111

SEDE OPERATIVA AREZZO
via Curtatone, 54 52100 Arezzo
centralino: 0575 2551

SEDE LEGALE
via Curtatone, 54 Arezzo
52100 Arezzo
centralino: 0575 2551
P.I. e C.F.: 02236310518

WEB:
www.usisudest.toscana.it

PEC:
autoscanasudest@postiacert.toscana.it

- Igiene del personale addetto alla somministrazione

devono indossare sempre mascherina e indumenti appropriati, valutare uso (corretto) di guanti o igiene alternativa delle mani con soluzioni idroalcoliche da tenere a disposizione anche in classe

- Definizione protocolli di gestione specifici da aggiungere ai piani di autocontrollo

Al piano di autocontrollo già presente andrà ad aggiungersi un "addendum" in cui si darà conto delle valutazioni fatte e quindi delle modalità di gestione adottate al fine di contrastare il diffondersi della epidemia di COVID-19.

Sperando di aver risposto in maniera esaustiva alla sua richiesta e rimanendo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti Saluti.

Il Responsabile della UF SPVSA
Dott. Marcello Periccioli



PERICCIOLI MARCELLO
REGIONE
TOSCANA/01386030488
15.01.2021 17:31:11
UTC

ESTRATTO DEL VERBALE
Del Consiglio d'Istituto del 04/08/2020

Il giorno 04/08/2020, alle ore 09.30, in "modalità a distanza" sulla piattaforma GSuite, attraverso l'applicazione Google Meet, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'Istituto Comprensivo Monte Argentario - Giglio in seduta congiunta per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. Risorse ex art. 231 D.L. 34/2020: decreto assunzione in bilancio;
3. Apertura scuole settembre 2020: informativa;
4. Varie ed eventuali .

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio d'Istituto, Paola Loffredo, verbalizza l'insegnante Mataloni Stefania.

.....OMISSISS.....

3. Apertura scuole settembre 2020: informativa

Riguardo la riapertura delle scuole, prevista per il 14 settembre con il ritorno alla didattica in presenza (al momento attuale la DaD non è prevista per il primo ciclo di istruzione), il Dirigente Scolastico informa il Consiglio sullo stato delle procedure da mettere in pratica per garantire il rientro e l'avvio del nuovo anno scolastico in sicurezza nel rispetto delle direttive ministeriali per la prevenzione della diffusione del Covid 19.

Durante il periodo estivo per tutti i plessi è stata rivista l'organizzazione degli spazi: le aule sono state misurate e ne è stata verificata la capienza, anche grazie al supporto dell'ing. Lorenzo Falzarano, responsabile per la sicurezza.

Per ottimizzare tutto lo spazio possibile, le aule sono state svuotate e i banchi sono già stati predisposti seguendo le norme per il distanziamento previste dal Miur. Per le disposizioni riguardanti aspetti più particolari dell'organizzazione (per es. l'utilizzo della mascherina da parte di studenti e docenti) si rimane in attesa della pubblicazione definitiva del protocollo di emergenza, prevista dalla metà di agosto.

Per quanto riguarda il plesso della Scuola Primaria Piazzale Sant'Andrea, rimane da predisporre tutto il primo piano, che verrà destinato alle tre nuove classi prime per la presenza di tre alunni in stato di handicap art.3 c.3, e che attualmente è in concessione alla Misericordia per la ludoteca estiva.

In ogni plesso è prevista la predisposizione di una "stanza Covid", possibilmente con l'uscita autonoma, per far sostare gli alunni con la febbre, in attesa dell'arrivo dei genitori.

In sede di rilevazione sono emerse delle problematiche riguardo i locali destinati ad ospitare la mensa nella Scuola Primaria di Porto Ercole e di Porto Santo Stefano, che non hanno una capienza sufficiente ad ospitare tutti gli alunni nel rispetto delle nuove disposizioni sul distanziamento sociale; pertanto la scuola inizierà il giorno 14 settembre con l'orario provvisorio, che verrà protratto per tutta la durata dell'emergenza. Per garantire lo svolgimento di tutto il tempo scuola a Porto Santo Stefano tutte le classi effettueranno il sabato a scuola con un orario giornaliero di 4.30 ore, mentre a Porto Ercole verrà svolto un orario di 5 ore al giorno e la presenza a scuola a sabati alterni. Per la Scuola Primaria dell'Isola del Giglio, che è a tempo pieno, è previsto il regolare svolgimento dell'orario scolastico.

Anche le aule delle Scuole dell'Infanzia di Porto Santo Stefano e di Porto Ercole sono state misurate, svuotate e sistemate in vista del nuovo anno scolastico. In particolare è stato richiesto il ripristino della 6° sezione alla Scuola dell'Infanzia Agnelli per evitare classi troppo affollate, ma ancora non si hanno certezze riguardo l'accoglimento della richiesta. Per le Scuole dell'Infanzia non ci sono problemi relativi al regolare svolgimento dell'orario scolastico.

La stessa operazione di misurazione e verifica della capienza è stata fatta per gli edifici che ospitano le Scuole Secondarie di Primo Grado di tutto l'Istituto. Per questo ordine di scuole in particolare sono emerse delle problematiche per la capienza di una classe della Scuola Secondaria di Porto Santo Stefano

che ha 25 alunni. Per migliorare le condizioni di distanziamento tra questi alunni sono state richieste delle sedute innovative, che a fine emergenza potranno arredare un laboratorio.

È stata fatta anche una prima ricognizione delle LIM presenti all'interno dell'Istituto ed è stato richiesto al Comune di Monte Argentario l'acquisto di una nuova per dotare il maggior numero di classi di questo strumento didattico.

Ancora non ci sono notizie per quanto riguarda il numero definitivo dell'organico di fatto dell'Istituto sia per i docenti che per gli ATA. Il Dirigente informa il Consiglio sulla difficile situazione dei Collaboratori Scolastici, che inizieranno l'anno scolastico solo in undici unità, in attesa delle nomine in ruolo e delle nomine per le supplenze, che comunque dovrebbero avvenire intorno al 20 settembre. Altra realtà in difficoltà è quella della Scuola Secondaria dell'Isola del Giglio, che, attualmente, non ha in servizio nessun insegnante di ruolo. Inoltre il Dirigente comunica che, oltre alla 6° sezione per la Scuola dell'Infanzia Agnelli, è stato richiesto anche lo sdoppiamento di una classe terza e di una seconda della Scuola Primaria Sant'Andrea, per motivi legati alle disposizioni sulla capienza delle aule. Quindi, nel caso in cui la richiesta fosse accolta, queste classi potrebbero essere divise in gruppi. In questo caso sarà compito del Collegio dei docenti elaborare le modalità organizzative più idonee a gestire questa particolare situazione temporanea.

Per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dagli edifici scolastici le disposizioni ministeriali per evitare assembramenti prevedono la pianificazione di ingressi e uscite scaglionati con percorsi segnalati da una puntuale cartellonistica. Anche se per definire meglio questo aspetto è necessario essere a conoscenza delle condizioni del trasporto degli scuolabus, si può già da adesso presumere in linea di massima alcuni aspetti per ogni plesso scolastico, come prevedere dove possibile ingressi differenti (Scuola dell'Infanzia Agnelli, Scuola Primaria Porto Ercole e Scuola Secondaria di Primo Grado di Porto Santo Stefano) o uno scaglionamento in più momenti per l'ingresso nelle scuole particolarmente numerose, come la Scuola Primaria di Porto Santo Stefano. Qui le classi prime potrebbero entrare ed uscire dalla porta del sottoscala, mentre le classi del primo piano entrare in due diversi orari. In ogni caso i docenti dovranno farsi trovare già nelle classi, dove organizzeranno il momento di accoglienza, mentre i genitori devono evitare l'accesso all'edificio scolastico e lasciare i bambini al cancello.

Per i genitori dei bambini del primo anno della Scuola dell'Infanzia e delle classi prime della Scuola Primaria sono previsti degli incontri online come momento di accoglienza.

Detto quanto sopra, il Consiglio di Istituto, attraverso lo strumento della chat,

DELIBERA N. 22

L'orario provvisorio delle attività didattiche in tutti i plessi scolastici fino al termine dell'emergenza.

.....OMISSISS.....

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, alle ore 11.00 la seduta del Consiglio è sciolta.

Il Presidente
Paola Loffredo

Il segretario
Stefania Mataloni